

Decreto-legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

TESTO PROVVISORIO SOGGETTO A MODIFICHE

Sommarario

TITOLO I MISURE DI POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	3
ART. 1 (FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO PER INCENTIVI IN FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)	3
ART. 2 (POTENZIAMENTO DELLE RISORSE UMANE DEL MINISTERO DELLA SALUTE)	3
ART. 3 (POTENZIAMENTO DELLE RETI DI ASSISTENZA TERRITORIALE)	3
ART. 4 (DISCIPLINA DELLE AREE SANITARIE TEMPORANEE).....	4
ART. 5 (INCENTIVI PER LA PRODUZIONE E LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI)	5
ART. 6 (REQUISIZIONI IN USO O IN PROPRIETÀ)	5
ART. 7 (ARRUOLAMENTO TEMPORANEO DI MEDICI E INFERMIERI MILITARI)	6
ART. 8 (ASSUNZIONE URGENTE DI FUNZIONARIO TECNICO PER LA BIOLOGIA LA CHIMICA E LA FISICA PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE MILITARI)	7
ART. 9 (POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA SANITÀ MILITARE).....	7
ART. 10 (POTENZIAMENTO RISORSE UMANE DELL'INAIL)	8
ART. 11 (DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE CONTINUITÀ ALLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI E DI RICERCA DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ)	8
ART. 12 (MISURE STRAORDINARIE PER LA PERMANENZA IN SERVIZIO DEL PERSONALE SANITARIO).....	8
ART. 13 (DEROGA DELLE NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI SANITARIE).....	8
ART. 14 (ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA)	9
ART. 15 (DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE DI MASCHERINE CHIRURGICHE)	9
ART. 16 (ULTERIORI MISURE DI PROTEZIONE A FAVORE DEI LAVORATORI E DELLA COLLETTIVITÀ)	9
ART. 17 (RIFINANZIAMENTO FONDI)	9
TITOLO II MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO.....	10
CAPO I ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE.....	10
ART. 18 (NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO).....	10
ART. 19 (TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA)	11
ART. 20 (TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO)	11
ART. 21 (NUOVE DISPOSIZIONE PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA)	12
CAPO II NORME SPECIALI IN MATERIA DI RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E DI SOSTEGNO AI LAVORATORI ...	12
ART. 22 (CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO, I LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 26 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1995, N. 335, E I LAVORATORI AUTONOMI, PER EMERGENZA COVID -19)	12
ART. 23 (ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI EX ART. 33, LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104).....	13
ART. 24 (CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO, NONCHÉ DEL SETTORE SANITARIO PRIVATO ACCREDITATO, PER EMERGENZA COVID -19).....	14
ART. 25 (MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO)	14
ART. 26 (INDENNITÀ PROFESSIONISTI E LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA)	14
ART. 27 (INDENNITÀ LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI ALLE GESTIONI SPECIALI DELL'AGO)	15
ART. 28 (INDENNITÀ LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI)	15
ART. 29 (INDENNITÀ LAVORATORI DEL SETTORE AGRICOLO)	15
ART. 30 (INCUMULABILITÀ TRA INDENNITÀ).....	15
ART. 31 (PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA NELL'ANNO 2020)	16
ART. 32 (PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL).....	16
ART. 33 (PROROGA TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE)	16

ART. 34 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE).....	16
ART. 35 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PATRONATI)	16
ART. 36 (SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)	17
ART. 37 (INDENNITÀ LAVORATORI DELLO SPETTACOLO)	17
ART. 38 (DIRITTO DI PRECEDENZA LAVORO AGILE)	17
ART. 39 (SOSPENSIONE DELLE MISURE DI CONDIZIONALITÀ)	18
ART. 40 (SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DEI COMITATI CENTRALI E PERIFERICI DELL'INPS E DEI DECRETI DI LORO COSTITUZIONE E RICOSTITUZIONE)	18
ART. 41 (DISPOSIZIONI INAIL)	18
ART. 42 (CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA E POTENZIAMENTO DEI PRESIDII SANITARI)	18
ART. 43 (ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19)	19
ART. 44 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE ADDETTO AI LAVORI NECESSARI AL RIPRISTINO DEL SERVIZIO ELETTRICO)	19
ART. 45 (SOSPENSIONE TERMINI DI IMPUGNAZIONE DEI LICenziAMENTI)	19
ART. 46 (STRUTTURE PER LE PERSONE CON DISABILITÀ E MISURE COMPENSATIVE DI SOSTEGNO ANCHE DOMICILIARE).....	20
ART. 47 (PRESTAZIONI INDIVIDUALI DOMICILIARI)	20
TITOLO III MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO	21
ART. 48 (FONDO CENTRALE DI GARANZIA PMI).....	21
ART. 49 (MODIFICHE ALLA DISCIPLINA FIR)	22
ART. 50 (MISURE PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI PER LE PMI DELLA GARANZIA DEI CONFIDI DI CUI ALL'ART. 112 DEL TUB).....	22
ART. 51 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 2, PUNTO 1, DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/2177 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 2019 CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2009/138/CE, IN MATERIA DI ACCESSO ED ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE (SOLVIBILITÀ II))	23
ART. 52 (MISURE PER IL CREDITO ALL'ESPORTAZIONE)	23
ART. 53 (ATTUAZIONE DEL FONDO SOLIDARIETÀ MUTUI "PRIMA CASA", CD. "FONDO GASPARRINI")	23
ART. 54 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE IMPRESE).....	24
ART. 55 (MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COLPITE DALL'EPIDEMIA DI COVID-19)	25
ART. 56 (SUPPORTO ALLA LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA MEDIANTE MECCANISMI DI GARANZIA)	26
TITOLO IV MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE	27
ART. 57 (SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA)	27
ART. 58 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI)	27
ART. 59 (RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI).....	28
ART. 60 (PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI)	28
ART. 61 (CREDITO D'IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO).....	29
ART. 62 (CREDITO D'IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI).....	29
ART. 63 (EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19)	29
ART. 64 (SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI)	29
ART. 65 (SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE)	30
ART. 66 (PROROGA VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI)	30
ART. 67 (POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI)	31
ART. 68 (MENZIONE PER LA RINUNCIA ALLE SOSPENSIONI)	31
TITOLO V ULTERIORI DISPOSIZIONI	31

Titolo I
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Art. 1

(Finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale)

1. Per l'anno 2020, allo scopo di incrementare le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19., i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, degli importi indicati per ciascuna di esse nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto **nei limiti di quanto indicato al comma 2.**

2. Per l'attuazione del comma 1, i fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica e sanitaria dell'area della sanità e i fondi condizioni di lavoro e incarichi del personale del comparto sanità sono complessivamente incrementati a livello regionale, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite dell'importo pari a 150 milioni a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

(Potenziamento delle risorse umane del Ministero della salute)

1. Tenuto conto della necessità di potenziare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti, anche al fine di adeguare tempestivamente i livelli dei servizi alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19, il Ministero della salute è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato con durata non superiore a tre anni, 40 unità di dirigenti sanitari medici, 18 unità di dirigenti sanitari veterinari e 29 unità di personale non dirigenziale con il profilo professionale di tecnico della prevenzione, appartenenti all'area III, posizione economica F1, del comparto funzioni centrali, da destinare agli uffici periferici, utilizzando graduatorie proprie o approvate da altre amministrazioni per concorsi pubblici, anche a tempo indeterminato 2.

2. Per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione comma 1, è autorizzata la spesa di euro **5.092.994** per l'anno 2020, **di euro 6.790.659 per gli anni 2021 e 2022** e di euro **1.697.665 per l'anno 2023**. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2.345.000 euro per l'anno 2020, a 5.369.000 euro per l'anno 2021, a 2.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute e, quanto a 2.747.994 euro per l'anno 2020, a 1.421.659 euro per l'anno 2021 e a 4.790.659 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 3

(Potenziamento delle reti di assistenza territoriale)

1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie possono stipulare contratti ai sensi dell'articolo 8-*quinqies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, nel caso in cui:

- a) la situazione di emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19 richiede l'attuazione nel territorio regionale e provinciale del piano di cui alla lettera b) del presente comma;
- b) dal piano, adottato in attuazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1° marzo 2020, al fine di incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB 2619 in data 29 febbraio 2020, emerge l'impossibilità di perseguire gli obiettivi di potenziamento dell'assistenza indicati dalla menzionata circolare del 1° marzo 2020 nelle strutture pubbliche e nelle strutture private accreditate, mediante le prestazioni acquistate con i contratti in essere alla data del presente decreto.
2. Qualora non sia possibile perseguire gli obiettivi di cui al comma 1 mediante la stipula di contratti ai sensi del medesimo comma, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono autorizzate a stipulare al medesimo fine contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-*ter* del medesimo decreto legislativo.
3. Al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19, le strutture private, accreditate e non, su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie, mettono a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le attività rese dalle strutture private di cui al presente comma sono indennizzate ai sensi dell'articolo 6, comma 5.
4. I contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
5. Sono fatte salve le misure di cui ai commi 1, 2 e 3 già adottate per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19.
6. Per l'attuazione dei commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 240.000.000 euro per l'anno 2020 e per l'attuazione del comma 3, è autorizzata la spesa di 100.000.000 euro per l'anno 2020, al relativo onere si provvede a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per il medesimo anno. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. L'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4

(Disciplina delle aree sanitarie temporanee)

1. Le regioni e le province autonome possono attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie anche temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza COVID-19, sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020. I requisiti di accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.
2. Le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalità di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denuncia di inizio di attività presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate.
3. Sono fatte salve le misure già adottate ai sensi del comma 1 dalle strutture sanitarie per cause di forza maggiore per far fronte all'emergenza COVID-19.
4. All'attuazione del comma 2, si provvede, sino alla concorrenza dell'importo di 50 milioni di euro, a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato da ultimo dall'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni. Alle risorse di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono il concorso provinciale al finanziamento di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla base delle quote d'accesso al

fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019. In deroga alle disposizioni di cui al menzionato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'assegnazione dell'importo di cui al presente comma avviene secondo la tabella di cui all'allegato **B**, che costituisce parte integrante del presente decreto. Con uno o più decreti dirigenziali del Ministero della salute sono ammessi a finanziamento gli interventi di cui al presente articolo, fino a concorrenza degli importi di cui **all'allegato B**; al conseguente trasferimento delle risorse si provvede a seguito di presentazione da parte della Regione al Ministero dell'economia e delle finanze degli stati di avanzamento dei lavori.

Art. 5

(Incentivi per la produzione e la fornitura di dispositivi medici)

1. Al fine di assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31 dicembre 2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile è autorizzata a erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.
2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia opera come soggetto gestore della misura per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri– Dipartimento della protezione civile con oneri posti a carico delle risorse di cui al comma 6.
3. Il Dipartimento della protezione civile, entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sentita l'Agenzia di cui al comma 2, definisce e avvia la misura e fornisce specifiche disposizioni per assicurare la gestione della stessa.
4. I finanziamenti possono essere erogati anche alle aziende che rendono disponibili i dispositivi ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.
5. I dispositivi di protezione individuale sono forniti in via prioritaria ai medici e agli operatori sanitari.
6. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, di cui XX milioni di euro per contributi a fondo perduto e XX milioni di euro per finanziamenti agevolati. Le risorse sono accreditate su un apposito conto corrente infruttifero intestato all'Agenzia, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041. Alla rendicontazione provvede il soggetto gestore della misura.
5. Agli oneri derivanti dal comma 6 si provvede ai sensi dell'articolo **XX (copertura finale)**.

Art. 6

(Requisizioni in uso o in proprietà)

1. Fino al termine dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il Capo del Dipartimento della protezione civile può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati nei reparti di ricovero dei pazienti affetti da detta patologia.
2. La requisizione in uso può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata del predetto stato di emergenza.
3. I beni mobili che con l'uso vengono consumati o alterati nella sostanza sono requisibili solo in proprietà.
4. Fermo quanto previsto dal comma 2, la requisizione in uso non può durare oltre sei mesi dalla data di apprensione del bene. Se, entro la scadenza di detto termine, la cosa non è restituita al proprietario senza alterazioni sostanziali e nello stesso luogo in cui fu requisita, ovvero in altro luogo se il proprietario vi consenta, la requisizione in uso si trasforma in requisizione in proprietà, salvo che l'interessato consenta espressamente alla proroga del termine.
5. Contestualmente all'apprensione dei beni requisiti, l'amministrazione corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. Tale somma è liquidata, alla stregua dei valori correnti di mercato che i beni requisiti avevano alla data del

31 dicembre 2019 e senza tenere conto delle variazioni dei prezzi conseguenti a successive alterazioni della domanda o dell'offerta, come segue:

a) in caso di requisizione in proprietà, l'indennità di requisizione è pari al 100 per cento di detto valore;
b) in caso di requisizione in uso, l'indennità è pari, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, a un sessantesimo del valore calcolato per la requisizione in proprietà.

6. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza di cui al comma 1, comunque nel limite massimo di cui al primo periodo del comma 4.

7. Nei casi di prolungamento della requisizione in uso, nonché in quelli di sua trasformazione in requisizione in proprietà, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo, ovvero quella spettante ai sensi della lettera a) del comma 5, è corrisposta al proprietario entro 15 giorni dalla scadenza del termine indicato per l'uso. Se non viene indicato un nuovo termine di durata dell'uso dei beni, si procede ai sensi della lettera a) del comma 5.

8. Nei casi in cui occorra disporre temporaneamente di beni immobili per far fronte ad improrogabili esigenze connesse con l'emergenza di cui al comma 1, il Prefetto, su proposta del Dipartimento della protezione civile e sentito il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente, può disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, laddove tali misure non possano essere attuate presso il domicilio della persona interessata.

9. Contestualmente all'apprensione dell'immobile requisito ai sensi del comma 8, il Prefetto, avvalendosi delle risorse di cui al presente decreto, corrisponde al proprietario di detti beni una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione. In caso di rifiuto del proprietario a riceverla, essa è posta a sua disposizione mediante offerta anche non formale e quindi corrisposta non appena accettata. L'indennità di requisizione è liquidata nello stesso decreto del Prefetto, che ai fini della stima si avvale dell'Agenzia delle entrate, alla stregua del valore corrente di mercato dell'immobile requisito o di quello di immobili di caratteristiche analoghe, in misura corrispondente, per ogni mese o frazione di mese di effettiva durata della requisizione, allo 0,42% di detto valore. La requisizione degli immobili può protrarsi fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1. Se nel decreto di requisizione in uso non è indicato per la restituzione un termine inferiore, l'indennità corrisposta al proprietario è provvisoriamente liquidata con riferimento al numero di mesi o frazione di mesi intercorrenti tra la data del provvedimento e quella del termine dell'emergenza, di cui ai commi 1 e 2. In ogni caso di prolungamento della requisizione, la differenza tra l'indennità già corrisposta e quella spettante per l'ulteriore periodo è corrisposta al proprietario entro 30 giorni dalla scadenza del termine originariamente indicato. Se non è indicato alcun termine, la requisizione si presume disposta fino al 31 luglio 2020, ovvero fino al termine al quale sia stata ulteriormente prorogata la durata dello stato di emergenza di cui al comma 1.

10. In ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l'esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo, come previsto dall'articolo 458 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2020, cui si provvede ai sensi dell'articolo XX (copertura finale)

Art. 7

(Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari)

1. Al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzato, per l'anno 2020, l'arruolamento eccezionale, a domanda, di militari dell'Esercito italiano in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria di personale:

a) n. 120 ufficiali medici, con il grado di tenente;
b) n. 200 sottufficiali infermieri, con il grado di maresciallo.

2. Possono essere arruolati, previo giudizio della competente commissione d'avanzamento, i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ad anni 45;

b) possesso della laurea magistrale in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera a), ovvero della laurea in infermieristica e della relativa abilitazione professionale, per il personale di cui al comma 1, lettera b);

c) non essere stati giudicati permanentemente non idonei al servizio militare;

d) non essere stati dimessi d'autorità da precedenti ferme nelle Forze armate;

e) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.

3. Le procedure di arruolamento di cui al presente articolo sono gestite tramite portale *on-line* sul sito internet del Ministero della difesa "www.difesa.it" e si concludono entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Il personale di cui al comma 1 non è fornito di rapporto d'impiego e presta servizio attivo per la durata della ferma. Ad esso è attribuito il trattamento giuridico e economico dei parigrado in servizio permanente.

5. Per la medesima finalità di cui al comma 1, è autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

6. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 13.749.052 per l'anno 2020 e a euro 5.661.374 per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo (copertura finale DTA).

Art. 8

(Assunzione urgente di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica presso le strutture sanitarie militari)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID 19, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale, tenuto conto dell'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di test patogeni rari, il Ministero della difesa, verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, può conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, fino a un massimo di sei unità di personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica.

2. Gli incarichi di cui al comma 1, sono conferiti previa selezione per titoli e colloquio orale mediante procedure comparative e hanno la durata di un anno e non sono rinnovabili.

3. Le attività professionali svolte ai sensi dei commi 1 e 2 costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 115.490 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede:

- per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle tre Forze armate di cui all'articolo 613 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

- per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, per le esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze Armate, inclusa l'Arma dei Carabinieri, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.

Art. 9

(Potenziamento delle strutture della Sanità militare)

1. Al fine fronteggiare le particolari esigenze emergenziali connesse all'epidemia da COVID-19, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di 34,6 milioni di euro per il potenziamento dei servizi sanitari militari e per l'acquisto di dispositivi medici e presidi sanitari mirati alla gestione dei casi urgenti e di biocontenimento.

2. Per l'anno 2020 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze è autorizzato alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, nel limite di spesa di 704.000 euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 35,304 milioni per l'anno 2020 di provvede ai sensi dell'articolo **XX (copertura finale)**.

Art. 10

(Potenziamento risorse umane dell'INAIL)

1. Con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo determinato della durata non superiore a sei mesi un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 12.513.474 euro per l'anno 2020 si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica mediante riprogrammazione delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6.444.440 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi **dell'articolo (copertura generale)**.

Art. 11

(Disposizioni urgenti per assicurare continuità alle attività assistenziali e di ricerca dell'Istituto Superiore di Sanità)

1. Per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19 è autorizzato ad assumere a tempo determinato, per il triennio 2020-2022, in deroga al piano triennale di attività ed alla percentuale di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, n. 30 unità di personale così suddivise:

- a) 5 unità di personale con qualifica di primo ricercatore/tecnologo, livello II;
- b) 20 unità di personale con qualifica di ricercatore/tecnologo, livello III;
- c) 5 unità di personale con qualifica di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca (CTER) livello VI.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 1.283.000 per l'anno 2020 e a euro 1.540.000 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 12

(Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario)

1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, verificata l'impossibilità di procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza.

Art. 13

(Deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007 n. 206 e successive modificazioni, è consentito l'esercizio temporaneo di qualifiche professionali sanitarie ai professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli

interessati presentano istanza corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza alle regioni e Province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.

Art. 14

(Ulteriori disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. La misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, non si applica ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori. I lavoratori di cui al precedente periodo sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19.

Art. 15

(Disposizioni straordinarie per l'autorizzazione alla produzione di mascherine chirurgiche)

1. Per la gestione dell'emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre mascherine chirurgiche in deroga alle vigenti norme.
2. In coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari.
3. Le aziende produttrici che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 1, devono inviare all'Istituto superiore di sanità autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiarano quali sono le caratteristiche tecniche delle mascherine e che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici devono altresì trasmettere all'Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine oggetto della stessa.
4. L'istituto superiore di sanità, nel termine di 2 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel comma 3, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine alle norme vigenti.
5. Qualora all'esito della valutazione di cui al comma 4 le mascherine risultassero non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore cessa immediatamente la produzione.

Art. 16

(Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.
2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale, sotto la propria responsabilità, sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Art. 17

(Rifinanziamento fondi)

1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 1.150 milioni di euro per l'anno 2020. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti dei rispettivi servizi sanitari regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, all'apertura di un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2019. Ciascuna regione è

tenuta a redigere un apposito Programma operativo per la gestione dell'emergenza Covid-19 da approvarsi da parte del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e da monitorarsi da parte dei predetti Ministeri congiuntamente.

2. In considerazione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, per le verifiche dell'equilibrio economico del Servizio sanitario nazionale relative all'anno 2019, per l'anno 2020 il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è differito al 31 maggio e, conseguentemente, il termine del 31 maggio è differito al 30 giugno.

3. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, per l'anno 2020 il fondo di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 1,5 miliardi di euro.

Titolo II **Misure a sostegno del lavoro**

Capo I

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale

Art. 18

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, , nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, **fatta salva l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che possono essere svolti in via telematica**. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, **secondo periodo**, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. I Fondi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. Gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione sono a carico del bilancio dello Stato nel limite di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e sono trasferiti ai rispettivi Fondi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

8. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi **da 1 a 5 e di cui all'articolo 3** sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a **1.347,1** milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è

stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande

Art. 19

(Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria)

1. Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale ai sensi dell'articolo 1 e per un periodo non superiore a nove settimane. **La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso**. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è subordinata **alla sospensione** degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 1 non è conteggiato ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.
5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
6. **All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020 le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla sospensione".**

Art. 20

(Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

1. I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario ai sensi dell'articolo 1 per un periodo non superiore a nove settimane. **La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso**. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8.
4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Art. 21**(Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga)**

1. Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti**, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.
2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.
3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. **Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.**
4. I trattamenti di cui al presente articolo sono concessi con decreto delle regioni **e delle province autonome** interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni **e delle province autonome**, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le domande sono presentate alla regione **e alle province autonome**, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle **province autonome** interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.
- 5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.**
6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, primo periodo. Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
7. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 15 e 17 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Capo II**Norme speciali in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori****Art. 22****(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19)**

1. Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici** giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al **50 per cento** della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

2. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui al comma 1 con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.
3. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per il periodo di cui al comma 1, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
4. La fruizione del congedo di cui al presente articolo è **riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni**, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa **o altro genitore disoccupato o non lavoratore**.
5. Ferma restando **l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 6**, il limite di età di cui ai commi 1 e 3 non si applica in riferimento ai figli con **disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1**, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
6. Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
7. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari.
8. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla prestazione di cui ai commi 1 e 3 e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
9. **Le modalità operative per accedere al congedo di cui ai commi 1 e 2 ovvero al bonus di cui al comma 8 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.** Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al comma 10, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
10. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

Art. 23

(Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104)

1. Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto nel limite massimo di 553,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

Art. 24***(Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19)***

1. A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
2. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
3. Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto dall'articolo 5, comma 8 in alternativa alla prestazione di cui al comma 1, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 euro.
4. Ai fini dell'accesso al bonus di cui al comma 3, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al comma 5, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
5. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite complessivo di **30** milioni di euro annui per l'anno 2020.

Art. 25***(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)***

1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
2. Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
3. Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 2 da parte dell'operatore di sanità pubblica.
4. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, gli stessi enti previdenziali in considerazione ulteriori domande
5. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

Art. 26***(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)***

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata

di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 27

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 28

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 86,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 29

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

1. Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 330 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri si provvede a valere su risorse MEF.

Art. 30

(Incumulabilità tra indennità)

1. Le indennità di cui agli articoli **26, 27, 28, 29 e 37** non sono tra esse cumulabili.

Art. 31***(Proroga del termine di presentazione delle domande di disoccupazione agricola nell'anno 2020)***

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, ovunque residenti o domiciliati sul territorio nazionale, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è prorogato, solo per le domande in competenza 2019, al giorno 1° giugno 2020.

Art. 32***(Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL)***

1. Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza previsti dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni.

2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.

3. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo n. 22 del 2015, nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, di cui all'articolo 10, comma 1, e di cui all'articolo 15, comma 12, del medesimo decreto legislativo.

Art. 33***(Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale)***

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.

2. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, e per le medesime materie ivi indicate, i termini di prescrizione.

Art. 34***(Disposizioni in materia di terzo settore)***

1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Art. 35***(Disposizioni in materia di patronati)***

1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono:

a) in deroga all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, attuativo della legge 30 marzo 2001 n. 152, acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio

in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;

b) in deroga all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008 n. 193, approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;

c) in deroga ai termini previsti rispettivamente alle lettere b) e c) del comma 1, dell'articolo 14, della legge 30 marzo 2001, n.152, entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Art. 36

(Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

Art. 37

(Indennità lavoratori dello spettacolo)

1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità una tantum pari a 500 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 40,5 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Art. 38

(Diritto di precedenza lavoro agile)

1. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Art. 39***(Sospensione delle misure di condizionalità)***

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e per i beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli adempimenti relativi agli obblighi di cui all'articolo 7 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Art. 40***(Sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione)***

1. Sono sospese **fino al 1 giugno 2020** le attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps nonché l'efficacia dei decreti di costituzione e ricostituzione dei Comitati.
2. Le integrazioni salariali di competenza dei Fondi di solidarietà bilaterali ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono concesse dai Commissari di cui al comma 3, secondo le funzioni attribuite dalla legge ai Comitati medesimi.
3. **Sino al 1 giugno 2020** i Presidenti dei Comitati amministratori dei Fondi di solidarietà bilaterali, già costituiti, sono nominati Commissari dei rispettivi Fondi.

Art. 41***(Disposizioni INAIL)***

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al **..... 2020**, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del D.P.R. n.1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
2. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Art. 42***(Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari)***

1. Allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus, l'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di cui all'art.11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81.

2. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e di potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2020, con corrispondente incremento della dotazione organica, un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con qualifica di dirigente medico di primo livello nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro.

3. Le conseguenti assunzioni di personale hanno effetto in misura pari al 50 per cento di esse, a decorrere dal 1° novembre 2020 e, per il restante 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2022. Ai relativi oneri, pari a euro 821.126 per l'anno 2020, 4.926.759 per l'anno 2021, 9.853.517 a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 422.920 per l'anno 2020, euro 2.537.523 per l'anno 2021 e euro 4.926.759 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

4. Per le medesime finalità di cui al decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, anche quale soggetto attuatore degli interventi di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, è autorizzato ad acquisire un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri con le medesime modalità di cui all'articolo 1 del predetto decreto legge, conferendo incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi **non** prorogabili, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo **9, comma 28**, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

5. Alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 10.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell'Istituto, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali.

Art. 43

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 200 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.

Art. 44

(Disposizioni in materia di personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico)

1. Al fine di garantire la continuità delle attività indifferibili per l'esecuzione di lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale, le abilitazioni già in possesso del relativo personale conservano la loro validità fino al 30 aprile 2020, anche nei casi di temporanea impossibilità ad effettuare i moduli di aggiornamento pratico.

2. Resta fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare la formazione per l'aggiornamento teorico, anche a distanza nel rispetto delle misure di contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 45

(Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le

procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.

Art. 46

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

1. Sull'intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, nonché nei centri di riabilitazione estensiva ambulatoriali e similari. l'attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino al permanere di rischio sanitario. L'Azienda sanitaria locale, può, d'accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari di cui al comma 1, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, ove la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al comma precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissione o di esclusione dalle medesime.

2. All'art. 9 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 è aggiunto dopo il comma 2, il seguente:

“2- bis. Le prestazioni sanitarie di essenziale necessità, ancorchè non sia previsto che possano essere effettuate a distanza, si intendono autorizzate, ai fini del rimborso della spesa, per tutta la durata dello stato di emergenza.”

3. I datori di lavoro, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, sono tenuti ad autorizzare la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 ai lavoratori dipendenti che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità ospitata in uno dei centri di cui al comma 1. Qualora il familiare con disabilità sia un minore la modalità di lavoro agile non può essere rifiutata, salvo che questo sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, l'assenza dal posto di lavoro, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità è causa di forza maggiore e nell'ambito del rapporto di lavoro non può essere considerata inadempimento o violazione del rapporto di fiducia, a condizione che sia preventivamente comunicata che sia documentabile l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, su tutto il territorio nazionale, e per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992 è di giorni 10 (dieci).

6. La fruizione dei congedi di cui all'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per tutta la durata dell'emergenza salvo diverse successive previsioni, è estesa ai lavoratori in possesso di riconoscimento con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale che attesti maggiore rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della medesima legge n. 104 del 1992. Dall'entrata in vigore del presente decreto e per tutta la durata dello stato di emergenza, salvo diverse successive previsioni, la fruizione di tali congedi avviene in deroga al vigente limite dei due anni.

Art. 47

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono,

tenuto conto del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, anche se dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi.

Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

Titolo III

Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

Art. 48

(Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si applicano le seguenti misure:
 - a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
 - b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro;
 - c) sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
 - d) le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l'operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell'innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell'80 per cento in garanzia diretta e del 90 per cento in riassicurazione;
 - e) per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

- f) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a euro 100.000, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
- g) la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017 è dovuta esclusivamente per le operazioni che superino, in relazione al soggetto richiedente, la soglia individuata dal Consiglio di gestione e riferita al rapporto tra il numero delle operazioni complessivamente ammesse alla garanzia del Fondo e non perfezionate nel corso dell'anno 2019 e il totale delle operazioni ammesse alla garanzia del Fondo nello stesso anno 2019;
- h) per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
- i) per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;
- j) le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito per determinati settori economici o filiere d'impresa;
- k) sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo.
2. All'articolo 11, comma 5, del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole "organismi pubblici" sono inserite le parole "e privati".
3. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di minibond, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.
4. Per le finalità di cui al comma 1 al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1000 milioni di euro per l'anno 2020.

Art. 49

(Modifiche alla disciplina FIR)

1. All'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Al comma 496 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All'azionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »;
- b) Al comma 497 aggiungere dopo le parole: « comma 499 » le seguenti: « All'obbligazionista, in attesa della predisposizione del piano di riparto, può essere corrisposto un anticipo nel limite massimo del 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio »;
2. All'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160 le parole: "18 aprile 2020" sono sostituite con le seguenti: "18 giugno 2020".

Art. 50

(Misure per il contenimento dei costi per le PMI della garanzia dei confidi di cui all'art. 112 del TUB)

1. I contributi annui e le altre somme corrisposte, ad eccezione di quelle a titolo di sanzione, dai confidi all'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono deducibili

dai contributi previsti al comma 22 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 si applicano altresì agli Organismi di cui agli articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Art. 51

(Attuazione dell'articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II))

1. All'articolo 36-septies del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. A decorrere dall'esercizio 2019, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 36-octies, comma 1, l'aumento di cui al comma 8 è applicato quando la differenza descritta al medesimo comma sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi gli 85 punti base.”

Art. 52

(Misure per il credito all'esportazione)

1. Al fine di sostenere per l'anno 2020 il credito all'esportazione nel settore turistico interessato dall'impatto dell'emergenza sanitaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE Spa, di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per operazioni nel settore crocieristico, deliberate da SACE Spa entro la data di entrata in vigore del presente decreto, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

2. La garanzia dello Stato è rilasciata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE Spa, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 novembre 2014, tenuto conto della dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 53

(Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparri”)

1. Per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:

- a. l'ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus;
- b. Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

2. Il comma 478, dell'articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:

“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.”.

3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma 1 e dell'art. 26 del decreto legge n. 9/2020.

4. Per le finalità di cui sopra al Fondo di cui all'articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007 sono assegnati 500 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al DM 132/2010.

Art. 54**(Misure di sostegno finanziario alle imprese)**

L'articolo 44-bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

Art. 44-bis

1. Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti a norma del comma 5, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del **testo unico delle imposte sui redditi, di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. **Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del predetto testo unico.** Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui al presente comma possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Ai fini del presente articolo, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti, per il cedente:

- a) non sono computabili in diminuzione dei redditi imponibili le perdite di cui all'articolo 84 del **testo unico delle imposte sui redditi**, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo;
- b) non sono deducibili né fruibili tramite credito d'imposta le eccedenze del rendimento nozionale rispetto al reddito complessivo di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alle attività per imposte anticipate complessivamente trasformabili in credito d'imposta ai sensi del presente articolo.

2. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. Ai fini dell'applicazione del citato articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2016, nell'ammontare delle attività per imposte anticipate sono comprese anche le attività per imposte anticipate trasformabili in crediti d'imposta ai sensi del presente articolo nonché i crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle predette attività per imposte anticipate.

4. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

5. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

7. PREVISIONE SULLO STANZIAMENTO**Art. 55*****(Misure di sostegno finanziario alle piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)***

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione – in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia – delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- a) per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3. La comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000 di aver subito una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

4. Possono beneficiare delle misure di cui al comma 2 le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditori.

5. Ai fini del presente articolo, si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia.

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La sezione speciale, con una dotazione di **1730 milioni di euro**, garantisce:

- a) per un importo pari al 33 per cento i maggiori utilizzi, alla data del 30 settembre 2020, rispetto all'importo utilizzato alla data di pubblicazione del presente decreto dei prestiti di cui al comma 2, lettera a);
- b) per un importo pari al 33 per cento i prestiti e gli altri finanziamenti la cui scadenza è prorogata ai sensi del comma 2, lettera b);
- c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi, in tutto o in parte, di soggetti terzi, le operazioni di cui al comma 2, lettera a), b) e c) sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario nonché con riferimento a finanziamenti agevolati previa comunicazione all'ente incentivante che entro 15 giorni può provvedere a fornire le eventuali integrazioni alle modalità operative.

7. La garanzia della sezione speciale Fondo di cui al comma 6 ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 6. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura

del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

8. L'escussione della garanzia può essere richiesta dagli intermediari a se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 2, le procedure esecutive in relazione a: (i) l'inadempimento totale o parziale delle esposizioni di cui al comma 2, lettera a); (ii) il mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per capitale e interessi relative ai prestiti prorogati ai sensi del comma 2, lettera b); (iii) l'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 2, lettera c). In tal caso, gli intermediari possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. Per la fattispecie di cui al comma 2, lettera c), la garanzia è attivabile, con i medesimi presupposti di cui sopra, nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 settembre 2020. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

9. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore della banca, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 6 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 8.

10. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

11. La garanzia prevista del presente articolo opera in conformità all'autorizzazione della Commissione europea prevista ai sensi all'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto – legge possono essere integrate le disposizioni operative del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 56

(Supporto alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica mediante meccanismi di garanzia)

1. Al fine di supportare la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da "Covid-19", le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati con decreto ministeriale ai sensi del comma 2 del presente articolo, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta, è a prima domanda, orientata a parametri di mercato, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1 e la relativa procedura di escussione e sono individuati i settori nei quali operano le imprese di cui al comma 1, assicurando comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del comma 1 con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La gestione del Fondo può essere affidata a società a capitale interamente pubblico ai sensi dell'art. 19 comma 5 del DL78/2009. La dotazione del fondo, sul quale sono versate le commissioni che CDP paga per l'accesso alla garanzia, può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

Titolo IV
Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese

Art. 57

(Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, al comma 1, lettera a), le parole "24 e 29" sono sostituite da "e 24";
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, si applicano anche ai seguenti soggetti:
 - a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
 - b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
 - c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
 - d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
 - e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
 - f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
 - g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
 - h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
 - i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
 - l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
 - m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
 - n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
 - o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
 - p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
 - q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
3. Per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2, i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020 sono sospesi.
4. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
5. Le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui al comma 2, lettera a), applicano la sospensione di cui al medesimo comma fino al 31 maggio 2020. I versamenti sospesi ai sensi del periodo precedente sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Art. 58

(Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi)

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra

l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

2. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:

a) relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) relativi all'imposta sul valore aggiunto;

c) relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

5. Gli adempimenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

6. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 59

(Rimessione in termini per i versamenti)

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020

Art. 60

(Premio ai lavoratori dipendenti)

1. Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

2. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 riconoscono, in via automatica, l'incentivo di cui al comma 1 a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

3. I sostituti d'imposta di cui al comma 2 compensano l'incentivo erogato mediante l'istituto di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,

Art. 61***(Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro)***

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ...

Art. 62***(Credito d'imposta per botteghe e negozi)***

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
2. Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in ... milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ...

Art. 63***(Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)***

1. Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
2. Per le erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al comma 2 sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessivi euro ... per l'anno 2020, si provvede ...

Art. 64***(Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)***

1. Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Per il medesimo periodo, è, altresì, sospeso il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, per la regolarizzazione delle istanze di interpello di cui al periodo precedente. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. In relazione alle istanze di interpello di cui al comma precedente, presentate nel periodo di sospensione, i termini per la risposta previsti dalle relative disposizioni, nonché il termine previsto per la loro

regolarizzazione, come stabilito dall'articolo 3 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

3. Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Art. 65

(Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

3. E' differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 di cui all'articolo 3, commi 2, lettera b), e 23, e all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, nonché all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. In considerazione delle previsioni contenute nei commi 1 e 2 del presente articolo, e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.

Art. 66

(Proroga versamenti nel settore dei giochi)

1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 29 maggio e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

2. A seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. e ii. a decorrere dal mese di marzo e per tutto il periodo di sospensione dell'attività.

3. I termini previsti dall'articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dagli articoli 20, 24, 25 e 27 del decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 sono prorogati di 6 mesi.

4. Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione, pari ad euro XXXX per l'anno 2020, si provvede mediante XXXXXX.

Art. 67

(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19, sono incrementate di otto milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Art. 68

(Menzione per la rinuncia alle sospensioni)

1. I contribuenti i quali, non avvalendosi di una o più tra le sospensioni di versamenti previste dal presente titolo e dall'articolo 36, effettuano alcuno dei versamenti sospesi, possono chiedere che del versamento effettuato sia data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Titolo V

Ulteriori disposizioni

Testo provvisorio e riservato

15.3.2020 ore 13

Capo IV)

(Ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Civ-19)

Art. 68

(Fondo promozione integrata: campagna di comunicazione, integrazione fondo made in Italy e fondo cultura all'estero, cofinanziamenti a fondo perduto per internazionalizzazione PMI)

1. Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il fondo da ripartire denominato "Fondo per la promozione integrata", con una dotazione iniziale di xxx milioni di euro per l'anno 2020, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

- a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all'estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti;
- c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2000, n. 165, mediante la stipula di apposite convenzioni;
- d) costituzione, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, secondo criteri e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

e) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell'applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".

2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonché a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:

a) i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi, con modalità definite mediante convenzione, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

Relazione illustrativa

Comma 1. La disposizione istituisce un fondo da ripartire per la promozione integrata presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di potenziare gli strumenti di promozione e di sostegno all'internazionalizzazione delle varie componenti del sistema Paese, tra i quali si segnalano il piano straordinario di sostegno al made in Italy realizzato tramite l'ICE (articolo 30, DL n. 133/2014), il piano straordinario per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero (articolo 1, comma 587, della legge di bilancio 2017), le dotazioni delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari all'estero (capitolo 1613 dello stato di previsione del MAECI), i capitoli dell'azione "promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero" dello stato di previsione del MAECI (tra cui il 2761, assegni agli istituti italiani di cultura all'estero), nonché "internazionalizzazione del sistema produttivo e cooperazione scientifica e tecnologica in ambito internazionale" dello stato di previsione del MAECI mediante i quali sono state realizzate le iniziative di cooperazione integrata culturale, scientifica, tecnologica ed economico-commerciale di pertinenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Comma 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché per quelli inclusi nel Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia di cui all'art. 30 del D.L. n. 133 del 2014, fino al 31 dicembre 2020, i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; inoltre, il Maeci e l'ICE-Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia.

Relazione illustrativa

MANCA RT

Art. 69

(Sedute in videoconferenza dei consigli e delle giunte comunali, degli organi di governo di province e città metropolitane, dei consigli e delle giunte regionali)

1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati rispettivamente dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e siano presenti nello stesso luogo il presidente della riunione e il segretario comunale. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome in assenza di una diversa regolamentazione da parte delle leggi regionali e provinciali.

2. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.

Relazione illustrativa

La norma in esame mira a consentire – temporaneamente durante il permanere dello stato di emergenza - lo svolgimento in videoconferenza delle sedute delle giunte e dei consigli comunali e regionali e degli organi di

governo delle province e delle città metropolitane, in tutti i comuni che non abbiano regolamentato tale modalità di svolgimento, evidentemente utile per il contenimento del rischio di contagio da COVID-19.

La disposizione lascia ampia autonomia all'ente locale di disciplinare lo svolgimento della videoconferenza, con atto del presidente del consiglio (ove previsto dalla vigente normativa) o del sindaco, che fissi criteri volti ad assicurarne la regolarità e la trasparenza, nel rispetto di requisiti minimi fissati dalla norma (identificazione certa dei partecipanti e contestuale presenza nello stesso luogo del presidente della riunione e del segretario comunale, al fine di consentire l'immediata redazione e sottoscrizione del relativo verbale).

Le modalità procedurali previste ricalcano un modello già adottato da numerosi regolamenti comunali, nonché nella prassi delle società private.

Relazione tecnica

L'applicazione della disposizione ha luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 70

(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della carriera prefettizia e del personale dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno)

1. Ai fini dello svolgimento, da parte delle Forze di polizia e delle Forze armate, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

2. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali delle Forze di polizia e delle Forze armate, al fine di consentire la sanificazione e la disinfezione straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, nonché assicurare l'adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale e l'idoneo equipaggiamento al relativo personale impiegato, è autorizzata la spesa complessiva di euro 20.717.122 per l'anno 2020, di cui euro 17.987.122 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi e per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, ed euro 2.730.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo.

3. Al fine di garantire lo svolgimento di compiti demandati al del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e la sicurezza del personale impiegato, per la stessa durata di cui al comma 1, è autorizzata, per l'anno 2020, la spesa complessiva di euro 5.973.600, di cui euro 2.973.600 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario e per i richiami del personale volontario e di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico, per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e i dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio, nonché per l'acquisto di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile.

4. Al fine di assicurare l'azione del Ministero dell'interno, anche nell'articolazione territoriale delle Prefetture - U.t.G., e lo svolgimento dei compiti ad esso demandati in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, per il periodo di ulteriori 90 giorni a decorrere dalla scadenza del periodo indicato nell'articolo 22, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, la spesa complessiva di euro 6.703.500 di cui euro 3.049.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, euro 1.833.000,00 per spese di personale da inviare in missione, euro 821.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale ed euro 1.000.000 per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile. La spesa per missioni è disposta in deroga al limite di cui all'art. 6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, al fine di assicurare la sostituzione temporanea del personale in servizio presso le Prefetture - U.t.G.

5. Al fine di assicurare, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 1 aprile 1981, n. 121.

6. In relazione alla attuazione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13, al fine di garantire la migliore applicazione delle correlate misure precauzionali attraverso la piena efficienza operativa delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo,

assicurando l'immediato supporto e la più rapida copertura di posti vacanti in organico, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, il corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale - "Concorsi ed Esami", numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione ha, in via straordinaria, la durata di un anno e si articola in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo che viene svolto presso le Prefetture-U.t.g. dei luoghi di residenza. Al semestre di tirocinio operativo non si applicano i provvedimenti di sospensione delle attività didattico-formative. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, sentito il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le modalità di valutazione dei partecipanti al corso di formazione di cui al decreto ministeriale 13 luglio 2002, n. 196, sono adeguate al corso di cui al presente articolo. L'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto. La posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale. La disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, limitatamente alla previsione del requisito del tirocinio operativo di durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'amministrazione dell'interno per il passaggio alla qualifica di viceprefetto non si applica ai funzionari di cui alla presente disposizione.

7. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, ~~pari a euro 111.444.658, di cui 108.931.700 per l'anno 2020 e 2.512.958 per l'anno 2021~~, si provvede mediante quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Relazione illustrativa

In considerazione dell'estensione a tutto il territorio nazionale, disposta dal d.P.C.M. del 9 marzo u.s., delle stringenti misure connesse alle esigenze di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si rende necessario assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale delle Forze di polizia nonché del personale medico e paramedico delle Forze armate e del personale militare impiegato in sala operativa. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di euro 59.938.776,00 per l'anno 2020, di cui euro 34.380.936 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 25.557.840 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale **(comma 1)**.

Al fine di garantire la salubrità degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate e la piena operatività del relativo personale in condizioni di sicurezza, in relazione al peculiare livello di esposizione al rischio che caratterizza maggiormente, in questa fase di emergenza nazionale, lo svolgimento dei delicati e necessitati compiti istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riguardo all'attività di controllo, su scala nazionale, dell'osservanza delle prescrizioni adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è autorizzata la spesa di euro 20.717.122, di cui euro 17.987.122 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei mezzi nella disponibilità del medesimo personale e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ed euro 2.730.000 per l'acquisto di equipaggiamento operativo **(comma 2)**.

Sul versante del soccorso pubblico si pongono analoghe esigenze, connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19, che stanno comportando uno straordinario impegno per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che svolge le attività di soccorso tecnico urgente e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto biocontenimento nelle zone più interessate dal contagio, mediante l'impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all'ordinario dispositivo di soccorso.

Si rende, pertanto, necessario **(comma 3)** assicurare le idonee risorse finanziarie per la copertura delle spese conseguenti all'accresciuto impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche al fine di garantire la piena operatività dello stesso in condizioni di sicurezza.

Il **comma 4** riguarda l'Amministrazione civile dell'interno, anche nella sua articolazione territoriale (Prefetture-UTG), per garantire le attività demandate ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente attualmente in servizio. L'esigenza, sebbene in modo differenziato, riguarda il dispositivo territoriale sul tutto il territorio nazionale, nonché gli Uffici centrali. Viene pertanto autorizzata, per un periodo di ulteriori 90 giorni, la spesa per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario, per oneri di missione, per oneri sanitari, di pulizia e di igiene nonché per acquisti di prodotti e licenze informatiche per il lavoro agile, al fine di garantire, da un lato, il contenimento della diffusione dell'agente patogeno, evitando

la massiccia presenza di personale negli uffici e sui mezzi di trasporto pubblico e assicurando, dall'altro, la funzionalità dell'Amministrazione con ogni strumento disponibile. Gli incrementi di cui al comma 4 sono disposti in deroga al limite di cui all'art.6, comma 12, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122 in materia di spese per missioni.

Il **comma 5** è finalizzato a prevedere idonee risorse finanziarie per la copertura degli oneri conseguenti all'accresciuto impegno del personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso gli Uffici Centrali del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, le Questure e le articolazioni territoriali del predetto Dipartimento di P.S. e gli Uffici di Gabinetto-Cifra e lotta alla criminalità organizzata delle Prefetture UTG. Conseguentemente, l'intervento mira ad autorizzare la spesa complessiva, per l'anno 2020, di euro 2.081.050, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale sopra citato, per un periodo di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il **comma 6** prevede, in via straordinaria, la riduzione da due anni ad un anno del corso di formazione iniziale della carriera prefettizia avviato a seguito del Concorso pubblico indetto con decreto ministeriale 28 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a Serie Speciale – “Concorsi ed Esami”, numero 49 del 30 giugno 2017, in svolgimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

L'articolazione del corso di che trattasi, frequentato da 95 consiglieri, è modulata in due semestri, il primo dei quali di formazione teorico-pratica, il secondo di tirocinio operativo presso la Prefettura del luogo di residenza; è, altresì, stabilito, che quest'ultimo non è sottoposto alle misure di sospensione delle attività didattico-formative, in linea con esclusioni già individuate nelle citate misure attualmente vigenti.

Con tale disposizione si persegue un duplice obiettivo: assicurare l'immediato supporto dei tirocinanti alle Prefetture-U.t.g. che, allo stato attuale, sostengono, oltre agli ordinari compiti istituzionali, le maggiori attività demandate dalle disposizioni concernenti il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19; anticipare la copertura di parte dei numerosi posti vacanti la quale, in assenza di questo intervento non potrebbe avvenire prima dell'autunno 2021. A quest'ultimo riguardo rileva, infatti, anche l'importanza di consentire la piena assunzione delle funzioni da parte del citato personale nella fase che sarà, plausibilmente, del post-emergenza, e nella quale, terminata la misura della sospensione dei termini dei procedimenti, le Prefetture dovranno sostenere, oltre all'attività ordinaria, i procedimenti ai quali si sono potute applicare le norme sulla sospensione dei termini.

Va, peraltro, evidenziato che i ricordati carichi di lavoro incidono su Uffici periferici che, in molti casi, registrano una grave carenza nella dotazione organica dei viceprefetti aggiunti in servizio, con una carenza complessiva a livello periferico pari a circa il 36% della relativa consistenza organica, nonostante le recenti riduzioni della rispettiva dotazione organica attuate con il D.P.C.M. n.78/2019.

Ai fini di cui sopra, la disposizione deroga alla disciplina di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139 (Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266) che prevedono, rispettivamente, che la durata del corso è ordinariamente di due anni e che, per il passaggio alla qualifica di viceprefetto, è necessario aver svolto il tirocinio operativo della durata di nove mesi presso le strutture centrali dell'Amministrazione.

Inoltre, si stabilisce che i criteri e le modalità di valutazione dei partecipanti al termine del corso di formazione sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, sentito con il Presidente della Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che l'esito favorevole della valutazione comporta il superamento del periodo di prova e l'inquadramento nella qualifica di viceprefetto aggiunto e che la posizione in ruolo sarà determinata sulla base della media tra il punteggio conseguito nel concorso di accesso ed il giudizio conseguito nella valutazione finale.

Il **comma 7** reca la copertura finanziaria, mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Relazione tecnica

COMMI 1-4. In relazione all'emergenza sanitaria in atto, si compendiano di seguito e nella tabella allegata gli oneri per lo svolgimento dei compiti attribuiti alle Forze di polizia, alle Forze armate, al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed alle Prefetture – U.t.G. in relazione all'emergenza sanitaria in atto: le esigenze riguardano costi di personale e spese per acquisto di equipaggiamento e materiali.

Gli oneri sono calcolati su un periodo di 90 giorni: alcune acquisizioni costituiscono invece spese una tantum.

Alla copertura dei predetti oneri si provvede mediante una quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Più in dettaglio gli oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

Spese per lo straordinario e per gli altri oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate

Nella prima fase, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso connesse all'emergenza sono state movimentate circa 1.000 unità delle Forze di polizia tra personale dei reparti territoriali e personale inviato in aggregazione da altre sedi impiegati nella zona cinturata e nelle restanti regioni del Nord.

Nell'attuale fase, considerato che l'area soggetta ai controlli delle Forze dell'Ordine riguarderà l'intero territorio nazionale, è ragionevole ipotizzare un impiego di simili proporzioni oltre che per il Nord anche per il Centro, per il Sud e per le Isole, potendosi quantificare prudenzialmente in **4.000 unità il contingente delle Forze di Polizia** impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica in atto.

Il personale inviato in aggregazione da altre sedi e impiegato in servizi di ordine pubblico fuori sede può essere individuato in almeno l'80% delle unità complessivamente impiegate, mentre il restante 20% sarà individuato nei reparti territoriali.

Per la quantificazione degli oneri per lavoro straordinario si è tenuto conto di n. 4 ore giornaliere pro-capite per un totale di 120 ore mensili, comprensive di 50 ore liquidate per i normali servizi di istituto.

Risulta pertanto necessario integrare per ciascun operatore delle Forze di Polizia impiegato n. 70 ore ulteriori di media pro-capite mensile.

L'elevato numero degli appartenenti alle Forze di Polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro straordinario, viene ipotizzata un costo medio orario pro-capite di € 19,79.

La stima dei costi assume in considerazione, pertanto, le seguenti variabili:

- Periodo considerato	n. 90 giorni
- Unità impiegate	n. 4.000
- Unità in aggregazione	n. 3.200
- Unità reparti territoriali	n. 800
- Numero ore da liquidare pro-capite mensili	n. 70 ore
- Importo orario	€ 19,79
- indennità giornaliera di O.P. fuori sede (art. 10, d.P.R. n. 164/2002)	€ 29,43
- indennità giornaliera di O.P. in sede (d.P.R. n. 164/2002)	€ 17,25
- un pasto giornaliero (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)	€ 20,00
- pernottamento (media pro-capite d.P.R. n. 164/2002)	€ 30,00

La quantificazione degli oneri può così essere riassunta:

- <u>A) Lavoro straordinario:</u>		
n. 70 ore pro-capite x n. 4.000 unità x mesi 3 x € 19,79	€	16.623.600,00
- <u>B) Ordine pubblico fuori sede:</u>		
n. 3.200 unità giornaliera x € 29,43 x giorni 90	€	8.475.840,00
- <u>C) Ordine pubblico in sede:</u>		
n. 800 unità giornaliera x € 17,25 x giorni 90	€	1.242.000,00
- <u>D) Vettovagliamento per servizi di O.P. in sede e fuori sede:</u>		
n. 1 pasto giornaliero x 4.000 unità x giorni 90 x € 20 al pasto	€	7.200.000,00
- <u>E) Pernottamento:</u>		
n. 3.200 unità x € 30,00 giornaliero x giorni 90	€	8.640.000,00

Inoltre, con riferimento alle prestazioni di lavoro straordinario, la disposizione di cui al primo comma destina ulteriori 16 milioni di euro - che si aggiungono ai 16.623.600 preventivati per il contingente di 4.000 unità delle Forze di polizia impiegato nelle attività di ordine pubblico, controllo del territorio e pubblico soccorso riconnesse all'emergenza epidemiologica in atto - alla maggiore operatività, valutata in considerazione dell'attuale andamento del contagio da COVID-19, del personale delle Forze di polizia non ricompreso nel

RIEPILOGO COMPLESSIVO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Lavoro straordinario personale di rinforzo	16.623.600,00
B	Lavoro straordinario personale territoriale	16.000.000,00
B	Ordine Pubblico fuori sede	8.475.840,00
C	Ordine Pubblico in sede	1.242.000,00
D	Vettovagliamento	7.200.000,00
E	Pernottamento	8.640.000,00
F	Personale medico e di sala operativa FF.AA.	1.757.335,69
Totale		59.938.775,69

Al **comma 2**, invece, è prevista un'autorizzazione di spesa pari a euro 20.717.122, necessaria a coprire il fabbisogno igienico-sanitario e tecnico-logistico complessivamente stimato, dalle competenti articolazioni tecniche, per il Comparto Sicurezza e Difesa, a fronte della peculiare esposizione a rischio connessa al maggiore impegno richiesto su tutto il territorio nazionale a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché a vigilanza del rispetto delle rigorose prescrizioni imposte con i d.P.C.M. attuativi del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Più in dettaglio tali oneri, distinti per tipologia di spesa per ciascuna Forza di polizia impiegata e per la Difesa, sono così motivati:

1. POLIZIA DI STATO**1.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale**

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Polizia di Stato (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani):
€ 2.721.040
- subtotale € 5.372.840**

1.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici):

€ 1.315.000

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA POLIZIA DI STATO

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale	€ 5.372.840
B	Spese per l'operatività del personale	€ 1.315.000

Totale	€ 6.687.840
---------------	--------------------

2. ARMA DEI CARABINIERI:

2.A Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale dell'Arma (mascherine, guanti, termometri per tutti gli operatori impiegati nelle zone del contagio etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti su tutto il territorio nazionale:
€ 2.100.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19:
€ 551.800,00
 - Dispositivi di protezione individuale (mascherine monouso, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, misuratori di temperatura corporea):
€ 3.007.482,00
- subtotale € 5.659.282,00**

2.B Spese per l'operatività del personale (caschi con visiera, abbigliamento operativo, guanti tattici): € **1.315.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER L'ARMA DEI CARABINIERI

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A	Spese sanitarie, pulizia e igiene	5.659.282
B	Spese per l'operatività del personale	1.315.000
Totale		6.974.282

3. GUARDIA DI FINANZA

3.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale della Guardia di finanza impiegati nelle attività di servizio connesse nell'emergenza epidemiologica in atto (mascherine, guanti, occhiali protettivi e tute monouso), nonché alla pulizia e alla disinfestazione degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti su tutto il territorio nazionale
€ 2.000.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19):
€ 600.000,00
 - Acquisto dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.):
€ 500.000,00
- subtotale € 3.100.000,00**

3.B Spese per l'operatività del personale

- Abbigliamento operativo € **100.000,00**

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER LA GUARDIA DI FINANZA

lettera	Tipologia di spesa	Importo
A)	Spese sanitarie e per l'operatività del personale	3.100.000

C)	Spese per l'operatività del personale	100.000
Totale		3.200.000

4. FORZE ARMATE:

4.A Spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili ai dispositivi di protezione individuali forniti al personale militare (mascherine, guanti, etc), nonché alla pulizia e alla disinfestazione delle caserme, degli ambienti e dei mezzi su tutto il territorio nazionale:

- Pulizia, sanificazione e disinfezione delle caserme e degli ambienti su tutto il territorio nazionale: € 2.100.000,00
 - Pulizia e sanificazione dei veicoli di ogni tipologia impiegati per lo svolgimento dei compiti di istituto connessi all'emergenza epidemiologica in atto da COVID-19: € 540.000,00
 - Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani ecc.): € 1.215.000,00
- TOTALE € 3.855.000,00**

5 CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

5.A Spese di personale

Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all'emergenza in atto con una squadra di 5 unità, alla quale si aggiunge un nucleo di specialisti NBCR per il contrasto del rischio biologico composto da n. 3 unità, per 6 regioni, che opereranno in regime di lavoro straordinario.

Sono previste risorse aggiuntive per il richiamo di vigili volontari in sostituzione di personale già risultato positivo ai test e sottoposto a isolamento. Ad oggi, circa 100 unità risultano in stato di isolamento o in sorveglianza sanitaria passiva si rende necessario il richiamo di 200 vigili volontari per novanta giorni.

Il fabbisogno è stato quantificato per assicurare un servizio h24 mensile. Nel dettaglio le spese sono le seguenti:

Oneri per compenso per lavoro straordinario:

- 5 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora € 1.296.000,00
- 3 unità x 24 ore x 6 regioni x 90 giorni x 20 euro ora € 777.600,00

L'importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell'ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio.

Onere per richiami di personale volontario VVF:

- 200 unità x 1.500 euro mensili € 900.000,00

La somma è comprensiva dello stipendio tabellare, dell'indennità di rischio, nonché delle indennità accessorie di turno e notturna. Tali valori sono rapportati a quelli corrisposti al personale permanente con la qualifica di VF e parametrati alla durata di gg. 14 di richiamo. L'importo è anche comprensivo dei relativi oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

subtotale € 2.973.600,00

5.B Spese per attrezzature e materiali

E' inoltre prevista la spesa di euro 3.000.000 per attrezzature e materiali dei nuclei specialistici per il contrasto del rischio biologico e per incrementare i dispositivi di protezione individuali del personale operativo e dei dispositivi di protezione collettivi e individuali del personale nelle sedi di servizio.

Si richiede altresì il ristoro per l'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. Infatti, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è dotato di ruoli tecnico-professionali, con funzioni integrative delle attività svolte dal personale operativo, che possono accedere al lavoro agile. La valutazione degli oneri è stata fatta prendendo a riferimento i costi

sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie. Nella seguente tabella sono dettagliati i relativi importi (una tantum):

<i>Oggetto della spesa</i>	<i>Euro</i>
<i>Attrezzature e materiali nuclei NBCR regionali</i>	<i>700.000,00</i>
<i>Aumento delle protezioni individuali personale operativo</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Protezioni collettive ed individuale per il personale nelle sedi di servizio</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Prodotti informatici e licenze software</i>	<i>1.000.000,00</i>
<i>Subtotale</i>	<i>3.000.000,00</i>

RIEPILOGO COMPLESSIVO PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

<i>lettera</i>	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
<i>A)</i>	<i>Spese di personale</i>	<i>2.973.600</i>
<i>B)</i>	<i>Spese per attrezzature e materiali</i>	<i>3.000.000</i>
	<i>Totale</i>	<i>5.973.600</i>

6 AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO

6.A Spese di personale

La rete delle prefetture U.t.G., per garantire le attività demandate ai Prefetti, ha necessità di incrementare l'operatività del personale appartenente all'amministrazione civile attualmente in servizio.

L'esigenza, sebbene in modo differenziato, non riguarda solo le prefetture delle sei regioni (Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Liguria) dove il fenomeno emergenziale è più acuto: anche nelle altre regioni, infatti, la specifica emergenza investe le funzioni affidate alle prefetture.

Pertanto si è prevista una maggiorazione di prestazioni per lavoro straordinario quantizzabile in 25 ore mensili per le Prefetture e per i Dipartimenti del Dicastero interessati dall'emergenza.

La stima dei costi per tre mesi, al lordo anche degli oneri a carico dello Stato e quantificando mediamente a € 20,33 l'ora lo straordinario, ammonta a:

Straordinario per personale delle Prefetture UtG:

1675 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora € 2.553.956,25

Straordinario per personale degli Uffici Centrali:

325 unità x 25 ore x 3 mesi x 20,33 euro ora € 495.543,75

subtotale € 3.049.500,00

6.B Spese sanitarie, pulizia e igiene

Le spese di cui si richiede il ristoro riguardano la pulizia e la disinfestazione degli ambienti, nonché il funzionamento delle Prefetture:

- Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti: aumento delle prestazioni e della periodicità in atto (onere complessivo, per 3 mesi, determinato nel 25 % della spesa attualmente autorizzata e sostenuta € 270.000,00
- Aumento del fabbisogno mensile delle spese per acquisti di beni e servizi per il funzionamento delle Prefetture (3mesi) € 51.000,00
- Materiale igienico-sanitario, dispositivi di protezione individuale (acquisto una tantum) € 500.000,00

subtotale € 821.000,00

6.C Spese per l'operatività del personale

Le spese di cui si richiede il ristoro sono riconducibili all'acquisto di prodotti informatici e licenze software che permettono, con la necessaria sicurezza, l'espansione del lavoro agile, in modo da consentire ad un maggior numero di dipendenti di lavorare senza recarsi alla sede ordinaria. La valutazione degli oneri è stata

fatta prendendo a riferimento i costi sostenuti in recenti aggiudicazione per gli stessi prodotti, acquisiti per le esigenze ordinarie (una tantum). € 1.000.000

6.D Spese per missioni

La stima dei costi relativi agli oneri per le missioni del personale delle Prefetture – UTG interessato all'emergenza sanitaria le seguenti tipologie di spesa:

- trasporto A/R dalla sede di residenza a quella della missione, ipotizzato in un viaggio al mese, per una spesa media di € 200,00;
- pasti giornalieri per un totale di € 50,00 pro-capite;
- alloggio pari a euro 100,00 pro-capite
- unità di personale, di varie qualifiche, interessate 5 per ognuna delle 26 Prefetture individuate.

•	pasti e alloggi: (€ 50 + € 100) x 5 unità x 26 UtG x 90 giorni	€ 1.755.000,00
•	spostamenti A/R: € 200 x 5 unità x 26 UtG x 3 mesi	€ 78.000,00
subtotale		<u>€ 1.833.000,00</u>

	<i>Tipologia di spesa</i>	<i>Importo</i>
A)	<i>Spese di personale</i>	2.242.794
B)	<i>Spese sanitarie, pulizia e igiene</i>	821.000
C)	<i>Spese per l'operatività del personale</i>	1.000.000
D)	<i>Spese per missioni</i>	1.833.000
Totale		5.896.794

COMMA 5. L'intervento reca l'autorizzazione alla spesa complessiva di euro 2.081.250 per l'anno 2020, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale dell'amministrazione civile dell'interno di cui all'art. 3, comma 2, lettera a) e b), della legge 1° aprile 1981, n. 121.

In dettaglio, il fabbisogno è stato stimato considerando n. 25 ore di lavoro straordinario pro-capite per n. 1.500 unità, tenuto conto del costo orario di euro 18,5 per il periodo di novanta giorni.

COMMA 6. Dal comma derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato pari a euro € 3.350.609,72 di cui € 837.652,43 per l'anno 2020 e € 2.512.957,29 per l'anno 2021.

Infatti, in conseguenza della riduzione della durata del Corso di formazione iniziale, da 24 mesi a 12 mesi, prendendo a riferimento, a legislazione vigente, i costi retributivi tra consigliere e vice prefetto aggiunto sono state calcolate le differenze retributive di base ed accessorie, comprensive degli oneri lordi mensili pro capite e della tredicesima mensilità, risultanti tra la posizione economica del Consigliere ammesso al Corso e quella del Viceprefetto aggiunto.

Tali costi sono stati calcolati dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021, cioè dalla data di decorrenza anticipata alla nomina di vice prefetto aggiunto, sino alla prevista conclusione del periodo biennale di formazione teorico-pratica, cioè 30 settembre 2021.

Precisamente, per i viceprefetti aggiunti il calcolo è stato parametrato, con riferimento al trattamento economico accessorio, ad un incarico di responsabilità rientrante nella fascia di graduazione iniziale (lettera "G").

RIDUZIONE CORSO CARRIERA PREFETTIZIA

Costi *

Posizione Economica	Numero Unità	Costo unitario mensile	Costo unitario annuo	Costo complessivo lordo oneri Stato	NOTE

			lordo oneri Stato	lordo oneri Stato		
ANNO 2020	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 1.288.632,92	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 2.126.285,35	DAL 1/10/2020 AL 31/12/2020
	MAGGIORE ONERE				€ 837.652,43	
ANNO 2021	Consiglieri di prefettura	95	4.521,52	54.258,23	€ 3.865.898,76	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	Viceprefetto aggiunto	95	7.460,65	89.527,80	€ 6.378.856,05	DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021
	MAGGIORE ONERE				€ 2.512.957,29	
	MAGGIORE ONERE DAL 1/10/2020 AL 30/9/2021				€ 3.350.609,72	

* - **Gli importi sono comprensivi della 13^a mensilità. La fascia della retribuzione di posizione e di risultato riferita alla qualifica di Viceprefetto aggiunto è la fascia G**

COMMA 8. La copertura finanziaria dei maggiori oneri, pari a euro pari a euro 111.444.658, di cui 108.931.700 per l'anno 2020 e 2.512.958 per l'anno 2021, viene individuata in quota parte delle risorse assegnate al fondo per le emergenze nazionali previsto dall'articolo 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1.

Art. 71

(Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese)

1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 8, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione**, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti della soglia comunitaria, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici.

2. Le amministrazioni trasmettono allo stesso Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri gli atti con i quali sono indette le procedure negoziate.

3. Gli acquisti di cui al comma 1 devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Gli interventi di sviluppo e implementazione dei sistemi informativi devono prevedere, nei casi in cui ciò è possibile, l'integrazione con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

4. Le amministrazioni pubbliche procedono ai sensi del comma 1 con le risorse disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione della disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame intende favorire l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile e più in generale favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19 e di conseguente mitigazione del rischio, attraverso la semplificazione delle procedure di acquisto di servizi informatici in *cloud*, anche basate sul modello *software as a service* (SaaS), che supportano necessariamente i processi digitale di erogazione dei servizi per via telematica.

In particolare, la norma intende rafforzare e completare la misura, già disposta dall'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, con la quale è stata prevista per le amministrazioni pubbliche **nonché per le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione**, la possibilità di implementare, accelerare e semplificare le procedure di acquisto di personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti.

A tali fini appare imprescindibile procedere con urgenza alla modernizzazione della dotazione tecnologica delle predette amministrazioni pubbliche consentendo in tempi rapidi l'acquisto di servizi, anche di connettività, ad alto valore tecnologico, idonei a garantire la fruibilità sia delle funzionalità da parte dei dipendenti (al fine di intensificare la possibilità di ricorso alla modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e massimizzare la produttività individuale), sia dei servizi erogati dalla amministrazione a cittadini e imprese.

In questo senso, la disposizione mira ad accelerare i processi di trasformazione digitale delle amministrazioni pubbliche che, attraverso procedimenti di acquisizione semplificati, possono dotarsi in tempi brevi di nuove tecnologie basate principalmente su tecnologia *cloud*, idonea a semplificare le attività di archiviazione e gestione dei dati, a facilitare l'accesso ad applicazioni, contenuti o servizi attraverso la rete Internet, a partire da un insieme di risorse preesistenti, configurabili e disponibili in remoto sotto forma di architettura distribuita. La tecnologia utile può essere basata sul modello *Software-as-a-Service* (SaaS), che rappresenta il *cloud* più comune e più usato dove si concede agli utenti accesso ad applicazioni e programmi.

E' evidente, poi, che la necessità di affrontare l'emergenza, unitamente all'alto valore tecnologico dei beni e dei servizi occorrenti e alla rapida obsolescenza degli stessi, impongono tempi altrettanto rapidi di approvvigionamento.

L'intervento normativo proposto, pertanto, consente alle amministrazioni, di fronteggiare l'emergenza e, fino al 31 dicembre 2020, di ricorrere ad una procedura rapida e semplificata di acquisto, assicurando comunque l'interesse del mercato essendo previsto il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, prevista per i casi di eccezionalità ed urgenza dall'articolo 63, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

I progetti che le amministrazioni intendono realizzare facendo acquisto alle modalità previste dalla disposizione debbono essere comunque coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione e integrati, ove possibile, con le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Gli atti con i quali sono indette le procedure di acquisto avviate con le modalità previste dalla disposizione introdotta devono essere trasmessi al Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di consentire il monitoraggio e la verifica dell'impatto della disposizione rispetto al processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

La misura di semplificazione è consentita fino al 31 dicembre 2020.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 72

(Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19.)

1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2020 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi.
2. Al comma 1-*quater* dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento».
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a valere nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'art. 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Relazione illustrativa

La disposizione in esame intende offrire immediato supporto a tutte le iniziative e misure di sviluppo del lavoro agile, di immediata diffusione di servizi in rete per cittadini e imprese e, più in generale, di digitalizzazione e innovazione tecnologica che si impongono quali misure urgenti e necessarie di contrasto degli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, già con l'articolo 13 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, è stata prevista per le amministrazioni pubbliche la possibilità di implementare, accelerare e semplificare le procedure di acquisto di personal computer portatili e di tablet, per garantire appunto la possibilità di erogare servizi a distanza, in via telematica, consentendo altresì l'applicazione e lo sviluppo del lavoro agile da parte dei propri dipendenti. Più in generale, il contrasto al diffondersi del virus COVID 19 ha imposto una serie di stringenti misure di contenimento, che necessitano dell'adozione di soluzioni di digitalizzazione e innovazione tecnologica per consentire l'erogazione di servizi a distanza mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie.

A tali fini, fermo restando il contingente di esperti già incaricati a supporto del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i cui incarichi sono confermati nella loro validità ed efficacia fino alla naturale scadenza indicata nell'atto di conferimento, è creato un ulteriore contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, chiamati ad operare sino al 31 dicembre 2020, a supporto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per l'attuazione delle misure di innovazione tecnologica e di digitalizzazione assunte per fronteggiare e contenere il diffondersi del Virus COVID 19.

Gli esperti sono nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente, la composizione ed i relativi compensi.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 73***(Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici)***

1. In relazione all'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede uno stanziamento di 43,5 milioni di euro nel 2020 per consentire alle scuole statali e a quelle paritarie pubbliche di acquistare materiali per la disinfezione dei locali, con particolare riferimento al momento della riapertura dopo la sospensione delle attività didattiche disposta in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.

Lo stanziamento è altresì utile per l'acquisto di gel sanificante e altri materiali per la protezione e l'igiene personale.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 74***(Misure in favore del settore agricolo e della pesca)***

1. Al comma 2 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "50 per cento" sono sostituite con le parole "70 per cento".

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la possibilità di aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno diritto di accedere ai contributi PAC.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 75
(Misure urgenti per il trasporto aereo)
In attesa di riformulazione

Art. 76
(Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo)

1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1, comma 231, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è autorizzata la spesa di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno 2020.

Relazione illustrativa

Lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo, istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale.

I programmi di sviluppo possono essere composti da uno o più progetti d'investimento strettamente connessi e funzionali tra loro e possono comprendere, altresì, progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Lo strumento consente la finanziabilità di ampi settori (sono ammissibili programmi di sviluppo industriali - compresi quelli riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli -; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali). Esso permette, inoltre, di realizzare una forte sinergia tra amministrazioni ai diversi livelli di governo per il raggiungimento di obiettivi strategici di sviluppo, mobilitando ingenti risorse regionali attraverso il cofinanziamento di singole iniziative ovvero la sottoscrizione di Accordi.

Nell'ambito della cornice agevolativa generale è prevista, infatti, la possibilità per il Ministero dello sviluppo economico di giungere alla sottoscrizione di specifici Accordi (Accordi di programma e Accordi di sviluppo) finalizzati al sostegno di programmi di sviluppo ritenuti di particolare rilevanza strategica sui territori di riferimento, in primis in termini di ricadute economiche e sociali.

Le caratteristiche del Contratto di sviluppo e le sue modalità attuative ne fanno uno strumento fondamentale per l'attuazione delle politiche industriali nazionali, nonché uno dei principali strumenti di attrazione degli investimenti esteri, come confermato dai dati registrati dalla sua attivazione.

A far data dall'apertura dello sportello agevolativo regolato dalla normativa in vigore, intervenuta in data 10 giugno 2015, il Soggetto gestore è giunto all'approvazione di circa 100 Contratti di sviluppo, che consentono la potenziale attivazione di investimenti per oltre 3,3 miliardi di euro a fronte dei quali sono state concesse agevolazioni finanziarie (nella forma di contributo in conto capitale o alla spesa e di finanziamento agevolato) per oltre 1,48 miliardi di euro.

Attualmente, la dotazione finanziaria disponibile è di 100 milioni di euro, assegnati dalla legge di bilancio 2020. Al fine di mantenere aperto lo sportello, la norma dispone, pertanto, di un apporto di risorse aggiuntive che, sulla base del fabbisogno stimato (tenuto conto delle istanze già presentate e di quelle attese per il periodo 2020-2022), dovrebbe essere pari a complessivi 2,37 miliardi di euro equamente ripartiti nel triennio in questione. Per tale ragione, si chiede, per l'anno 2020, di incrementare di 700 milioni di euro lo stanziamento per l'anno 2020 al fine di garantire operatività alla misura.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 77
(Contributo per il sostegno della Radiotelevisione Italiana Spa)

1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalla parziale sospensione del canone di abbonamento alle radioaudizioni prevista dall'art. 4 comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, oltre che dal prevedibile rilevante calo degli introiti pubblicitari per il servizio pubblico radiotelevisivo a seguito dell'emergenza sanitaria generata dal diffondersi del virus Covid-19, il contributo di cui all'art. 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 è erogato dal Ministero dello Sviluppo economico alla RAI - Radiotelevisione Italiana Spa, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. La RAI utilizza il contributo per l'adempimento degli obblighi del contratto di servizio.

2. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relazione illustrativa

Il disposizione mira a dare certezza di tempi alla procedura di erogazione del contributo di cui all'art. 1 comma 101 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nell'attuale situazione di emergenza connessa con l'infezione epidemiologica da COVID-19, a cui la RAI deve far fronte adeguando la propria offerta di programmazione televisiva.

Infatti, per venire tempestivamente incontro alle contingenti difficoltà economiche generate dall'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del virus COVID-19 di parte del Paese, l'art. 4 comma 2 del Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9 ha disposto per questa la sospensione del canone RAI che rimane elemento essenziale di sostentamento per il bilancio della Società.

La stessa emergenza sanitaria sta determinando, inoltre, un rilevante calo degli investimenti pubblicitari che rischia di pregiudicare le condizioni di sostenibilità economica per l'Azienda che sta svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.

È quindi urgente e indifferibile un intervento legislativo in questione che, attraverso l'agevolazione dell'erogazione di fondi già stanziati nei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico, consente alla RAI di assicurare l'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo in un contesto molto difficile sia dal punto di vista operativo-logistico, sia economico-finanziario.

Relazione tecnica

Come definito al comma 2, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infatti il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato a provvedere all'erogazione del contributo pari a 40 Mln€ già stanziati, ai sensi della richiamata legge 145/2018, nei pertinenti capitoli di bilancio del Ministero stesso.

Art. 78

(Misure destinate agli operatori che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di far fronte alla crescita dei consumi dei servizi e del traffico sulle reti di comunicazioni elettroniche è stabilito quanto segue.
2. Le imprese che svolgono attività di fornitura di reti e servizi di comunicazioni elettroniche, autorizzate ai sensi del Capo II del d.Lgs n. 259/2003 e s.m.i., intraprendono misure e svolgono ogni utile iniziativa atta a potenziare le infrastrutture e a garantire il funzionamento delle reti e l'operatività e continuità dei servizi
3. Le imprese fornitrici di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano tutte le misure necessarie per potenziare e garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza
4. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche soddisfano qualsiasi richiesta ragionevole di miglioramento della capacità di rete e della qualità del servizio da parte degli utenti, dando priorità alle richieste provenienti dalle strutture e dai settori ritenuti "prioritari" dall'unità di emergenza della PdC o dalle unità di crisi regionali.
5. Le imprese fornitrici di reti e servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico sono imprese di pubblica utilità e assicurano interventi di potenziamento e manutenzione della rete nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli di sicurezza anti-contagio.
6. Le misure straordinarie, di cui ai commi 2, 3 e 4 sono comunicate all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che, laddove necessario al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo e nel rispetto delle proprie competenze, provvede a modificare o integrare il quadro regolamentare vigente.

Relazione illustrativa

La norma è volta a stimolare interventi di potenziamento delle infrastrutture e ad assicurare la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche in grado di supportare la crescita dei consumi e la gestione dei picchi di traffico generati dalla necessità di svolgere attività (*smart working, e-learning*) o di passare il proprio tempo in casa (informazione, comunicazione, intrattenimento, acquisti online) utilizzando la rete Internet o i tradizionali servizi voce e dati (comma 2).

Un'ulteriore condizione indispensabile per affrontare la situazione di emergenza è mettere tutti i cittadini nella possibilità di comunicare e di essere contattati e assistiti anche da remoto attraverso opportuni sistemi di telecomunicazioni e servizi di emergenza centrali e territoriali (comma 3).

Gli interventi e le misure devono rivolgersi a tutto il territorio nazionale e non concentrarsi su segmenti di clientela e aree secondo pure logiche di mercato. Le misure dovranno, infatti, consentire di colmare il divario

digitale nella dotazione dei servizi delle famiglie italiane, per poter mettere tutti nelle condizioni di svolgere attività lavorative e scolastiche dalla propria abitazione (comma 4).

Gli operatori di comunicazione dovranno, in caso di necessità, dare priorità alle richieste di servizi di comunicazioni elettroniche provenienti dal centro di coordinamento e delle unità territoriali di crisi, qualificandosi come attività di utilità pubblica in questa fase straordinaria.

A tal fine ne è assicurato il funzionamento e l'operatività sul territorio e – se necessario – nelle sedi degli utenti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei protocolli prefissati (comma 5)

Tutto questo dovrà avvenire senza un aggravio dei costi per le famiglie e con tempi più veloci rispetto a situazioni di normalità.

I servizi di trasporto e accesso alla rete offerti da operatori con significativo potere di mercato, così come in parte i servizi accessori (attivazione, consegna, manutenzione) sono sottoposti a standard qualitativi e condizioni economiche regolamentate.

La regolamentazione è finalizzata anche a garantire il corretto gioco della concorrenza nella fornitura dei servizi di rete all'ingrosso e dei servizi ai consumatori. In questo caso è bene che il numero più ampio possibile di imprese metta in campo iniziative e misure per sostenere il territorio e le famiglie italiane, con l'obiettivo non solo di dare risposta ad una esigenza transitoria, ma di accelerare l'innovazione e la penetrazione di servizi di maggiore qualità tra la popolazione.

L'Autorità di regolamentazione dovrà, quindi, da un lato consentire che le misure vengano attivate tempestivamente rendendo le regole flessibili in situazione di emergenza; dall'altro verificare che le iniziative stesse siano compatibili con gli obiettivi della regolamentazione e promuovano condizioni efficaci ed efficienti in una visione di sistema (comma 6).

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 79 (il Dagl deve aggiungere magistratura amministrativa e contabile)

(Misure urgenti in materia di differimento delle udienze e sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, sospensione del corso della prescrizione nei procedimenti penali e proroga delle sessioni delle Corti di assise)

1. Al decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) ovunque ricorrano, le parole «22 marzo 2020» sono sostituite dalle parole «15 aprile 2020»;

2) al comma 2:

a) al primo periodo, le parole «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civili e penali»;

b) infine è aggiunto il seguente periodo: «Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.»;

3) al comma 3, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «In tutti i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione.»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole «23 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «16 aprile»;

2) al comma 4, dopo le parole «articoli 303,» sono inserite le seguenti: «308,»;

c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«ART. 2-bis. – *(Misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali)*.

1. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi degli articoli 1 e 2, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e

regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

2. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 1 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante consegna ai difensori di fiducia.

3. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 1 e 2, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»

2. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020.

3. Fino al 15 aprile 2020 sono sospesi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Relazione illustrativa

Con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante *Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria* è stato previsto un differimento urgente delle udienze e una sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari sino al 22 marzo 2020.

Il rapidissimo mutamento del quadro epidemiologico in atto impone la necessità ed urgenza di prorogare il termine fissato, non risultando lo stesso funzionale alle esigenze di contrasto dell'emergenza sanitaria in corso.

Si ritiene pertanto, a seguito dei provvedimenti assunti dal Governo per contenere gli effetti dell'epidemia in corso, di dove prorogare il predetto termine del 22 marzo al 15 aprile 2020. Va conseguentemente differita al 16 aprile 2020 la data a decorrere dalla quale i capi degli uffici giudiziari potranno assumere le misure organizzative di cui all'articolo 2.

La prima modifica al comma 2, con la sostituzione del riferimento ai “*procedimenti indicati al comma 1*” con quello ai “*procedimenti civili e penali*”, chiarisce ed estende la previsione originaria: da un lato, infatti, rende evidente l'amplessissima portata che la sospensione ivi prevista deve avere (da riferirsi a tutti i procedimenti civili e penali e non certo ai soli procedimenti in cui sia stato disposto un rinvio di udienza); dall'altro lato, considerata la straordinaria emergenza che l'aggravamento della situazione epidemica in atto sta producendo anche sulla funzionalità degli uffici, dilata la sospensione oltre i confini della “*pendenza*” del procedimento. Si è dovuto constatare, infatti, in relazione alla previsione originaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, il fiorire di dubbi interpretativi e prassi applicative sostanzialmente elusive del contenuto della previsione o comunque non adeguatamente sensibili rispetto all'evidente dato teleologico della norma, costituito dalla duplice esigenza di sospendere tutte le attività processuali allo scopo di ridurre al minimo quelle forme di contatto personale che favoriscono il propagarsi dell'epidemia, da un lato, e di neutralizzare ogni effetto negativo che il massivo differimento delle attività processuali disposto al comma 1 avrebbe potuto dispiegare sulla tutela dei diritti per effetto del potenziale decorso dei termini processuali, dall'altro. Con riguardo al riferimento alla “*pendenza*” dei giudizi - che aveva indotto in alcuni il dubbio circa, ad esempio, l'estensione della sospensione al termine per la proposizione dell'impugnazione delle sentenze (nonostante la chiara collocazione della pendenza dei procedimenti, sia civili che penali, nell'intervallo segnato, da un lato, dall'atto introduttivo del giudizio o, rispettivamente, dall'iscrizione della notizia di reato e, dall'altro, dalla definitività del provvedimento conclusivo del procedimento), si è ritenuto di eliminare il riferimento alla pendenza dei procedimenti, sì da eliminare ogni motivo di dubbio e, al contempo, di estendere gli effetti della sospensione anche gli atti introduttivi del giudizio, ove per il loro compimento sia previsto un termine.

La seconda modifica al comma 2 mira a risolvere i problemi interpretativi connessi al computo dei termini “*a ritroso*”, optando per un meccanismo che – in linea generale – ricalca quello del terzo comma dell'articolo 164 del codice di procedura civile, tenendo tuttavia conto del fatto che non tutti i termini a ritroso sono collegati allo svolgimento di una udienza. Nell'evidente improponibilità di una soluzione che faccia comunque decorrere il termine a ritroso anche durante il periodo di sospensione, ledendo in tal modo i diritti della parte nei confronti decorre, si è quindi optato per un meccanismo di differimento dell'udienza o della

diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto termine *ex novo* ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione.

La terza modifica al comma 2, sempre in ragione delle inevitabili ricadute che sulla funzionalità degli uffici sta producendo l'aggravamento e il protrarsi delle situazione emergenziale, affianca alla generalizzata sospensione dei termini, e per la sua stessa durata, la sospensione del corso della prescrizione.

Considerato l'ampliamento del periodo di efficacia delle più drastiche misure di cui all'articolo 1, si è ritenuto necessario, poi, disporre la sospensione dei termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare, di cui all'articolo 308 del codice di procedura penale, per il tempo in cui il procedimento è rinviato, analogamente a quanto già disposto per i termini di durata della custodia cautelare.

Con l'intervento normativo, inoltre, si introducono deroghe al sistema delle notificazioni e delle comunicazioni attualmente previsto dal codice di procedura penale, al fine di consentire agli uffici giudiziari, nella situazione di emergenza che ha imposto il rinvio d'ufficio delle udienze per la trattazione di affari penali non urgenti nonché le ulteriori misure previste dai decreti legge numeri 9 e 11 del 2020, di comunicare celermente e senza la necessità di impegno degli organi notificatori i provvedimenti destinati alla comunicazione alle parti processuali delle date delle udienze fissate in ragione del rinvio d'ufficio o di qualsiasi altro elemento dipendente dai provvedimenti adottati ai sensi dei decreti legge sopraindicati. In questo senso, si impone il ricorso al sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche - già previsto e disciplinato dal decreto legge n. 179 del 2012 - quali modalità di partecipazione dei provvedimenti sopra descritti e di qualsivoglia avviso agli stessi connesso. Al fine di agevolare la funzionalità dei sistemi e l'efficienza dei servizi è necessario prevedere la possibilità di ricorrere a ulteriori strumenti telematici individuati dalla Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche al fine di favorire uffici che già hanno adottato sistemi telematici alternativi. Viene anche prevista la possibilità per tutti gli uffici giudiziari di accedere al Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, anche ove non siano state richieste le verifiche funzionali all'adozione dei decreti ministeriali previsti dall'articolo 16, comma 10 lettere a) e b), del menzionato decreto legge n. 179 del 2012. Al fine di rendere effettivamente gestibile il notevole carico di lavoro imposto alle cancellerie per le comunicazioni e le notificazioni dei provvedimenti di rinvio (o degli altri provvedimenti previsti e disciplinati dai decreti legge citati), si deroga al sistema di notificazioni previsto per tutti gli atti processuali penali introducendo, per la notificazione dei provvedimenti specificamente disciplinati dai decreti legge adottati per far fronte all'emergenza sanitaria in atto, la notifica *ex lege* presso il difensore di fiducia dell'imputato e di tutte le parti private. Nel caso di difensore d'ufficio, naturalmente, continuerà ad avere applicazione il regime codicistico ordinario.

Un ulteriore intervento, infine, si rende necessario per prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in quanto altrimenti la scadenza imminente avrebbe comportato l'attivazione di incombenze che avrebbero richiesto, fra le altre cose, la convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari.

Il comma 3 sospende fino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.

Relazione Tecnica

Dal punto di vista finanziario, si specifica che la norma proroga alcune disposizioni del decreto-legge in conversione n. 11 del 2020 che contiene misure urgenti per il differimento delle udienze e per la sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, disposizioni che hanno natura ordinamentale e sono dirette a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e che, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico bilancio dello Stato.

Con riferimento alle misure urgenti in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nei procedimenti penali si rappresenta che il ricorso alle notifiche mediante modalità completamente digitalizzate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle attività di registrazione, consultazione e catalogazione degli atti e della comunicazione telematica alle parti, compreso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Ulteriori interventi di potenziamento dei sistemi potranno essere garantiti a valere sulle risorse iscritte all'U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Sviluppo

degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" Capitoli 1501 e 7203, nell'ambito dei vari piani gestionali a seconda della tipologia di spese da sostenere, che recano uno stanziamento complessivo di euro 319.287.426 per l'anno 2020, euro 181.868.848 per l'anno 2021 e euro 150.364.844 per l'anno 2022 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia. Con riferimento alle disposizioni tese a prorogare le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, si fornisce assicurazione che la proroga non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che la scadenza imminente avrebbe comportato, all'inverso, ulteriori e gravosi adempimenti amministrativi connessi alla convocazione di un numero considerevole di persone presso gli uffici giudiziari, per la selezione dei giudici popolari. Si conferma pertanto che agli adempimenti istituzionali derivanti dall'attuazione delle disposizioni in esame, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 80

(Misure urgenti per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la prevenzione della diffusione del COVID-19)

1. Fermo quanto stabilito dagli articoli 24 e 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti - anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, è autorizzata la spesa di euro 20.000.000 nell'anno 2020 per la realizzazione di interventi urgenti di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti danneggiati nonché per l'attuazione delle misure di prevenzione previste dai protocolli di cui all'art. 2, comma 1, lettera u) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 8 marzo 2020.

2. In considerazione della situazione emergenziale e al fine di consentire l'adeguata tempestività degli interventi di cui al comma precedente, è autorizzata l'esecuzione dei lavori di somma urgenza con le procedure di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti, fatto salvo il limite della soglia europea, e ai termini di presentazione della perizia giustificativa dei lavori.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede entro il 31 dicembre del 2020: quanto a euro 10.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a euro 10.000.000 mediante utilizzo del Fondo COVID-19 di cui.....

Relazione illustrativa

La norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

Si fa presente che restano vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario, che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 5.500.000**; nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro **3.500.000** nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in **euro 650.000**, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-Molise, per un ammontare stimato in **euro 3.800.000**; danni nelle Casa

Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.150.000**; consistenti danni presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case Circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.300.000**; danni limitati nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 650.000**; danni rilevanti presso la Casa Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in **euro 500.000**; danni limitati presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in **euro 300.000**; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in **euro 150.000**.

Si prevede inoltre che, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono autorizzate le procedure di somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente norma è prevista una specifica autorizzazione di spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020, finalizzata alla riparazione dei danni subiti dalle strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all'amministrazione penitenziaria, alla quale si provvede, quanto a euro 10 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia e quanto a euro 10 milioni mediante utilizzo del Fondo Covid-19.

Relazione tecnica

La norma si rende necessaria al fine di assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei gravi disordini avvenuti all'interno delle medesime strutture anche causati dalle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19.

Si fa presente che restano vigenti le disposizioni contenute negli articoli 24 e 32 dell'ordinamento penitenziario, che prevedono rispettivamente il pignoramento, sequestro o prelievo della remunerazione dovuta agli internati e agli imputati per il risarcimento del danno arrecato alle cose mobili o immobili dell'amministrazione e l'obbligo per i detenuti e gli internati di risarcimento del danno cagionato a cose mobili e immobili dell'amministrazione penitenziaria, senza pregiudizio dell'eventuale procedimento penale e disciplinare.

Sulla base delle prime informazioni acquisite presso i Provveditorati Regionali e Direzioni degli istituti penitenziari, si segnalano importanti danni di natura edilizia e di impiantistica nelle Case Circondariali di Pavia, Milano S. Vittore, Cremona e Casa di Reclusione di Milano Opera, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP della Lombardia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 5.500.000**; nelle Case Circondariali di Modena e di Bologna, per un ammontare stimato in euro **3.500.000** nonché danni minori nelle Case Circondariali di Reggio Emilia e di Ferrara, per un importo stimato in **euro 650.000**, ricadenti nel circondario di competenza del PRAP dell'Emilia Romagna e delle Marche; importanti danni di natura edilizia e impiantistica nelle Case Circondariali di Rieti, Frosinone e Velletri, nonché danni minori nelle Case Circondariali di Roma Regina Coeli, Roma-Rebibbia e Isernia, ricadenti nel circondario del PRAP del Lazio-Abruzzo-Molise, per un ammontare stimato in **euro 3.800.000**; danni nelle Casa Circondariali di Siracusa e di Trapani, nonché danni minori nella Casa Circondariale di Palermo-Pagliarelli, ricadenti nel circondario del PRAP della Sicilia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.150.000**; consistenti danni presso la Casa Circondariale di Napoli Poggioreale e Salerno e danni limitati nelle Case Circondariali di Carinola e Santa M. Capua Vetere, ricadenti nel circondario del PRAP della Campania, per un ammontare complessivo stimato in **euro 2.300.000**; danni limitati nelle Case Circondariali di Bari, Foggia, Matera, Trani, Taranto e Melfi, ricadenti nel circondario del PRAP della Puglia, per un ammontare complessivo stimato in **euro 650.000**; danni rilevanti presso la Casa Circondariale di Alessandria, del circondario del PRAP del Piemonte-Valle d'Aosta e Liguria, per un importo stimato in **euro 500.000**; danni limitati presso le Case Circondariali di Prato e Pisa, ricadenti nel circondario del PRAP della Toscana e Umbria, per un importo complessivo stimato in **euro 300.000**; danni minori presso la Casa di Reclusione di Padova, ricadente nel circondario del PRAP del Triveneto, per un importo stimato in **euro 150.000**.

Si prevede inoltre che, considerata la situazione emergenziale e per consentire la tempestività degli interventi di ristrutturazione e di rifunzionalizzazione delle strutture e degli impianti, sono autorizzate le procedure di

somma urgenza di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in deroga ai limiti di spesa ivi previsti e ai termini di presentazione della perizia.

Per la copertura degli oneri derivanti dalla presente norma è prevista una specifica autorizzazione di spesa di 20 milioni euro per l'anno 2020, finalizzata alla riparazione dei danni subiti dalle strutture, dagli impianti e dai beni mobili appartenenti all'amministrazione penitenziaria, alla quale si provvede, quanto a euro 10 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero della giustizia e quanto a euro 10 milioni mediante utilizzo del Fondo Covid-19.

Art. 81

(Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali)

1. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

Relazione illustrativa

Al fine di contrastare il fenomeno della diffusione del Coronavirus (COVID-2019) la norma stabilisce che per il periodo dello stato di emergenza, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità amministrative indipendenti, le quali limiteranno la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per assicurare le attività indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico). La disposizione, inoltre, precisa che il lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato. Viene precisato, inoltre, che lo svolgimento della prestazione lavorativa da parte del personale dipendente in modalità *smart working* è effettuata anche attraverso strumenti informatici in dotazione al dipendente stesso qualora non siano disponibili apparati forniti dall'amministrazione. Si tratta di una previsione che si rende necessaria per consentire l'immediato avvio dell'istituto, tenuto conto che il repentino allargamento della platea dei destinatari del lavoro agile non consente alle amministrazioni, nel breve periodo, di acquisire tutte i dispositivi necessari per un'omogenea distribuzione al personale dipendente. Il comma 3, infine, prevede che fuori dei casi previsti dall'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 9 del 2020 ed in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile come declinato al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono procedere, anche mediante il criterio della rotazione, alla esenzione del personale del servizio, prevedendosi comunque l'equiparazione del periodo trascorso in "esenzione" al servizio prestato, ai fini degli effetti economici e previdenziali.

Il comma 5, al fine di ridurre i rischi di contagio dell'epidemia da Covid-19, prevede la sospensione, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. Sono escluse dalla sospensione, le procedure nelle quali la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 82

(Rimborso dei contratti di soggiorno e risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura)

- 1 Le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 si applicano anche ai contratti di soggiorno.
2. A seguito dell'adozione delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d) del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di adozione del medesimo decreto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.
3. I soggetti acquirenti presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita istanza di rimborso al venditore, allegando il relativo titolo di acquisto. Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della istanza di cui al primo periodo, provvede all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall'emissione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6.

Relazione illustrativa

L'articolo prevede che le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9, relative al rimborso di titoli di viaggio e di pacchetti turistici, si applicano anche ai contratti di soggiorno, in modo da consentire anche in tali fattispecie le emissioni di voucher.

Il comma 2 prevede che - a seguito dell'adozione delle misure del decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020, che hanno disposto la sospensione, su tutto il territorio nazionale, di manifestazioni, eventi, spettacoli di qualsiasi natura ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, e la sospensione dell'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e ai biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura.

A seguito della presentazione di apposita istanza da parte dei soggetti interessati, come previsto dal comma 3, il venditore provvederà all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. Il comma 4 prevede che le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio 8 marzo 2020 e dagli eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi del d.l. n. 6 del 2020.

Relazione tecnica

Il **comma 1**, estendendo anche ai contratti di soggiorno le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legge n. 9 del 2020, non determina, come la suddetta disposizione, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Commi da 2 a 4. A seguito della risoluzione ex art. 1463 dei contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, riconosce su apposita istanza da parte dei soggetti interessati, il diritto all'emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto da utilizzare entro il 31 dicembre 2020.

Art. 83

(Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo)

1. Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il

turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l'altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori dei settori, ivi inclusi artisti, autori, interpreti ed esecutori, tenendo conto altresì dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro (*articolo di copertura finale*);

b) quanto a 50 milioni di euro mediante riduzione delle risorse relative alla programmazione 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

c) quanto a 10 milioni di euro a mediante riduzioni delle disponibilità del Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

Relazione illustrativa

La norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020 destinato a sostenere tali settori a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Il comma 2 reca le modalità attuative. Il comma 3 reca la copertura finanziaria.

Relazione tecnica

La norma in esame istituisce, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, con una dotazione di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo saranno iscritte in due capitoli: uno di parte corrente, con una dotazione di 80 milioni di euro, destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l'emergenza COVID-19, e uno di conto capitale, con una dotazione di 50 milioni, per sostenere investimenti finalizzati al rilancio dei settori considerati. Alla relativa copertura si provvede:

a) quanto a 70 milioni di euro (*risorse di parte corrente per il cui reperimento si rinvia al Ministero dell'economia e delle finanze*);

b) quanto a 50 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n.88;

c) quanto a 10 milioni di euro a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (capitolo 6621).

Art. 84

(Disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19 di cui al decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, la quota di cui all'articolo 71-*octies*, comma 3-*bis*, dei compensi incassati nell'anno 2019, ai sensi dell'articolo 71-*septies* della medesima legge, per la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi, è destinata al sostegno degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto del reddito dei destinatari, nonché le modalità attuative della disposizione di cui al comma 1.

Relazione illustrativa

L'articolo prevede misure a sostegno del settore della cultura. In particolare, si prevede la destinazione della quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per "copia privata" al sostegno economico degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d'autore in base ad un contratto di mandato con rappresentanza con gli organismi di gestione collettiva di cui all'articolo 180 della legge n. 633 del 1941. Tali risorse sono annualmente destinate alla creatività dei giovani autori, sulla base di un atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e a seguito di appositi bandi per selezionare progetti elaborati da giovani artisti e dalle scuole. Tenuto conto

che per quest'anno sarà inverosimile procedere con le modalità ordinarie, la disposizione prevede che tali risorse siano utilizzate per sostenere direttamente gli autori, gli artisti interpreti e gli esecutori e i lavoratori nel settore della raccolta del diritto d'autore. La misura è necessaria e urgente in quanto, secondo la modalità ordinaria, i relativi bandi dovrebbero essere pubblicati nei prossimi giorni con scadenze ravvicinate.

Il comma 2 prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definiti i requisiti per l'accesso al beneficio, anche tenendo conto anche del reddito dei destinatari.

Relazione tecnica

I **commi 1 e 2**, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a modificare, in relazione ai soli incassi per l'anno 2019, la destinazione prevista a legislazione vigente della quota dei compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-*septies* della legge n. 633 del 1941. Una quota di tali somme, ai sensi dell'articolo 71-*octies* della suddetta legge, sono destinate dalla SIAE, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale. Si tratta in ogni caso di risorse fuori bilancio dello Stato.

Art. 85

(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)

1. All'articolo 3 del decreto – legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: “6-bis. E' demandato all'Autorità giudiziaria competente accertare, nei singoli casi, se il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto esclude, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., la responsabilità del debitore, anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.”.

2. All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: “L'erogazione dell'anticipazione” inserire le seguenti: “, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,”.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa di cui al **comma 1** è finalizzata a chiarire che il rispetto delle misure di contenimento può escludere, nei singoli casi, la responsabilità del debitore ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1218 c.c., nonché l'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.

La proposta emendativa di cui al **comma 2** mira a fugare dubbi interpretativi relativi alle disposizioni in materia di **anticipazione del prezzo** in favore dell'appaltatore di cui all'art. 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, chiarendo che la stessa è consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del medesimo Codice. In tal modo, si assicura immediata liquidità alle imprese anche nel caso di consegna anticipata per velocizzare l'inizio della prestazione appaltata, in perfetta coerenza con la “ratio” istitutiva della previsione medesima.

Relazione tecnica

L'articolo contiene disposizioni di carattere ordinamentale che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 86

(Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone)

1. Al fine di fronteggiare l'improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

2. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.

3. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio

2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Relazione illustrativa

La proposta normativa reca misura a sostegno del settore del trasporto di merci e di persone.

Il **comma 1** prevede, invece, la sospensione, nel medesimo periodo indicato nel comma 1, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

In considerazione del fatto che i canoni di cui ai sopra menzionati articoli 16, 17 e 18 costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. a) della medesima legge n. 84 del 1994, si prevede che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020 secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.

Il **comma 2** al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, contiene disposizioni relative al termine di pagamento dei diritti doganali.

L'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 prevede, ai commi 1 e 2, che l'Amministrazione finanziaria può consentire a coloro che effettuano con carattere di continuità operazioni doganali di ottenere, previa prestazione di idonea cauzione nella misura ritenuta congrua dal ricevitore della dogana, la libera disponibilità della merce senza il preventivo pagamento dei diritti liquidati, i quali sono annotati, per ciascun operatore, in apposito conto di debito.

Periodicamente, alla fine di un determinato intervallo di tempo fissato dall'Amministrazione predetta e che non può comunque eccedere i trenta giorni, il ricevitore della dogana riassume il debito relativo al gruppo di operazioni effettuate nell'intervallo medesimo da ciascun operatore ed il pagamento deve essere effettuato entro i successivi due giorni lavorativi.

L'articolo 79 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973 prevede che il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti afferenti la sola fiscalità interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che, a garanzia dei diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87 del medesimo d.P.R. e comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tanto premesso, il comma 2 prevede l'automatico differimento di trenta giorni di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Il **comma 3** prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Relazione tecnica

La proposta normativa reca misura a sostegno del settore del trasporto di merci e di persone e prevede interventi per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di trasporto scolastico.

Il **comma 1** prevede la sospensione, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del decreto – legge ed il 31 luglio 2020, del pagamento dei canoni previsti dagli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che costituiscono entrate proprie dell'Autorità di Sistema Portuale ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 84 del 1994.

In considerazione del fatto che il pagamento dei canoni sospesi avvenga, anche in forma rateale e senza applicazione di interessi, entro la data del 31 dicembre 2020, non si determina alcuna conseguenza sul bilancio delle Autorità di Sistema Portuale.

Alla luce delle considerazioni che precedono, le disposizioni di cui alla proposta normativa non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del COVID-19 ed assicurare un'adeguata liquidità agli operatori economici, viene previsto, al **comma 2**, l'automatico differimento di trenta giorni, senza l'applicazione di interessi, di tutti i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in

vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 3** prevede, infine, l'autorizzazione alla circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

Trattasi di misura a contenuto ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Art. 87

(Disposizioni in materia di autoservizi pubblici non di linea)

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, è riconosciuto un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione. A tal fine è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente norma, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione della domande di contributo e di erogazione dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede....

Relazione illustrativa

La proposta normativa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

A tal fine, il **comma 1** prevede l'istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo con la dotazione di 2 milione di euro per l'anno 2020.

Le agevolazioni consistono nel riconoscimento di un contributo, fino ad esaurimento delle risorse di cui al primo periodo, nella misura indicata nel decreto di cui al comma 2 e comunque non superiore al cinquanta per cento del costo di ciascun dispositivo installato.

Il **comma 2** rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dell'entità massima del contributo riconoscibile, nonché la disciplina delle modalità di presentazione della domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Il **comma 3** reca la copertura finanziaria della disposizione.

Relazione tecnica

La proposta normativa, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nonché per garantire maggiori condizioni di sicurezza ai conducenti ed ai passeggeri, riconosce un contributo in favore dei soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea che dotano i veicoli adibiti ai medesimi servizi di paratie divisorie atte a separare il posto guida dai sedili riservati alla clientela, muniti dei necessari certificati di conformità, omologazione o analoga autorizzazione.

A tale fine si prevede l'istituzione di un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione per l'anno 2020 pari a 2 milioni di euro.

Inoltre, la disposizione stabilisce che i contributi sono riconosciuti nei limiti e fino ad esaurimento delle risorse disponibili sul fondo stesso.

Agli oneri conseguenti si provvede

Art. 88

(Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo)

1. La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede.....

2. In deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per l'anno 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziato ai sensi del comma 1.

Relazione illustrativa

Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stato istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004.

Detto Fondo può erogare le seguenti prestazioni:

a) prestazioni integrative della misura dell'indennità di mobilità, di ASpI/NASpI e del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria anche a seguito della stipula di un contratto di solidarietà. La durata massima delle prestazioni integrative è pari alla durata dell'ammortizzatore sociale di cui ciascun lavoratore è beneficiario;

b) in relazione alle indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014 fino al 30 giugno 2016, ai soggetti che, al 1° gennaio 2016, sono beneficiari dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI, è assicurata a carico del Fondo una prestazione integrativa della durata, pari nel massimo a due anni, dell'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI di cui ciascun lavoratore è beneficiario. Il Comitato amministratore, valutata la sostenibilità finanziaria e previa domanda del datore di lavoro, delibera di estendere la prestazione integrativa della durata ai lavoratori le cui prestazioni di mobilità o di ASpI/NASpI, ancorché richieste e godute per il periodo decorrente dal 1° luglio 2014, sono cessate al 31 dicembre 2015. Per la prestazione integrativa della durata, il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore la contribuzione correlata alla prestazione valida ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura della pensione. La contribuzione correlata a carico del Fondo è calcolata, dall'INPS, con le medesime modalità previste per la prestazione pubblica da integrare. L'erogazione della prestazione integrativa della durata cessa se il lavoratore matura il diritto a un qualsiasi trattamento pensionistico. L'erogazione della prestazione integrativa è soggetta alle regole sui requisiti, sulla sospensione e sulla decadenza dal trattamento previste per l'indennità di mobilità o di ASpI/NASpI.

c) assegni straordinari per il sostegno del reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;

d) contributo al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea, al fine di evitare l'espulsione dal mondo del lavoro dei lavoratori del settore, nonché di favorire la rioccupabilità dei lavoratori in CIGS, mobilità o fruitori di ASpI/NASpI attraverso progetti mirati a realizzare il miglior incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Il Fondo è alimentato da un contributo ordinario dello 0,50% ripartito tra azienda e lavoratori, rispettivamente nella misura di due terzi e un terzo, da calcolare sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

Fino al 31 dicembre 2018, ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, al Fondo affluisce anche l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater del decreto-legge n. 7 del 2005.

La proposta normativa, al comma 1, prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo nella misura di euro 200 milioni per il 2020.

Al comma 2 si prevede, in deroga ai limiti di durata massima del trattamento di integrazione salariale, la possibilità di accedere al suddetto fondo, nei limiti dell'incremento fissato al comma 1, per finanziari

interventi di sostegno al reddito a fronte delle gravi crisi aziendali in che hanno investito il settore aereo, con particolare riguardo alla recente vicenda della società AIR Italy.

Relazione tecnica

Il Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore del trasporto aereo è stato istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge, n. 249 del 2004.

In considerazione della diffusione del COVID-19 e della conseguente riduzione del traffico aereo e delle attività delle compagnie aeree, la proposta normativa prevede l'incremento dell'attuale dotazione del Fondo nella misura di euro 200 milioni per l'anno 2020.

Art. 89

(Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo)

1. Per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali.

2. I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

Relazione illustrativa

La norma intende agevolare le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, che operano sull'intero territorio nazionale, consentendo loro di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali, che nel periodo in considerazione sono rimasti inutilizzati per factum principis.

I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Relazione tecnica

Tenuto conto che il differimento dei versamenti è comunque previsto nello stesso anno di bilancio, non risultano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 90

(Indennità collaboratori sportivi)

1. L'indennità di cui all'articolo X è riconosciuta, **nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2020**, anche in relazione ai rapporti di collaborazione presso società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, già in essere alla data del 28 febbraio 2020. Il predetto emolumento non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul "Fondo ___" di cui all'art. ____, le cui risorse vengono trasferite su apposito capitolo del bilancio della società Sport e Salute s.p.a.

3. Le domande degli interessati, unitamente ai documenti comprovanti la preesistenza del rapporto di collaborazione, sono presentate alla società Sport e Salute s.p.a. che, sulla base dell'elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2.

Relazione illustrativa

La disposizione in commento si rende necessaria in quanto i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro (ai sensi dell'art. 69, comma 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).

I predetti soggetti, in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero quindi esclusi dall'erogazione della misura di aiuto accordata dall'art. X soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle

forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Relazione tecnica

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a valere sul Fondo di cui all'art. _____, le cui risorse vengono trasferite, in gestione separata, su apposito capitolo del bilancio della società Sport e Salute s.p.a.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con l'Autorità delegata in materia di sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 3, e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2.

Art. 91

(Aumento anticipazioni FSC)

Al fine di sostenere gli interventi infrastrutturali finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 nell'ambito dei Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e dei Patti per lo sviluppo, le anticipazioni finanziarie, di cui al punto 2 lettera h) della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 25 del 10 agosto 2016, e di cui al punto 3.4 della delibera del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016, possono essere richieste nella misura del venti per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi, qualora questi ultimi siano dotati di progetto esecutivo approvato o definitivo approvato in caso di affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori. All'uopo, deve essere fornita apposita attestazione nella richiesta di pagamento da trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con i dati inseriti e validati nella Banca dati unitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione non si applica ai finanziamenti di opere i cui soggetti attuatori sono ANAS SPA e RFI SPA”

Relazione illustrativa

Con la presente norma, si intendono prendere in considerazione le esigenze espresse da diverse Amministrazioni, titolari di Piani Operativi e di Patti per lo sviluppo, finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, di disporre di adeguata liquidità, sia per far avanzare la progettazione sia ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici.

Per tali finalità, si prevede quindi di aumentare la quota in anticipazione del FSC, di cui alla lettera h) del punto 2 della delibera del CIPE n. 25/2016, che dispone, in via generale, l'erogazione, a titolo di anticipo, del 10 per cento sulle risorse assegnate ai singoli interventi così finanziati. In particolare, tale anticipo può essere richiesto per un ulteriore 10 per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi allorquando siano cantierabili, ossia già dotati di progettazione esecutiva approvata dagli organi competenti.

Relazione tecnica

Con la presente norma, si intendono prendere in considerazione le esigenze espresse da diverse Amministrazioni, titolari di Piani Operativi e di Patti per lo sviluppo, finanziati con risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2014-2020, di disporre di adeguata liquidità, sia per far avanzare la progettazione sia ai fini dell'adempimento dell'obbligo delle stazioni appaltanti di anticipazione del prezzo all'appaltatore, ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici.

Per tali finalità, si prevede quindi di aumentare la quota in anticipazione del FSC, di cui alla lettera h) del punto 2 della delibera del CIPE n. 25/2016, che dispone, in via generale, l'erogazione, a titolo di anticipo, del 10 per cento sulle risorse assegnate ai singoli interventi così finanziati. In particolare, tale anticipo può essere richiesto per un ulteriore 10 per cento delle risorse assegnate ai singoli interventi allorquando siano cantierabili, ossia già dotati di progettazione esecutiva approvata dagli organi competenti.

In merito all'impatto finanziario in termini di cassa della misura, tenendo conto dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio alla data del 31 dicembre 2019 relativi ai Piani Operativi delle Amministrazioni Centrali e ai Patti per lo sviluppo e, in particolare, dell'ammontare di risorse FSC associate ad interventi con progetto esecutivo approvato (11,813 miliardi di euro), tale impatto può essere stimato in circa 1 miliardo di euro nell'anno in corso, considerando l'andamento temporale delle richieste di pagamento e il trend di implementazione nel sistema di monitoraggio.

Art. 92

(Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa)

1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazione dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti commi:

"1-ter. Limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Alla copertura del relativo onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati dalla presente disposizione, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Per l'anno 2020, la comunicazione telematica di cui all'articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.

1-quater. Per le finalità di cui al comma 1-ter, il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato nella misura di 32,5 milioni di euro per l'anno 2020."

2. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole "2.000 euro" sono sostituite con le seguenti "2.000 per l'anno 2019 e 4.000 euro per l'anno 2020";

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali".

3. All'articolo 490, terzo comma, del codice di procedura civile, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali. La divulgazione degli avvisi con altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve intendersi complementare e non alternativa."

Relazione illustrativa

Il ruolo di servizio pubblico essenziale svolto dalla stampa quotidiana e periodica anche nell'ambito dell'emergenza sanitaria derivante dal diffondersi del Covid-19 – riconosciuto, da ultimo, attraverso l'esclusione delle edicole dalla chiusura delle attività commerciali di cui al D.P.C.M. 11 marzo 2020 – rende urgente e indifferibile un intervento legislativo di sostegno economico alle imprese della filiera della stampa, idoneo a garantire l'erogazione del servizio stesso e a limitare l'impatto delle perdite per ciascuno degli operatori economici coinvolti.

Comma 1 (Credito d'imposta investimenti pubblicitari)

L'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19 sta determinando un rilevante calo degli investimenti pubblicitari che rischia di pregiudicare le condizioni di sostenibilità economica per numerose realtà editoriali -giornali ed emittenti radiotelevisive locali- che pure stanno svolgendo un indispensabile funzione informativa di pubblico servizio nell'ambito dell'emergenza in atto.

Per contrastare la crisi degli investimenti pubblicitari, la disposizione di cui al comma 1 introduce un regime straordinario di accesso al credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che tenga conto delle mutate condizioni economiche di contesto.

In particolare, si prevede che, per il triennio 2020-2022, il suddetto credito d'imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell'attesa caduta dei volumi di investimento a decorrere dall'anno in corso. L'agevolazione è riconosciuta in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell'Unione europea ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa. Alla copertura del relativo onere finanziario

si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 40 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 20 milioni di euro alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

Ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2018, n. 90. Tuttavia, per consentire alle imprese di poter accedere al nuovo regime fin dall'anno in corso, si dispone che per il 2020 la comunicazione telematica prevista dall'articolo 5 del predetto decreto venga presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con un differimento di sei mesi rispetto alla procedura vigente in via ordinaria, secondo le modalità già previste. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020.

Relazione tecnica

Nel primo anno di applicazione della misura su entrambi i canali (stampa e radio/TV), cioè nel 2018, sono state presentate 4.823 domande, di cui 1.677 (34,8%) da parte di microimprese, 1.732 (35,9%) da parte di piccole imprese, 804 (16,7%) da parte di medie imprese, 25 (0,5%) da parte di start-up innovative e 585 (12,1%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2018 è stato pari a 105.626.883 euro, di cui 72.182.980 sul canale stampa e 33.443.903 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 40% al 45%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, è stato quindi pari a complessivi 42,5 milioni di euro.

Per l'anno 2019 sono state presentate 3.026 domande, di cui 1.168 (38,6%) da parte di microimprese, 1.067 (35,3%) da parte di piccole imprese, 479 (15,8%) da parte di medie imprese e 30 (1%) da parte di start-up innovative e 282 (9,3%) da parte di altre imprese. Il credito complessivamente richiesto nel 2019 ammonta a 55.948.302 euro, di cui 35.672.540 sul canale stampa e 20.275.762 sul canale radio/TV. Gli importi richiesti sono stati riparametrati percentualmente (con un valore variabile dal 42% al 62%) per garantire il rispetto del tetto di spesa. Il credito massimo fruibile, entro i massimali ed i limiti individuali stabiliti dai regolamenti europei in materia di aiuti di Stato de minimis, ammonta complessivamente a circa 27,5 milioni di euro.

Sulla base dei dati sopra esposti, è ragionevole valutare che le risorse che si intendono destinare al finanziamento della misura – e che costituiscono il limite di spesa – pari a 60 milioni di euro in ciascuno degli anni del triennio preso in considerazione, risultino sostanzialmente adeguate a soddisfare il fabbisogno della richiesta, anche scontando l'effetto di una possibile maggiore attrattività della misura così come configurata dalla disposizione.

ONERE DA COPRIRE: 32,5 MILIONI DI EURO per il 2020

Comma 2 (tax credit per la rete di distribuzione e vendita)

La disposizione del comma 4 modifica la disciplina del cd "tax credit per le edicole" introdotta dalla legge di bilancio 2019 e da ultimo modificata dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 806, legge n. 145/2018).

In particolare, anche ai fini dell'ottimale utilizzo delle risorse già stanziare per l'anno 2020, si dispone per lo stesso anno un ampliamento dell'ambito oggettivo e soggettivo della misura, attraverso:

- a) l'incremento da 2mila a 4mila euro dell'importo massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario;
- b) l'ampliamento delle fattispecie di spesa compensabili con l'ammissione delle spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali;
- c) l'estensione della misura alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.

La norma prevede, a legislazione vigente, un tetto di spesa pari a 17 milioni di euro per l'anno 2020, a fronte di una spesa effettiva che per l'anno 2019 è risultata largamente inferiore al limite previsto (4 milioni di euro a fronte di un tetto di spesa pari a 12 milioni di euro).

Pertanto, le modifiche proposte possono ritenersi compatibili con il mantenimento dell'attuale limite di spesa.

SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI (norma con tetto di spesa a legislazione vigente)

Comma 3 (pubblicità delle aste giudiziarie)

La disposizione del comma 5 introduce una modifica della disciplina che regola la pubblicità delle aste giudiziarie.

La novella dell'articolo 490 del codice di procedura civile è orientata a superare l'attuale regime di pubblicità degli avvisi legali, prevedendo l'obbligo – in luogo della mera facoltà - di pubblicazione degli stessi avvisi, anche sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali, almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte.

In tal senso, si supererebbe il regime introdotto nel 2015 che rimette al giudice la discrezionalità nella scelta dei mezzi di pubblicazione, con ciò ripristinando tale funzione di pubblico servizio del sistema dell'informazione e assicurando una più ampia pubblicità degli avvisi giudiziario, a beneficio innanzitutto dei creditori.

La reintroduzione di maggiori e più efficienti forme di comunicazione, come il ripristino dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi d'asta sui quotidiani, allargherebbe infatti la platea dei possibili offerenti, permettendo, grazie ai meccanismi dell'asta, un aumento del valore degli immobili, avvicinandoli al valore effettivo di mercato, ed evitando che il settore resti appannaggio degli intermediari professionali, con alte barriere d'accesso per i privati a causa della insufficiente informazione.

La norma non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intendendosi i costi di pubblicazione assorbiti nei prezzi di vendita all'asta.

SENZA NUOVI O MAGGIORI ONERI

Art. 93

(Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19)

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.
2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, l'acquisizione di forniture e servizi da parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private, ai sensi dell'art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.
4. I maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.
5. E' fatto obbligo ad ogni amministrazione di dedicata rendicontazione, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il tesoriere, gestito con completa tracciabilità e che dovrà essere pubblicata sul sito aziendale, alla fine dello stato di emergenza, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle liberalità.
6. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria attua apposita rendicontazione separata, per la quale è autorizzata l'apertura di un conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere, assicurandone la completa tracciabilità. Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.

Relazione illustrativa

Con il **comma 1** la Protezione Civile è autorizzata, in ragione della straordinarietà dell'evento, ad aprire appositi conti correnti destinati a raccogliere in via esclusiva le donazioni liberali di somme finalizzate alla risoluzione dell'emergenza COVID-19, a cui si applica il regime di impignorabilità che assiste le contabilità speciali normalmente aperte per le emergenze nazionali. Il **comma 2**, infatti, specifica che fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, sulle somme affluite nei predetti conti correnti, resta sospesa ogni azione esecutiva e sono privi di effetto i pignoramenti, in base a quanto previsto dai commi 7 e 8 del predetto art. 27 D.lgs. 2/01/2018, n.1.

Commi 3- 5. La norma in commento consente, nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal CDM in data 31 gennaio 2020, e in ogni caso fino al 31 luglio 2020, una vistosa deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) per l'acquisizione di forniture e servizi, da parte delle strutture del servizio sanitario nazionale, da utilizzare per contrastare l'epidemia da contagio COVID 19, qualora essa sia finanziata in via esclusiva con le donazioni effettuate da persone fisiche o giuridiche private.

La norma, infatti, consente, al **comma 3**, la possibilità di utilizzare, per la predetta acquisizione, la procedura dell'affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, purché l'affidamento sia conforme al motivo della liberalità.

La deroga si giustifica in ragione del fatto che non trattandosi di somme erariali, peraltro tutte erogate in ragione dell'epidemia in atto, può essere concessa alle strutture sanitarie una più snella procedura per l'acquisizione del materiale destinato al personale medico e alle strutture coinvolte nella lotta al fenomeno epidemiologico, rispettando, naturalmente, la volontà degli autori delle donazioni.

Il **comma 4** specifica che le risorse ricevute in ragione delle liberalità integrano ma non assorbono i budget stabiliti per le predette acquisizioni dai decreti regionali.

Il **comma 5**, infine, impone all'amministrazione di rendicontare le somme impiegate con la procedura disposta da tale articolo, mediante l'apertura di un apposito conto corrente presso il tesoriere, da gestire in piena trasparenza e tracciabilità, pubblicata, alla fine dell'emergenza, sul sito aziendale

Comma 6. Infine, per assicurare idonea trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità, il comma 6 prevede la redazione di apposita separata rendicontazione, da pubblicarsi, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, presso il sito internet della stessa pubblica amministrazione (o altro idoneo sito internet).

Relazione tecnica:

MANCA RT

Art. 94

(Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca)

1. Al fine di far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è istituito per l'anno 2020 un fondo denominato "Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca" con una dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al precedente periodo tra le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti di ricerca. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede....

2. I mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogati, laddove scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero in scadenza durante il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo. Nel medesimo periodo sono altresì sospese le procedure di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Università e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel mese di luglio 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

Relazione illustrativa

Il presente articolo mira a dare il sostegno necessario alle istituzioni universitarie, AFAM ed agli Enti pubblici di ricerca per fronteggiare le problematiche connesse all'emergenza epidemiologica del COVID-19. Le disposizioni in esame sono pertanto finalizzate, innanzitutto, a destinare maggiori risorse all'intero comparto dell'Istruzione superiore e della ricerca (**comma 1**) per effetto delle obiettive, maggiori necessità determinate dallo stato di emergenza in atto.

Le ulteriori disposizioni, contenute nei commi successivi, sono accomunate, invece, dalla necessità di semplificare procedure per l'approvvigionamento di servizi essenziali in questa fase di crisi, nonché per garantire la continuità della governance delle istituzioni del comparto.

Nello specifico:

Al **comma 2**, è prevista una proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca che siano in scadenza durante il periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31

gennaio 2020. Inoltre, si prevede la sospensione delle procedure relative alla nomina dei presidenti e dei membri del consiglio di amministrazione di designazione governativa come disciplinate dall'articolo 11 del D.lgs. n.213 del 2009. Tale intervento è reso necessario dall'esigenza di continuare a garantire la continuità dell'azione degli Enti pubblici di ricerca anche durante il periodo di emergenza.

Al **comma 3** si dispone una misura rivolta a conferire flessibilità alle modalità di restituzione dei crediti agevolati di cui al Fondo Agevolato per la ricerca (FAR).

Si premette che il M.U.R., in tale ambito, opera attraverso due differenti modalità di finanziamento: quella di un contributo a fondo perduto e quella di un finanziamento nella forma di credito agevolato.

In particolare, per i beneficiari del finanziamento, una volta ammessi, viene predisposto un piano di ammortamento prevedendo, pertanto, un successivo piano di rientro a tassi di interesse agevolati. Il pagamento delle rate così generate avviene con cadenza semestrale (luglio e dicembre). Il ritardato pagamento di tali rate di rientro prevede, ai sensi della normativa vigente, la classificazione dei soggetti interessati dal ritardo nella categoria dei soggetti morosi con conseguente interruzione di qualunque tipologia di ulteriori finanziamenti da parte della Direzione Generale sopracitata e con conseguente applicazione di maggiorazioni nelle rate scadute mediante l'applicazione di interessi moratori per ritardato pagamento.

La proposta normativa dispone l'interruzione, per sei mesi, gli obblighi relativi al versamento delle rate con scadenza prevista a luglio 2020, evitando altresì le conseguenze previste dal ritardato pagamento delle stesse. Tale disposizione agevolativa permetterà, se richiesto dagli interessati, un adeguamento del piano di ammortamento ed una sua traslazione di sei mesi congelando di fatto il primo semestre del 2020 e rinviandolo interamente al secondo semestre del medesimo anno con scadenza a dicembre 2020. La presente misura non sospende le situazioni di morosità già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in capo a soggetti beneficiari morosi, relativamente a rate già scadute, ma permette anche a tali fattispecie di soggetti di rinviare di sei mesi la scadenza prevista per luglio 2020 senza pertanto incrementare la propria situazione debitoria.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 96

(Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università)

1. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea.

2. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della medesima legge n. 240 del 2010, nonché ai fini della valutazione, di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, per l'attribuzione della classe stipendiale successiva.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240 del 2010 nonché ai fini della valutazione di cui al comma 5, del medesimo articolo 24 delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, e delle attività di ricerca svolte dai ricercatori a tempo determinato, di cui all'art. 24, comma 3, lett. b).

4. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, le attività formative ed i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza secondo le indicazioni delle università di appartenenza sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali di cui all'art. 23 della legge 30 dicembre 2010 n. 240.

5. Le attività formative svolte ai sensi dei precedenti commi sono valide ai fini del computo dei crediti formativi universitari, previa attività di verifica dell'apprendimento nonché ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

6. Con riferimento alle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, formate, per la tornata abilitazione scientifica nazionale 2018-2020, sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, i lavori

riferiti al quarto quadrimestre della medesima tornata, si concludono, in deroga all'articolo 8 del citato D.P.R. n. 95 del 2016, entro il 30 luglio 2020. E' conseguentemente differita al 31 luglio 2020 la data di scadenza della presentazione delle domande nonché quella di avvio dei lavori delle citate Commissioni per il quinto quadrimestre della tornata 2018-2020, i quali dovranno concludersi entro il 30 novembre 2020. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale 2119 del 8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f) della Legge 240/2010, restano in carica fino al 31 dicembre 2020. In deroga all'articolo 6, comma 1 del D.P.R. n. 95 del 2016, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata di dell'abilitazione scientifica nazionale 2020- 2022 è avviato entro il 30 settembre 2020.

Relazione Illustrativa

L'articolo in esame recante "Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle università" è finalizzato a garantire gli studenti, i ricercatori e i docenti universitari da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dalla sospensione della frequenza delle attività didattiche disposta ai sensi degli articoli 1 e 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6.

Al comma 1, si prevede la proroga al 15 giugno 2020, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, dell'ultima sessione di laurea dell'anno accademico 2018/2019. Conseguentemente, viene prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche e amministrative funzionali allo svolgimento dell'esame di laurea. Ciò al fine di garantire ai laureandi dell'ultima sessione utile dell'anno accademico 2018/2019, di poter portare a conclusione il percorso formativo universitario – altrimenti compromesso dalle misure emergenziali adottate con il Dl n. 6 del 2020 – e, di conseguenza, non essere obbligati ad iscriversi al successivo anno accademico.

Al comma 2, si chiarisce che durante il periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche, tutte le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento, il tutorato, e le attività di verifica dell'apprendimento, svolte con modalità a distanza, sono computate ai fini dell'assolvimento dei compiti dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui all'art. 6 della legge n. 240 del 2010, e sono valutabili ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali e della valutazione per l'attribuzione della classe stipendiale successiva. In questo modo, l'attività svolta con modalità a distanza viene equiparata *in toto* a quella svolta con modalità in presenza.

Il comma 3, specifica che le disposizioni di cui al comma 2, sono vevoli anche ai fini della valutazione dell'attività svolta dai ricercatori a tempo determinato comprese le attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e le attività di ricerca.

Al comma 4, si precisa che, sempre durante il periodo di sospensione, le attività formative e i servizi agli studenti erogati con modalità a distanza, sono computati ai fini dell'assolvimento degli obblighi contrattuali derivanti dai contratti per attività di insegnamento così come disciplinati dall'articolo 23 della legge n. 240 del 2010.

Al comma 5, si prevede che le attività formative erogate con modalità a distanza sono valide anche ai fini del computo dei crediti formativi universitari (CFU), previa attività di verifica dell'apprendimento, e ai fini dell'attestazione della frequenza obbligatoria.

Al comma 6 si prevede di differire i termini, di cui al DPR 95 del 2016, riferiti alla attività delle Commissioni nazionali per l'abilitazione alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia. Trattandosi di termini non derogabili (la cui trasgressione determina, peraltro, la decadenza dei componenti delle commissioni medesime) e tenuto conto dell'imminenza della prima scadenza dell'anno 2020 (primo quadrimestre = 30 aprile), in ragione delle obiettive difficoltà in cui sono incorsi i componenti delle stesse, si ritiene estremamente urgente differire tali termini e salvaguardare in questo modo la validità e l'efficacia dei lavori delle commissioni medesime.

Relazione Tecnica

Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della la finanza pubblica.

Art. 97

(Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo)

1. Il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato in deroga alle procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è adeguato l'ordinamento didattico della Classe LM/41-

Medicina e Chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2007, n. 155, S.O. Con decreto rettorale, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, gli atenei dispongono l'adeguamento dei regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della Classe LM/41-Medicina e Chirurgia. Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino già iscritti al predetto Corso di laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. In tal caso resta ferma, altresì, la possibilità di conseguire successivamente l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, secondo le modalità di cui al comma 2.

2. I laureati in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non è svolto all'interno del Corso di studi, in applicazione dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445.

3. In via di prima applicazione, i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Dalla medesima data continuano ad avere efficacia, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 2018, nonché quelle del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo. È abrogata ogni altra disposizione contraria alle disposizioni di cui al presente articolo.

Conseguentemente:

È abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9

Relazione illustrativa

La norma proposta costituisce una misura necessaria e urgente dettata dalle particolari condizioni di sofferenza del Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, dalla necessità di poter disporre quanto prima di medici abilitati, nonché dalle oggettive condizioni di difficoltà con le quali verrebbe svolta la prova di esame di abilitazione – da tenersi in data unica su tutto il territorio nazionale – la quale, non a caso, è già stata oggetto di un rinvio in considerazione dello stato emergenziale in cui versa il paese.

Allo stesso tempo, la proposta è finalizzata a superare, a regime, il meccanismo dell'abilitazione all'esercizio professionale per i laureati in medicina e chirurgia attraverso l'esame di Stato, di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 58 del 9 maggio 2018 (G.U. n. 126 del 1 giugno 2018), disponendo che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 abiliti all'esercizio della professione di Medico Chirurgo previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all'interno del Corso di studi di cui all'ex art. 3 del citato D.M. Tale scelta, oggetto già da tempo di ampia riflessione, muove anche dalla considerazione che – anche in ragione delle innovazioni di cui al citato Decreto n.58 (che ha inserito il tirocinio pratico all'interno del corso di laurea) – l'esame finale di laurea possa ricomprendere già quella valutazione circa la capacità all'esercizio della professione di medico, come peraltro è testimoniato dalla bassissima percentuale di bocciati all'esame di abilitazione.

La norma salvaguarda, altresì, la facoltà degli studenti iscritti al Corso di laurea secondo le previgenti regole di poter optare per il conseguimento del solo titolo accademico ferma restando la possibilità di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di Medico Chirurgo secondo le modalità previste dal successivo comma 2.

Si dispone inoltre, che il Ministero e le università adeguino tempestivamente gli ordinamenti didattici dei corsi di studio della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia – Classe LM/41 a decorrere dall'a.a. 2020/2021: ciò attraverso modalità semplificate di adozione degli atti di competenza tenuto conto che l'adeguamento richiesto dovrà solo recepire l'innovazione introdotta in via normativa che impone una evidente omogeneità a livello nazionale senza differenze sulle modalità di svolgimento e certificazione dei tirocini.

Il comma 2 prevede che per coloro i quali siano laureati in Medicina e Chirurgia, ma che non abbiano svolto il tirocinio all'interno del Corso di studi ai sensi dell'art. 3 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58, ovvero che abbiano conseguito la laurea afferente al classe 46/S in Medicina e Chirurgia come da Decreto del Ministro dell'università della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 o diploma di laurea in Medicina e Chirurgia sempre ai sensi del D.M. 509 del 1999, l'abilitazione avvenga con il conseguimento della valutazione prevista dall'art. 2 del D.M. n. 445 del 19 ottobre 2001.

Al comma 3 si dispone, in via di prima applicazione, che i candidati della seconda sessione dell'anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già in possesso del giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel corso del tirocinio pratico-valutativo, siano abilitati all'esercizio della professione di Medico Chirurgo.

Si dispone quindi di conseguenza l'abrogazione dell'art. 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 98

(Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza)

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi da avviare su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'emergenza COVID-19"

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate.

Relazione illustrativa

Manca

Relazione tecnica

Manca

Art. 99

(Ulteriori misure per il settore agricolo)

All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «quarto grado» sono sostituite dalle seguenti: «sesto grado».

Relazione illustrativa

L'intervento mira ad estendere dal quarto grado di parentela o affinità - attualmente stabilito quale limite entro il quale, con riguardo alle attività agricole, le prestazioni svolte da parenti e affini in modo occasionale o ricorrente di breve periodo (a titolo di aiuto, mutuo aiuto o obbligazione orale senza corresponsione di compensi) non integrano il rapporto di lavoro autonomo o subordinato - al sesto grado di parentela.

Relazione tecnica

MANCA RT

Art. 100

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e le società cooperative possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe ~~e/o~~ subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari e le banche di credito cooperativo, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Ove non adottino modalità di voto a distanza, le società con azioni quotate provvedono a designare il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Qualora alla data di entrata in vigore del presente articolo sia già stata convocata un'assemblea senza che siano state previste la designazione del rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o modalità di voto a distanza, le medesime società possono prevedere il rinvio dell'assemblea ovvero la riconvocazione della stessa.

8. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Relazione Illustrativa

L'articolo introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all'epidemia di COVID-19, sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l'assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, **nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagio.**

In particolare, ai sensi del comma 1 in deroga a quanto previsto dall'art. 2364, secondo comma, del codice civile (che impone la convocazione dell'assemblea ordinaria almeno una volta l'anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale) e dall'art. 2478-bis, del codice civile (che tra, l'altro, fissa in 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d'esercizio deve essere presentato ai soci) è **consentito a tutte e società di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.**

Il comma 2 è volto a consentire -con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative - l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle disposizioni statutarie. Il medesimo comma precisa che le predette società possono, altresì, prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile;

la disposizione precisa, inoltre, che non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Il comma 3 stabilisce che le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Il comma 4 consente alle società con azioni quotate di ricorrere all'istituto del rappresentante designato previsto dall'art. 135-undecies del TUF per l'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove lo statuto disponga diversamente; le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante; al predetto rappresentante designato possono essere conferite deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135 novies del TUF. Le previsioni di cui al comma 4 si applicano anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (comma 5).

Il comma 6 prevede che, **data la situazione emergenziale**, anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo (anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del TUB secondo cui lo statuto delle banche popolari determina, comunque nel numero non superiore a 20, il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, nonché all'articolo 2539, primo comma, del codice civile, che con riguardo alle banche di credito cooperativo stabilisce che ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 10 soci) possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del TUF. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante. In tali casi non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il comma 7 dispone che qualora le società con azioni quotate non adottino modalità di voto a distanza, le stesse provvedono a designare il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del TUF. Il medesimo comma dispone che se alla data di entrata in vigore del presente articolo sia già stata convocata un'assemblea senza che siano state previste la designazione del rappresentante designato o modalità di voto a distanza, le medesime società possono prevedere il rinvio dell'assemblea ovvero la riconvocazione della stessa.

Il comma 8 stabilisce che le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.

Relazione tecnica

L'articolo introduce disposizioni di carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 101

(Differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019)

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 degli enti e dei loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020, è differito al 31 maggio 2020. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

Relazione illustrativa

La disposizione prevede la proroga del termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti od organismi pubblici, diversi dalle società (per le quali si applicano le norme civilistiche), destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Tale termine, ordinariamente fissato dall'articolo 24 del predetto decreto legislativo al 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento (quindi, per l'annualità 2019, al 30 aprile 2020), è fatto slittare al 30 giugno 2020, in ragione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia COVID-19. Infatti, i suindicati enti, al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dal Governo e dalle Regioni per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, stanno adottando misure eccezionali volte ad estendere lo smart working, a favorire la fruizione di periodi di congedo e ferie per decongestionare la presenza negli uffici e tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti e dei loro familiari.

Conseguentemente, si stanno registrando inevitabili rallentamenti nelle attività degli uffici, in particolare di quelle che non riguardano l'erogazione di servizi essenziali, tra le quali rientrano pure le attività amministrativo-contabili necessarie a consentire la chiusura dei conti dell'esercizio 2019 e la predisposizione dei rendiconti annuali.

Ciò evidenziato, poiché l'articolo 24 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, prevede, al comma 3, che il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti vigilati è approvato dall'amministrazione vigilante competente entro il 30 giugno dell'anno successivo, con la disposizione in parola si differisce pure il termine di approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti al 30 settembre 2020, con una tempistica che tiene conto anche della pausa feriale del mese di agosto, durante la quale le amministrazioni registrano un periodo di rallentamento nell'attività amministrativa.

Relazione tecnica

La disposizione proroga il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'annualità 2019 degli enti ed organismi strumentali destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Art. 102

(Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda o nel luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito. Per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'operatore postale effettua le notificazioni mediante deposito del piego presso il punto di deposito più vicino al destinatario. Del deposito del piego è data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890.

Relazione illustrativa

La norma è volta ad assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261 nonché delle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari e le notificazioni di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Infatti, sia la consegna dei c.d. invii a firma che dei pacchi nonché la notificazione nelle mani del destinatario non consente di applicare le misure previste dalla vigente normativa Covid 19 (tra cui la distanza interpersonale di almeno un metro) a tutela del mittente stesso e dell'agente postale, considerando anche il notevole numero di invii a firma, di pacchi e di atti da notificare a mezzo del servizio postale su tutto il territorio nazionale (per i soli atti giudiziari e multe si tratta mediamente, senza picchi, di 500mila a settimana).

Per quanto riguarda specificatamente le notificazioni a mezzo posta ulteriori problematiche sono, evidentemente, connesse alle persone ricoverate e a quelle in quarantena.

Pertanto, a tutela del corretto andamento del servizio postale e delle procedure amministrative e giudiziarie è prevista - per il periodo che va dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 maggio 2020 - l'applicazione di modalità di notificazione volte a contemperare tutti gli interessi in gioco tra cui quello primario costituzionalmente garantito di tutela del diritto alla salute.

In sintesi, le modalità di recapito degli invii a firma e dei pacchi consentono l'espletamento del servizio evitando contatti interpersonali ravvicinati con contestuale consegna a mano e scambio di documenti per la

firma. In tutto ciò occorre considerare che nell'ambito della prestazione lavorativa gli operatori del servizio postale consegnano notevoli quantità di invii a firma, pacchi e devono procedere ad altrettanto numerose notificazioni, dando luogo, evidentemente a numerosi contatti interpersonali ravvicinati.

Per le notificazioni a mezzo posta, stante la particolare delicatezza di tali atti, sorretti da esigenze di ordine pubblico e sicurezza, la norma prevede l'adozione di modalità simili a quelle di cui all'articolo 8 della L. n. 890 del 1982 che riguarda i casi in cui le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero quelli in cui l'operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate.

Tali modalità infatti garantiscono la conoscibilità della notificazione. Si applicano i commi 5, 6 e 7 dell'articolo citato

In particolare il comma 7, prevede, tra l'altro, che "Fermi i termini sopra indicati, l'operatore postale può consentire al destinatario di effettuare il ritiro digitale dell'atto non recapitato assicurando l'identificazione del consegnatario ed il rilascio da parte di quest'ultimo di un documento informatico recante una firma equipollente a quella autografa." Tale modalità è stata prevista anche nella norma proposta. Il ritiro digitale, peraltro, è già disciplinato dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni con delibera 2018/77/Cons.

Relazione tecnica

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 103

(Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Art. 104

(Rinvio questionari Sose province e città metropolitane)

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U, è fissato in centottanta giorni.

Art. 105

(Sospensione quota capitale mutui regioni a statuto ordinario)

1. Le regioni a statuto ordinario sospendono il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei prestiti concessi dal Ministero dell'economia e finanze e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le quote capitale annuali sospese sono rimborsate nell'anno successivo a quello di conclusione di ciascun piano di ammortamento contrattuale.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato, previa apposita variazione di bilancio da approvarsi dalla Giunta in via amministrativa, per le finalità di rilancio dell'economia e per il sostegno ai settori economico colpiti dall'epidemia di Covid-2019, in coerenza con le disposizioni di cui al presente decreto.

3. Ai fini del rispetto del saldo di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232, in sede di Conferenza Stato Regioni, possono essere ceduti spazi finanziari finalizzati agli investimenti alle Regioni maggiormente colpite.

4. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti.

5. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 4,3 milioni in termini di indebitamento netto e a 343,2 milioni in termini di saldo netto da finanziare, si provvede mediante(veda IGB)

Relazione Illustrativa

Manca

Relazione tecnica

La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati alle Regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Cassa Depositi e prestiti-gestione MEF determina effetti in termini di:

- a) indebitamento netto pari a 4,3 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale. La sospensione del pagamento delle quote capitale non determina ampliamento della capacità di spesa, e quindi non ha effetti sull'indebitamento netto, in quanto nel 2020 le Regioni a statuto ordinario sono soggette al vincolo di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 466, legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- b) saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 343,2 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra e alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

Art. 106

(Sospensione quota capitale mutui enti locali)

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede mediante.....

Relazione illustrativa

Manca

Relazione Tecnica

La sospensione per l'esercizio 2020 del pagamento delle quote capitale dei prestiti erogati agli enti locali dalla Cassa Depositi e prestiti – gestione MEF determina effetti in termini di:

- a) indebitamento netto pari a 276,5 milioni, in relazione a:
 - i. i maggiori interessi passivi sostenuti a seguito del mancato incasso delle quote capitale, pari a 3,6 milioni;
 - ii. l'ampliamento della capacità di spesa degli enti locali, determinato dalla sospensione del pagamento delle quote capitale dei prestiti, pari a 272,9 milioni.
- b) saldo netto da finanziare per un importo pari a complessivi 276,5 milioni, in relazione ai maggiori interessi passivi di cui sopra ed alle quote capitale non versate al bilancio dello Stato.

Art. 107

(Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni)

1. In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 75 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da adottarsi, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 80 milioni in termini di indebitamento netto, saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante

Art. 108
(Straordinario polizia locale)

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con DPCM 9 marzo 2020, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

ART. XX
(Rinvio del pagamento delle rate di mutuo degli enti locali)
Manca norma

Art. 109
(Utilizzo personale dipendente da soggetti che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni possono fornire, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni individuali domiciliari. In relazione a tali prestazioni, le priorità sono individuate dall'amministrazione competente, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga ad eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie che non prevedano o non renderebbero possibile tale modalità di effettuazione delle prestazioni.

Art. 110
(Contributo Unificato Tributario)

1. In deroga al criterio previsto all'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per gli anni 2019 e 2020 di cui al comma 11 del citato articolo 37 a favore dei giudici tributari e del personale amministrativo avviene per ciascuna Commissione tributaria sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nei rispettivi anni.

Art. 111
(Termini riorganizzazione Ministeri)

1. I termini previsti dalla normativa vigente per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, non ancora scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data ultima individuata dalle rispettive disposizioni normative.

Relazione illustrativa

La disposizione è volta a spostare di tre mesi il termine di adozione dei regolamenti con il più agile strumento del DPCM per alcuni Ministeri le cui scadenze sono indicate in parentesi: MIPAAF (15 marzo), MEF (31 marzo), MI e MUR (30 giugno) e MIT (31 luglio). La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relazione tecnica

La disposizione è volta a spostare di tre mesi il termine di adozione dei regolamenti con il più agile strumento del DPCM per alcuni Ministeri le cui scadenze sono indicate in parentesi: MIPAAF (15 marzo), MEF (31 marzo), MI e MUR (30 giugno) e MIT (31 luglio). La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 112

(Disposizioni per i magistrati onorari in servizio)

1. In favore dei magistrati onorari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto un contributo economico mensile pari a 700 euro per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2020, nonché all'effettivo periodo di rinvio disposto dai capi degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera g) del medesimo decreto. Il contributo economico di cui al periodo precedente non concorre alla formazione del reddito ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.

2. Il contributo economico di cui al comma 1 è concesso con decreto del direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia, nel limite di spesa complessivo di 11,4 milioni di euro per l'anno 2020.

3. In deroga al criterio previsto all'art. 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2011, n. 111, la ripartizione delle somme del contributo unificato tributario per l'anno 2020 di cui al comma 11 del citato articolo 37 a favore dei giudici tributari e del personale amministrativo avviene, per ciascuna Commissione tributaria, sulla base del numero dei giudici e del personale in servizio nei rispettivi anni.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede nell'ambito delle risorse iscritte a legislazione vigente nell'anno 2020, nel Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" Azione magistratura onoraria" dello Stato di previsione del Ministero della giustizia.

Relazione illustrativa

L'ampia sospensione delle attività e dei termini processuali disposta con il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11 è destinata a produrre riflessi anche sull'attività della magistratura onoraria, disciplinata nel suo complesso dal decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, con prevedibili ricadute di tipo economico, connesse al regime temporaneo di sospensione pressoché totale delle attività di udienza sino al 22 marzo 2020 (prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 marzo 2020), e di possibile ulteriore sospensione derivante dall'adozione, da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari, di ulteriori provvedimenti di rinvio (come previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g) del medesimo decreto).

La valutazione delle conseguenze economiche deve, tuttavia, commisurarsi con la regola fondamentale che vede i magistrati onorari titolari di un incarico temporaneo con necessarie caratteristiche di compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali, e tale non generare in nessun caso un rapporto di pubblico impiego (articolo 1, comma 3, decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116).

Quest'ultimo profilo rende evidente l'opportunità di allineare le misure di sostegno a favore della magistratura onoraria a misure simili già introdotte a favore dei lavoratori autonomi, ed in particolare all'articolo 16 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, da cui risulta a questo punto mutuabile anche il meccanismo di durata temporale, corrispondente ad un massimo di tre mesi. Il riconoscimento di un contributo economico risulterà comunque parametrato all'effettivo periodo di sospensione dell'attività che, come visto in precedenza, dopo il 22 marzo 2020 sarà solo eventuale e connesso all'adozione di specifici provvedimenti da parte dei singoli capi degli uffici giudiziari.

Il contributo è destinato ad essere concesso con decreto del direttore generale degli affari interni del Dipartimento per gli affari di giustizia, del Ministero della giustizia.

Art. 113**(Piattaforme per la didattica a distanza)**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di euro 85 milioni per l'anno 2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a:
 - a) consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi immediatamente di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità;
 - b) mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di cui alla lettera a), nonché per la necessaria connettività di rete;
 - c) formare il personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza. A tal fine, può essere utilizzato anche il fondo di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
3. Le istituzioni scolastiche acquistano le piattaforme e i dispositivi di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante ricorso, ove possibile, agli strumenti di cui all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, nonché per il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza, le predette istituzioni scolastiche sono autorizzate a sottoscrivere contratti sino al termine delle attività didattiche con assistenti tecnici, nel limite complessivo di 1.000 unità, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto della distribuzione per reddito nella relativa regione e del numero di studenti di ciascuna. Col medesimo decreto, è altresì ripartito tra le istituzioni scolastiche anche il contingente di cui al comma 4, tenuto conto del numero di studenti. I termini per il controllo preventivo, contabile e di legittimità, sono ridotti a cinque giorni.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, non oltre cinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad anticipare alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo e, comunque, quelle assegnate in relazione all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, nel limite delle risorse a tal fine iscritte in bilancio e fermo restando il successivo svolgimento dei controlli sullo svolgimento delle attività a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche.
7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 85 milioni per l'anno 2020 di euro con riguardo ai commi da 1 a 3 e a 9,30 milioni di euro per l'anno 2020 con riguardo al comma 4, si provvede ...

Relazione illustrativa

Commi 1-3, 5, 6. L'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione della malattia COVID-19 comporta la necessità di svolgere le lezioni non in presenza.

Pertanto, appare opportuno che il Ministero aiuti le istituzioni scolastiche a dotarsi delle necessarie piattaforme informatiche.

Nel breve periodo, le piattaforme in questione dovranno essere necessariamente reperite sul mercato.

A tal fine, la disposizione intende stanziare risorse nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107 per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Infatti, in caso di emergenze come quella attuale, modalità e metodologie di apprendimento a distanza sono particolarmente utili al fine di consentire di mantenere un legame stretto tra la scuola e gli studenti. L'utilizzo del digitale è, quindi, fondamentale per il superamento di situazioni emergenziali, ma anche a

regime per l'introduzione di metodologie innovative nella didattica, nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità.

Comma 4. Per ragioni storiche, nelle scuole del primo ciclo non sono disponibili assistenti tecnici informatici. In passato, infatti, si trattava di scuole prive di laboratori informatici.

L'evoluzione della società verso il digitale ha determinato la necessità di dotarsi di laboratori informatici, oramai da alcuni anni, anche per le scuole del primo ciclo.

L'assenza di assistenti tecnici si è rivelata, inoltre, causa di particolare difficoltà, per le scuole del primo ciclo, nell'organizzazione della didattica a distanza.

Si ritiene necessario, pertanto, rimediare a questa storica difficoltà, prevedendo la presenza di un assistente tecnico almeno nelle scuole del primo ciclo di maggiori dimensioni, sino al termine dell'a.s. 2019/2020.

Al fine di accelerare l'iter relativo al decreto di riparto delle risorse si prevede che il termine relativo al controllo preventivo sia fissato in cinque giorni.

Relazione tecnica

La norma assegna al Ministero dell'istruzione, nell'ambito del Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le risorse necessarie per consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per l'apprendimento a distanza anche mettendo a disposizione degli studenti dispositivi digitali individuali per la relativa fruizione, ovvero per potenziare gli strumenti digitali già in uso alle medesime istituzioni scolastiche.

Si tratta di una spesa, prevalentemente in conto capitale, corrispondente a circa 10.000 euro per scuola. La somma è superiore al canone annuo per le licenze delle più diffuse piattaforme. Ogni scuola avrà, quindi, a disposizione anche risorse per acquisire dispositivi individuali (tablet, laptop) da assegnare agli studenti che ne abbiano maggiore necessità.

Si tratta di una spesa in conto capitale.

Art. 113

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di reperire le risorse per assicurare la liquidità necessaria all'attuazione degli interventi di cui al presente decreto è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni.

2. L'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dall'Allegato 1 al presente decreto.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo con una dotazione di miliardi di euro per l'anno 2020, destinato alla copertura degli oneri derivanti da eventuali ulteriori misure per il potenziamento del servizio sanitario nazionale e per le spese emergenziali necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in conformità con la Risoluzione di approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 e successive integrazioni e modificazioni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, in termini di maggiori interessi del debito pubblico e agli oneri di cui agli articoli ..., pari complessivamente a a milioni di euro per l'anno 2021, a milioni di euro per l'anno 2022, a milioni di euro per l'anno 2023, a milioni di euro annui

a decorrere dall'anno 2024 che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno a milioni di euro per l'anno 2021, a milioni di euro per l'anno 2022, a milioni di euro per l'anno 2023 e a milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede:

- a) quanto a milioni di euro per l'anno 2020, a milioni di euro per l'anno 2021, a milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a milioni di euro per l'anno 2020, a milioni di euro per l'anno 2021, a milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli;
- b) quanto a milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come incrementato ai sensi del comma 3 del presente articolo; *In considerazione del venir meno della necessità di accantonamento dell'importo dei maggiori oneri per interessi passivi conseguenti alle emissioni di titoli del debito pubblico realizzate nel 2017 in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a ... milioni di euro per l'anno 2021 e 2022.*

5. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio mensile da parte delle amministrazioni competenti di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Le eventuali risorse non utilizzate entro il 15 dicembre 2020 e comunque non necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono versate dai soggetti responsabili delle misure del comma precedente entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

7. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto e nelle more dell'emissione dei titoli di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa, è effettuata entro la conclusione dell'esercizio 2020.

8. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio mensile da parte delle amministrazioni competenti di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Relazione illustrativa

Articolo 1

L'articolo è finalizzato ad attribuire la possibilità di incrementare il valore orario delle prestazioni straordinarie svolte, dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto alla emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.

Articolo 2

L'articolo prevede un potenziamento strutturale degli Uffici periferici del Ministero della salute nel nord Italia (gli Uffici USMAF-SASN e gli Uffici UVAC-PIF) deputati ai controlli sanitari su passeggeri e merci presso i principali porti e aeroporti del Paese.

Al riguardo, va evidenziato che l'emergenza sanitaria in atto, oltre a generare la necessità di una rapida risposta in termini di personale sanitario addetto direttamente ai controlli sanitari, ha messo in luce l'esigenza di un potenziamento strutturale delle articolazioni territoriali del Ministero della salute, anche in considerazione degli effetti del processo di globalizzazione in atto, a garanzia dell'efficacia delle operazioni di controllo su merci e alimenti e, quindi, a tutela dei traffici commerciali e della competitività del sistema economico italiano.

Non è superfluo evidenziare che gli Uffici periferici del Ministero, attraverso l'espletamento delle attività rese a richiesta ed utilità dei privati come previste dalla normativa vigente, assicura notevoli entrate all'erario.

Grazie all'aumento dei posti a bando in procedure concorsuali in corso, sarà possibile assicurare che le assunzioni del personale interessato avvengano già a partire dal mese di giugno e che sia soddisfatto, almeno in parte, il bisogno straordinario di professionalità sanitarie, cui, allo stato, si fa fronte ricorrendo all'esterno.

Articolo 3

Si prevede il potenziamento delle reti di assistenza territoriale in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica.

Si prevede il potenziamento delle reti di assistenza territoriale in considerazione dell'attuale situazione epidemiologica.

La diffusione del COVID-19 interessa l'intero territorio nazionale; il numero dei contagiati e dei ricoverati presso le strutture ospedaliere e, in particolare, in terapia intensiva aumenta esponenzialmente.

Al fine di preparare una risposta adeguata ad un ulteriore possibile incremento del numero dei ricoverati, sulla scorta delle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630 del 2020, il Ministero della salute con circolare del 1° marzo 2020, avente ad oggetto: *"Incremento disponibilità posti letto del servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19"*, ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di predisporre, con urgenza, un Piano finalizzato ad aumentare, a livello regionale, del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% il numero dei posti letto nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive, isolati e allestiti con la dotazione necessaria per il supporto ventilatorio e in conformità alle indicazioni fornite dal Ministro della salute con circolare prot. GAB n. 2619 del 29 febbraio 2020.

Onde consentire l'incremento delle attività assistenziali conseguenti alle ulteriori disponibilità di posti letto, il comma 1 della presente disposizione consente alle regioni, alle province autonome di Trento e Bolzano e alle aziende sanitarie di stipulare contratti con le strutture private accreditate, ai sensi dell'articolo 8-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-*ter*, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Nel caso in cui le strutture pubbliche e quelle private accreditate individuate dal Piano regionale non siano in grado di soddisfare il fabbisogno stimato dalla menzionata circolare del Ministero della salute 1° marzo 2020, ai sensi del successivo comma 2, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-*quinquies* del citato decreto legislativo n. 502 del

1992, sono autorizzate a sottoscrivere contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi di cui all'articolo 8-ter del medesimo decreto legislativo.

In altri termini, in considerazione del contesto emergenziale, si rinuncia, temporaneamente, ad avvalersi di strutture dotate dei più rigorosi requisiti richiesti per l'accreditamento, senza rinunciare alle garanzie assicurate da strutture, che munite dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, operano, attualmente, nel privato.

Con il comma 3 si dispone che, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione, le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione il personale sanitario in servizio nonché i locali e le apparecchiature presenti nelle suddette strutture. Le prestazioni rese sono remunerate dalle regioni richiedenti, corrispondendo al proprietario dei beni messi a disposizione, una somma di denaro a titolo di indennità di requisizione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del presente decreto.

Il comma 4, prevede che i contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 2 nonché le misure di cui al comma 3 cessano di avere efficacia al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. Con tale disposizione, si intende prevenire l'insorgere di ogni potenziale pretesa, in particolare, da parte delle strutture private autorizzate, che, naturalmente, non potranno neanche rivendicare un diritto all'accreditamento.

Considerato che nelle regioni in crisi (ad esempio, la Lombardia), sono state già attivate le misure previste da questo articolo per far fronte all'emergenza COVID-19, vengono fatti salvi gli accordi *medio tempore* stipulati dalle regioni e dalle aziende sanitarie con i soggetti accreditati in deroga ai tetti di spesa nonché gli accordi stipulati in deroga alle disposizioni vigenti con strutture autorizzate non accreditate, al fine di incrementare la disponibilità di posti letto nei reparti di terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive.

Saranno parimenti fatte salve le misure adottate, nei confronti delle strutture private, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano o delle aziende sanitarie ai sensi del comma 3, al fine di fronteggiare l'eccezionale carenza di personale medico e delle professioni sanitarie, in conseguenza dell'emergenza dovuta alla diffusione del COVID-19, in quanto ricoverato o in stato contumaciale a causa dell'infezione da COVID-19.

Articolo 4

L'articolo introduce norme dirette ad individuare e quindi a disciplinare delle aree sanitarie temporanee, che le regioni e le province autonome potranno attivare in strutture di accoglienza e assistenza, pubbliche e private, così come in qualsiasi altro luogo idoneo.

I requisiti richiesti per l'accreditamento non si applicano alle strutture di ricovero e cura per la durata dello stato di emergenza.

Laddove necessario, si potranno effettuare opere edilizie in deroga alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali. Le opere edilizie potranno essere altresì effettuate negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico nelle strutture accreditate ed autorizzate.

La previsione ha un carattere che può definirsi residuale e di chiusura del sistema delineato per l'emergenza, con la specifica norma contenuta nel comma 3.

Articolo 5

L'articolo prevede che Invitalia s.p.a., in qualità di soggetto gestore delle principali agevolazioni nazionali alle imprese, sia autorizzata a erogare finanziamenti a fondo perduto o contributi in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese che producono dispositivi di protezione individuale e medicali, per assicurarne l'adeguata fornitura nel periodo di emergenza del COVID-19.

Il Dipartimento della Protezione Civile sentita l'Agenzia definisce le modalità di attivazione e gestione dell'agevolazione, entro 5 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Tali finanziamenti potranno essere erogati anche alle aziende che forniscono mascherine chirurgiche, nonché mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanità, come previsto dall'articolo 34, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, in corso di conversione.

Articolo 6

La disposizione prevede il potere del Capo del Dipartimento della protezione civile di disporre, con proprio decreto, la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato, di presidi sanitari e

medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, occorrenti per fronteggiare la predetta emergenza sanitaria, nonché del Prefetto di provvedere alla requisizione in uso di strutture alberghiere, ovvero di altri immobili aventi analoghe caratteristiche di idoneità, per ospitarvi le persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare, e delle relative procedure indennitarie. Si tratta di disposizione necessaria a garantire la disponibilità di beni, mobili e immobili, indispensabili per fronteggiare l'emergenza determinata dal diffondersi del COVID-19.

Infine, solo qualora, una volta dimessi i pazienti in fase acuta, non sia possibile per gli stessi il confinamento al proprio domicilio, proprio per far fronte alle esigenze di accoglienza degli stessi, si consente al Prefetto, sentito il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente, di requisire strutture alberghiere idonee ad ospitare persone in sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario o in permanenza domiciliare. Il parere del Dipartimento di prevenzione è necessario al fine delle verifiche della idoneità di requisiti minimi strutturali.

Articolo 7

Con tale disposizione, in considerazione della situazione emergenziale in atto, si approntano presidi sanitari straordinari anche per il servizio sanitario militare in grado sia di fronteggiare il recente trend incrementale dei contagi sia di sostenere e supportare sinergicamente tutte le altre strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale. Si tratta, in definitiva, di affrontare una situazione del tutto straordinaria, non codificata e senza precedenti, tenuta presente la ristrettissima tempistica a disposizione, approntando istituti e modalità con carattere di eccezionalità e non ripetibilità [ancorché in linea con i principi generali dell'ordinamento], che consentono alla Difesa e alle Forze armate di approntare le indispensabili risposte connotate da credibilità, adeguatezza e tempestività. Ciò premesso, è fondamentale, pertanto, rinforzare temporaneamente e in via eccezionale i servizi sanitari delle Forze armate, attraverso il potenziamento delle risorse umane e strumentali. In particolare, è stata stimata la necessità di incrementare il personale medico e infermieristico militare per 320 unità, di cui 120 medici e 200 infermieri, attraverso l'arruolamento straordinario e temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno. Tale personale sarà inquadrato con il grado di Tenente per gli ufficiali medici e di maresciallo per i sottufficiali infermieri, in linea con la ripartizione in categorie per il personale militare prevista dal Codice dell'ordinamento militare. In particolare, a tale personale sono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico indicati per i pari grado in servizio permanente. Ciò in analogia a quanto disposto per altre fattispecie di servizio temporaneo, tuttavia non utilizzabili nella situazione contingente a causa della ristrettezza dei tempi (artt. 937, comma 2, 988, 1799 del COM).

Le predisposte procedure per l'arruolamento, per quanto semplificate, rispondono all'obiettivo di garantire, in una tempistica adeguata e comunque entro il prossimo mese di aprile, la selezione delle migliori professionalità possibili, attraverso i giudizi formulati dalle commissioni di avanzamento dell'Esercito italiano istituzionalmente competenti per tali necessità. Si tratta, in particolare, della analoga procedura utilizzata per la costituzione della c.d. "riserva selezionata", la cui disciplina discende dall'articolo 674, comma 5, e 987 del Codice dell'ordinamento militare, per l'acquisizione di particolari e pregiate professionalità di cui le Forze armate risultano carenti per lo svolgimento delle attività operative prevalentemente all'estero.

Per la medesima finalità è altresì autorizzato il mantenimento in servizio di ulteriori 60 unità di ufficiali medici delle Forze armate appartenenti alle forze di completamento, di cui all'articolo 937, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Articolo 8

Nell'ambito delle misure approntate per affrontare la situazione emergenziale in atto connessa alla diffusione esponenziale del COVID 19, la disposizione è volta ad autorizzare il Ministero della difesa, per la durata dell'emergenza e previa verifica dell'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, a conferire fino a un massimo di sei incarichi a tempo determinato di durata annuale non rinnovabile a personale di livello non dirigenziale appartenente all'Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia la chimica e la fisica. Tale autorizzazione risponde alle necessità di far fronte all'incremento esponenziale delle prestazioni a carico del *Dipartimento scientifico del Policlinico militare del Celio* causato anche dalle emergenze biologiche e dalla connessa necessità di sviluppo di *test* patogeni rari, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di sostenere e supportare sinergicamente le strutture di qualsiasi livello del Servizio sanitario nazionale.

Il procedimento per il conferimento dei citati incarichi è analogo a quello già disciplinato dall'articolo 2, commi dall'1 al 3, del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, in riferimento alle misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e dei medici al Servizio sanitario nazionale.

Parimenti, la disposizione prevede che le attività professionali svolte nell'ambito dell'incarico costituiscono titoli preferenziali nelle procedure concorsuali future per l'assunzione di personale nei medesimi profili professionali presso il Ministero della difesa.

Articolo 9

Con tale norma si adottano misure per fronteggiare lo stato di diffusione del virus COVID-19, che richiede un potenziamento della sanità militare quale organizzazione presente sul territorio in grado di supportare la gestione dei casi urgenti e per il contenimento degli effetti negativi che l'epidemia sta producendo. Il potenziamento richiede una serie di interventi volti soprattutto alla realizzazione delle strutture sanitarie dedicate e all'acquisto di tutti quei dispositivi e presidi sanitari idonei a gestire in sicurezza l'emergenza.

Il materiale di seguito elencato è necessario per supportare l'esigenza straordinaria di approntamento delle misure di gestione di pazienti in alto biocontenimento su tutto il territorio nazionale. In particolare, è necessario:

- acquisizione di due ospedali campali con le relative attrezzature, in grado di garantire le attività di terapia intensiva;
- acquisizione di 6 ambulanze per il trasporto di pazienti in assetto di biocontenimento;
- acquisizione di 3 camere isolate campali a pressione negativa e sistemi di trasporto isolati;
- acquisizione straordinaria di dispositivi di protezione individuale per il personale sanitario;
- acquisizione straordinaria di farmaci per assistenza e terapia di supporto;
- potenziamento della struttura diagnostica del Dipartimento scientifico del Policlinico militare "Celio di Roma".

Scopo della disposizione è, pertanto, l'aumento delle capacità di ricovero sul territorio nazionale, sia in strutture sanitarie militari esistenti che in strutture campali ad hoc destinate. Si rafforza inoltre la capacità di trasporto aereo e terrestre di pazienti in alto biocontenimento, la capacità di diagnostica rapida per specifica patologia nonché farmaci e dispositivi di protezione individuale per l'assistenza dei malati e dei contagiati.

Relativamente al comma 2, per la produzione e l'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, tra cui disinfettanti e sostanze poste in commercio come germicide o battericide, è previsto il rilascio di autorizzazione da parte del Ministero della salute, come previsto e disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392.

Il Ministero della salute, con decreto 27 dicembre 2012 ha disciplinato le ipotesi in cui lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze (SCFM) può essere autorizzato a produrre materie prime farmaceutiche, antidoti ed altri medicinali per finalità di protezione e trattamento sanitario, in caso di particolari emergenze.

Considerata la difficoltà di approvvigionamento di disinfettanti da impiegarsi per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ravvisandosi l'opportunità di avvalersi dello SCFM quale risorsa fondamentale nella specifica materia, come già avvenuto in occasione delle misure emergenziali adottate in occasione del dilagarsi dell'influenza A(H1N1) (c.d. influenza suina), con la presente disposizione si autorizza lo Stabilimento alla produzione e distribuzione di disinfettanti e sostanze ad attività germicida o battericida, per oltre 35.000 litri.

Articolo 10

Con tale disposizione si consente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, di assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata non superiore a sei mesi, un contingente di 200 medici specialisti e di 100 infermieri per garantire assistenza e cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro e tecnopatici.

Articolo 11

L'articolo prevede che per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica e di coordinamento connesse alla gestione dell'emergenza COVID-19, ivi compreso il reclutamento di personale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, lo stanziamento dell'Istituto superiore di sanità è incrementato di euro 4.000.000

Il personale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, in comando o distacco presso l'Istituto superiore di sanità mantiene, ove più favorevole, il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, in godimento .

Articolo 12

Si propone, quale ulteriore misura volta a far fronte alle esigenze straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 e a garantire i livelli essenziali di assistenza, la possibilità di trattenere in servizio il personale del Servizio sanitario nazionale che avrebbe i requisiti per il collocamento in quiescenza, solo nell'eventualità in cui non sia possibile diversamente procedere al reclutamento di personale, anche facendo ricorso agli incarichi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14. Considerato che si potrà ricorrere al trattenimento in servizio solo quando non sia possibile procedere diversamente al reclutamento, la disposizione dovrebbe essere neutra dal punto di vista finanziario.

Articolo 13

La disposizione è finalizzata a consentire, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione europea o in Paesi terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Con tale deroga, prevista soltanto per il periodo di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, si intende fornire alle regioni e Province autonome la possibilità di poter far fronte con celerità alle carenze di personale sanitario. A tal fine, gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e Province autonome, le quali possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, nei limiti delle risorse previste dal medesimo decreto legge.

Articolo 14

In considerazione dell'emergenza in atto, si propone di inserire una disposizione dal tenore analogo a quella di cui all'articolo 7 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, anche a coloro che lavorano nei settori delle imprese indispensabili alla produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici. A tali lavoratori, non si applicherà la misura della quarantena con sorveglianza attiva anche nell'ipotesi in cui gli stessi abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 15

La norma in esame è finalizzata a far fronte alla situazione emergenziale da COVID – 19 connotata dalla oggettiva e grave carenza di mascherine chirurgiche e prevede, limitatamente al periodo dell'emergenza, la possibilità di mettere in commercio le menzionate mascherine anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia. Tuttavia, al fine di avvalersi della suddetta deroga, prevede che il produttore autocertifichi sotto la propria responsabilità che la produzione ed il prodotto siano conformi alla normativa vigente sugli standard di sicurezza.

La norma continua prevedendo che l'ISS intervenga comunque nel processo valutativo entro e non oltre i 15 giorni dalla acquisizione dell'autocertificazione da parte del produttore.

L'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è garantita con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione a legislazione vigente.

Articolo 16

La proposta normativa in esame muove dalla necessità di contenere il diffondersi del virus COVID-19, con specifico riguardo alla tipologia di lavoratori che non sono nelle condizioni oggettive di poter mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro nell'esercizio della loro attività. Allo scopo, la norma consente, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, la possibilità che vengano utilizzati quali dispositivi di protezione di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso, come è noto, risulta già disciplinato dall'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9.

La proposta normativa al comma 2, è finalizzata a consentire sull'intero territorio nazionale, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, come misura di protezione individuale, l'uso di mascherine filtranti anche privi del marchio CE.

Articolo 17

Reca le disposizioni per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui agli articoli precedenti.

Articolo 18

La disposizione prevede norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario. In particolare, è prevista la possibilità, per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario per un periodo massimo di nove settimane. Sono poi previste procedure semplificate derogando ai limiti previste dalla normativa vigente, per esempio escludendo il versamento del contributo addizionale. Stabiliti inoltre termini per la presentazione della domanda. Il predetto trattamento è concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS. I fondi di cui all'articolo 27, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.

Articolo 19

La norma prevede la possibilità, per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, di presentare domanda di trattamento ordinario ai sensi dell'articolo 19, dispensandole dal versamento dei contributi addizionali, escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata e stabilendo, altresì, deroghe ai termini procedurali previsti in materia dalla normativa vigente.

Articolo 20

Analogamente a quanto disposto dall'articolo 19 per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinari, la norma introduce, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario ai sensi dell'articolo 18, anche in questo caso dispensandoli dal versamento dei contributi addizionali ed escludendo i periodi in cui vi è coesistenza tra i due trattamenti dal calcolo del limite massimo di durata.

Articolo 21

Quale forma di tutela residuale rispetto ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo e della pesca, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, le Regioni e Province autonome, possono riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Sono esclusi i datori di lavoro domestico. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Sono stabilite poi le modalità di concessione del trattamento ed è previsto un monitoraggio da parte dell'INPS.

Articolo 22

La disposizione prevede per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, con corresponsione di una indennità pari al 50 per cento della retribuzione o di 1/365 del reddito. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per legge. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile. Il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato

con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei genitori affidatari.

Articolo 23

La disposizione prevede la possibilità di incrementare fino ad ulteriori dodici giornate il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020.

Articolo 24

Per i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico viene riconosciuto il diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all'articolo 22, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica. Il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, alternativo agli speciali congedi, è elevato a 1000 euro per i medici, gli infermieri, i tecnici di laboratorio biomedico, i tecnici di radiologia medica, gli operatori sociosanitari del settore pubblico e per i ricercatori presso istituzioni universitarie nonché dei centri e istituti di ricerca privati accreditati impegnati a contrastare il diffondersi del COVID-19.

Articolo 25

Per i lavoratori del settore privato viene equiparato il periodo trascorso in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovuto a COVID-19, ai periodi di malattia, ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e detto periodo non è computabile ai fini del periodo di comporto. Vengono poi stabilite modalità operative per la redazione dei certificati da parte del medico curante. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri sono posti a carico dello Stato.

Articolo 26

È riconosciuta un'indennità pari a 500 euro in favore dei liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria. La medesima indennità è riconosciuta ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'Inps che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa stabilito.

Articolo 27

La norma riconosce un'indennità una tantum pari a 500 euro ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Agò, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Articolo 28

È riconosciuta un'indennità pari a 500 euro in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Articolo 29

È prevista in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore agricolo che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la disoccupazione agricola un'indennità pari a 500 euro. Sono stabilite le modalità di concessione del beneficio da parte dell'INPS che provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa.

Articolo 30

La norma stabilisce la non cumulabilità delle indennità di cui agli articoli 26, 27, 28, 29 e 38.

Articolo 31

Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.

Articolo 32

Sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni i termini di decadenza per la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi nell'anno 2020, mentre per le domande presentate oltre il termine ordinario viene fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Ampliati altresì di 30 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità nonché i termini per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del lavoratore.

Articolo 33

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020, sono sospesi di diritto i termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL.

Articolo 34

I commi 1 e 2 della disposizione prevedono il differimento di una serie di termini al fine di prevenire gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica in atto e delle conseguenti misure di contenimento e gestione adottate, sulla funzionalità degli enti del Terzo settore, che impediscono l'organizzazione, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee degli enti del terzo settore.

La previsione di cui al comma 3 risponde alla medesima finalità relativamente all'approvazione dei bilanci delle organizzazioni considerate, nel periodo transitorio, enti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 101, comma 3 del d.lgs. n.117/2017, con riferimento a quelle per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricada entro il periodo emergenziale dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio e che siano conseguentemente tenute, per legge o anche per disposizioni recate dai rispettivi statuti, a riunire gli organi competenti per procedere alla suddetta approvazione. Considerando che lo stato di emergenza di cui alla sopra citata deliberazione ha la durata di sei mesi, la disposizione concede agli enti un congruo termine per il completamento dell'adempimento in questione successivamente alla conclusione del periodo emergenziale.

Articolo 35

La disposizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede una serie di deroghe in favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale. Essi, infatti, in deroga alla normativa vigente possono:

- a) acquisire, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio in via telematica, fermo restando che la immediata regolarizzazione del citato mandato ai sensi della normativa vigente deve intervenire una volta cessata l'attuale situazione emergenziale prima della formalizzazione della relativa pratica all'istituto previdenziale;
- b) approntare una riduzione degli orari di apertura al pubblico e, tenuto conto della necessità attuale di ridurre il numero di personale presente negli uffici e di diminuire l'afflusso dell'utenza, il servizio all'utenza può essere modulato, assicurando l'apertura delle sedi solo nei casi in cui non sia possibile operare mediante l'organizzazione dell'attività con modalità a distanza;
- c) entro il 30 giugno 2020 comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero

Articolo 36

La disposizione sospende i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, termini che riprendono a decorrere dal 1° giugno 2020, consentendo anche la rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi.

Articolo 37

La norma stabilisce in favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui è derivato un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, il riconoscimento di una indennità una tantum pari a 500 euro, a condizione che i lavoratori non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della disposizione.

Articolo 38

Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile.

Articolo 39

Considerate le misure adottate allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e la raccomandazione, contenuta all'art. 1, comma 1, lett. a del DPCM 8/3/2020, con riferimento alle aree del Paese più colpite dalla diffusione del virus di "evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute" e, all'art. 3, comma 1, lett. c), con riferimento all'intero territorio nazionale, "di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari", e considerato altresì che col DPCM 9/3/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale le misure di contrasto e prevenzione già disposte per le aree del Paese più colpite col DPCM 8/3/2020, si rende necessario limitare gli spostamenti non indispensabili delle persone. In proposito, l'articolo 4 del DL n. 4/2019, convertito con L. n. 26/2019, prevede che il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti beneficiari del Reddito di cittadinanza non esclusi dagli obblighi connessi alla fruizione del beneficio sono tenuti a rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro tramite l'apposita piattaforma digitale entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, ai fini della convocazione, entro gli stessi termini, presso i servizi per l'impiego ovvero presso i servizi sociali dei Comuni, per la sottoscrizione del Patto per il lavoro ovvero del Patto per l'inclusione sociale richiesti ai beneficiari della misura non altrimenti esentati. La convocazione presso i servizi sociali ovvero presso i servizi per il lavoro genererebbe nelle attuali condizioni esigenze di spostamento e afflussi di personale presso i servizi pubblici che possono essere evitati con la sospensione dei termini previsti dall'articolo 4. L'articolo 9 dello stesso decreto-legge prevede, al comma 2, la scelta da parte del beneficiario dell'Assegno di Ricollocazione, entro trenta giorni dal riconoscimento dello stesso, a pena di decadenza dal beneficio, del soggetto erogatore e l'inizio del Programma di ricerca intensiva. Considerata la limitazione degli spostamenti e le altre misure previste dal DPCM del 8 marzo 2020 risulta di difficile attuazione la partecipazione e l'avvio a programmi di politica attiva anche in considerazione della sospensione delle attività prevista dallo stesso DPCM. Analoghe motivazioni valgono per le disposizioni di cui al Decreto legislativo n.22 del 2015 per i percettori di NASPI e DISCOLL nonché per i beneficiari di integrazioni salariali di cui all'art. 8 e 24 bis del Dlgs 148/2015. Al termine del periodo di validità delle misure emergenziali gli obblighi e i termini per la convocazione ai fini della sottoscrizione dei patti verrebbero ripristinati, non dovendosi contare, a tali fini, i giorni di sospensione e fermo restando il riconoscimento del beneficio anche per il periodo di sospensione dei termini. Per le medesime ragioni di opportunità sono sospesi anche gli adempimenti in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12 marzo 1999, n. 68), le procedure di avviamento a selezione effettuate dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici (legge 28 febbraio 1987, n. 56), nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento nell'ambito del patto di servizio personalizzato (decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150), così come richiesto in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 12 marzo 2020.

Articolo 40

La norma prevede la sospensione dell'attività dei Comitati centrali e periferici dell'Inps e dei decreti di loro costituzione e ricostituzione.

Articolo 41

Il primo comma della disposizione prevede la sospensione a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 2020 dei termini di decadenza e prescrizionali relativi alle richieste da produrre all'INAIL per l'accesso alle prestazioni erogate dall'Istituto, nonché dei termini di scadenza relativi alla revisione delle rendite.

Il secondo comma relativo alla tutela infortunistica Inail nei casi di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, ha una portata chiarificatrice in ordine ad alcuni aspetti concernenti la tutela assicurativa antinfortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.

In particolare, il primo periodo stabilisce che il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione medica all'Inail che prende in carico ed assicura la relativa tutela all'infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro infortunio.

La tutela assicurativa Inail di norma spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti di lavoro o durante lo svolgimento delle attività lavorative, opera infatti anche nei casi di infezione da coronavirus contratta in occasione di lavoro.

Nel secondo periodo dell'articolo si chiariscono gli ambiti della tutela assicurativa, anche in considerazione delle misure di profilassi adottate dalle autorità sanitarie per la emergenza da infezione da coronavirus (SARS- CoV-2). E' previsto che le prestazioni Inail si applichino anche durante il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con conseguente astensione dal lavoro, a tutti i casi accertati di infezione dipendente da causa di lavoro.

La precisazione è utile anche al fine di evitare incertezze o sovrapposizioni in presenza di altri interventi di sostegno previsti per i periodi di astensione dal lavoro in questione a favore dei soggetti posti in sorveglianza sanitaria per i quali il contagio da occasione di lavoro non sia accertato, circostanza quest'ultima che esclude la possibilità di intervento della tutela assicurativa Inail.

L'ultimo periodo dell'articolo in esame, nel precisare che gli eventi lesivi derivanti da infezioni da coronavirus in occasione di lavoro gravano sulla gestione assicurativa dell'Inail, dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico, di cui agli articoli 19 e seguenti, del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019, concernente l'approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione. Ciò al fine di non far pesare direttamente su ciascun datore di lavoro pubblico o privato, l'eventuale aggravio di premio assicurativo derivante da un'oscillazione in malus scaturita dall'incremento dell'incidenza infortunistica/tecnopatica per infezione da coronavirus (SARS- CoV-2), non certamente attribuibile a specifiche responsabilità o inadempienze del datore di lavoro, in considerazione delle caratteristiche che ha assunto il contagio. Pertanto, in analogia a come l'istituto opera per altre tipologie di infortuni non direttamente imputabili al datore di lavoro, come ad esempio gli infortuni in itinere, gli effetti degli eventi in esame non fanno parte del bilancio infortunistico dell'azienda in termini di oscillazione del tasso applicato, ma sono attribuiti secondo principi di mutualità, mediante forme di "caricamento" indiretto sul tasso medio nazionale.

Articolo 42

La norma prevede il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall'INAIL, la norma prevede altresì l'autorizzazione all'assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e l'autorizzazione ad assumere con le medesime modalità di reclutamento di cui all'articolo 1, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri.

Articolo 43

La disposizione, al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti,

di una indennità, i cui criteri di priorità e modalità di attribuzione sono demandati ad un decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 44

La disposizione si rende necessaria per evitare che il personale addetto ai lavori necessari al ripristino del servizio elettrico sull'intero territorio nazionale sia chiamato ad operare per ragioni indifferibili sprovvisto del rinnovo delle relative autorizzazioni tecniche.

Infatti, le disposizioni straordinarie adottate per l'emergenza epidemiologica impediscono lo svolgimento di quelle attività formative che necessariamente non possono essere erogate a distanza, come è il caso dei moduli di aggiornamento pratico.

Rimane fermo l'obbligo per il datore di lavoro di erogare ugualmente la formazione teorica, in modalità a distanza.

Articolo 45

La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. E' previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Articolo 46

Il comma 1 stabilisce le condizioni di operatività delle strutture, pubbliche o private accreditate presso il SSN, che erogano prestazioni per persone con disabilità. Per tutti i centri che erogano prestazioni socio-assistenziali, educative, socio-formative, sanitarie e socio-sanitarie (si adotta una definizione ampia in considerazione della varia casistica di tali centri, spesso differenziati in base alla linea di finanziamento) si considerano prevalenti gli aspetti di prevenzione dal contagio e quindi si opta per la loro chiusura. Nel caso in cui però in tali centri siano previste prestazioni di tipo sanitario, non differibili, per persone con disabilità con alta necessità di sostegno, le stesse possono essere fornite con modalità e a condizione che siano rispettate le misure di contenimento e di distanziamento sociale prescritte. Quale disposizione di chiusura, e tenuto conto della possibilità che già alcune persone con disabilità abbiano spontaneamente rinunciato alla frequenza, l'ultimo periodo prevede la deroga a qualsiasi norma, disposizione o direttiva che preveda, in caso di assenza volontaria dalle attività di tali centri, la perdita del diritto di frequenza, stabilendo che per tutta la durata dello stato di emergenza, anche retroattivamente, le assenze non vanno conteggiate e non costituiscono motivo di perdita del diritto di frequenza.

Il comma 2 aggiunge il comma 2- bis all'art. 9 del decreto-legge n.14, 2020 stabilendo che le prestazioni sanitarie di essenziale necessità, ancorchè non sia previsto che possano essere effettuate a distanza, si intendono autorizzate, ai fini del rimborso della spesa, per tutta la durata dello stato di emergenza.

Il comma 3, per facilitare il più possibile il ricorso allo smart working per chi abbia nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità che abbia perso la possibilità di essere accudita in uno dei centri la cui attività è sospesa, prevede che il datore di lavoro sia comunque tenuto ad autorizzarlo, e quindi impone al datore di lavoro l'obbligo di un eventuale diniego espresso e motivato. Nel caso di figlio minore, a carico del datore di lavoro vi è obbligo di concedere lo smart working, che può essere negato solo nel caso in cui lo stesso sia incompatibile con le caratteristiche dell'impresa ed è in tal caso a carico del datore di lavoro l'onere di dimostrarlo.

Ugualmente al fine di rafforzare la tutela del lavoratore che sia genitore convivente di una persona con disabilità il comma 4 prevede che l'assenza dal posto di lavoro sia da considerare causa di forza maggiore e quindi non possa dar luogo a giustificato motivo di licenziamento perché non integra né la fattispecie dell'inadempimento contrattuale né della rottura del rapporto fiduciario.

Il comma 5 porta a 10 (dagli attuali 3), per il periodo di emergenza, il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa concessi dall'art. 33 della legge 104/1992 al familiare che accudisce una persona con disabilità.

Il comma 6 estende, a tutela del lavoratore con disabilità, il regime dei permessi per i figli con riconoscimento della disabilità grave (legge 8 marzo 2000, n. 53, articoli 4, comma 4-bis, e 20 e dlgs 151/2001) al lavoratore cui sia riconosciuta la disabilità grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5

febbraio 1992, n. 104, nonché, applicando il principio generale enunciato dall'articolo 3 comma 1 della medesima legge n. 104/1992, a tutti quei lavoratori comunque in possesso di certificazione rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale che attesti maggiore rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita.

Articolo 47

La disposizione prevede che nel periodo di sospensione dei servizi educativi e scolastici, le pubbliche amministrazioni garantiscono, anche avvalendosi di gestori privati, prestazioni individuali domiciliari. Le priorità di tali prestazioni sono individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori. Dette prestazioni sono retribuite ai gestori privati convenzionati con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio standard; la corresponsione della restante quota è subordinata alla verifica del mantenimento delle strutture attualmente interdette.

Tali pagamenti comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia.

Articolo 48

In relazione all'emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo di garanzia PMI (integrativi della previsione dell'articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), non più circoscritta alle sole "zone rosse", ma improntata in un'ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

In particolare, si prevede al comma 1, per un arco di tempo limitato:

- la gratuità della garanzia del Fondo, sospendendo, pertanto, l'obbligo di versamento delle commissioni per l'accesso al Fondo, ove previste. Dette commissioni vengono, infatti, tradizionalmente ribaltate dal soggetto finanziatore sul beneficiario. La loro eliminazione, pertanto, si traduce in un minor costo del credito per l'impresa;
- l'innalzamento dell'importo massimo garantito a 5 milioni di euro, in modo da ridare capacità anche alle imprese che hanno già esaurito gli spazi di garanzia sul Fondo. Ai sensi della disciplina UE l'operatività dell'intervento è comunque subordinato all'adeguamento del metodo di calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lorda – ESL a suo tempo notificato alla Commissione Europea;
- l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza per almeno 10% del debito residuo. La misura (fino ad oggi circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafoglio), consentirebbe di venire incontro a prevedibili, immediate esigenze di liquidità di imprese ritenute comunque affidabili dal sistema bancario;
- il rafforzamento delle sinergie con le risorse aggiuntive delle Sezioni speciali per innalzare fino al massimo dell'80% la garanzia del Fondo sulle diverse tipologia di operazioni, incentivando anche l'impiego delle risorse comunitarie dei Fondi strutturali;
- l'allungamento automatico della garanzia nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento, prevista per norma o su base volontaria, correlata all'emergenza coronavirus;
- esclusione, per le operazioni di importo fino a 100.000 euro, del modulo "andamentale" ai fini della valutazione per l'accesso al Fondo che verrebbe fatta esclusivamente sul modulo economico finanziario, consentendo così di ammettere al Fondo anche imprese che registrano tensioni col sistema finanziario in ragione della crisi connessa all'epidemia;
- eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate (che, com'è noto, comportano oneri di gestione per l'erario, senza alcun vantaggio per l'impresa);
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia, anche ipotecarie, in deroga ai vigenti limiti previsti dalla disciplina del Fondo, acquisite dal soggetto finanziatore per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico alberghiero e delle attività immobiliari;
- la possibilità di accrescere lo spessore della *tranche junior* garantita dal Fondo a fronte di portafogli destinati ad imprese/settori/filiere maggiormente danneggiati dall'epidemia;
- possibilità di istituire sezioni speciali del Fondo per sostenere l'accesso al credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di riferimento. Come già detto, infatti, l'integrazione con le

sezioni speciali (regionali e nazionali) consente di portare all'80% la garanzia diretta e al 90% la riassicurazione su tutte le operazioni;

- La sospensione per 3 mesi dei termini previsti per la gestione del Fondo.

Il comma 2, invece, ha carattere strutturale ed è volto invece ad estendere anche a soggetti privati la facoltà di contribuire a incrementare la dotazione del Fondo PMI (oggi riconosciuta a banche, Regioni e altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della Cassa depositi e prestiti S.p.A. e della SACE S.p.A.), secondo le modalità stabilite dall'apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il Comma 3 estende l'impiego delle risorse del Fondo per le garanzie di portafoglio (oggi plafonate dall'art. 4 del DM 14 novembre 2017), nonché ai portafogli di minibond.

Il Comma 4 contiene la copertura finanziaria dell'intervento.

Articolo 49

Comma 1. Le disposizioni di cui al comma 1, **lettera a)**, modificano la disciplina indicata all'art 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli **azionisti**. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Le disposizioni di cui al comma 1, **lettera b)**, modificano la disciplina indicata all'art 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli **obbligazionisti**. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell'importo dell'indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell'esame istruttorio.

Comma 2. In considerazione dell'elevato numero dei risparmiatori interessati all'accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, le **disposizioni di cui al comma 2** modificano l'art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un'ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020.

Articolo 50

Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all'art.112 del TUB in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. Nel luglio scorso è stato infatti istituito (ed è operativo a tutti gli effetti) l'Organismo previsto dall'art. 112 bis del TUB, i cui costi di funzionamento sono interamente a carico dei confidi iscritti al relativo elenco.

Contenere tali costi è possibile senza alcun onere per il bilancio dello Stato, agendo su due leve che corrispondono ai due commi della proposta normativa:

1. consentendo ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all'Organismo che li vigila;
2. esplicitando che la natura giuridica di tale Organismo è la medesima di quello (concepito contestualmente) degli Agenti e Mediatori Creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

Primo comma. Il primo e secondo comma dell'art. 112 bis del TUB prevedono che <<1. È istituito un Organismo, avente personalità giuridica di diritto privato ((...)), con autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria competente per la gestione dell'elenco di cui all'articolo 112, comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo. 2. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco, determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille delle garanzie concesse e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco; vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 112, comma 2.>>.

Ai sensi del comma 22 dell'articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla L.24 novembre 2003, n. 326 <<I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo, entro un mese dall'approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio

pari allo 0,5 per mille delle garanzie concesse nell'anno a fronte di finanziamenti erogati. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono prevedere un contributo più elevato.>>. I fondi interconsortili, hanno natura privatistica e funzioni di carattere privatistico (riassicurano e prestano servizi ai confidi aderenti).

La possibilità per i confidi ex art. 112 TUB di dedurre i costi sostenuti per il funzionamento dell'Organismo che ha una funzione pubblica dai contributi per i fondi interconsortili appare un intervento particolarmente proporzionato all'attuale situazione.

Secondo comma. Tra le innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141 <<Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi>> vi è la previsione di tre Organismi preposti alla tenuta di altrettanti elenchi e alle relative attività di controllo (e, se del caso, di sanzione, inclusa la cancellazione) nei confronti dei soggetti, operanti nel settore finanziario, tenuti all'iscrizione.

Alla luce della predetta riforma del 2010, il Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), per come riformato e vigente, prevede:

- all'articolo 113, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco riservato agli operatori che, in deroga all'articolo 106, comma 1, esercitano l'attività di microcredito. Per consentire la costituzione di tale Organismo, al momento, si è in attesa della iscrizione di un numero di operatori sufficiente (nelle more l'elenco è tenuto dalla Banca d'Italia);
- all'articolo 112 *bis*, un Organismo preposto alla tenuta dell'elenco dei confidi – enti mutualistici che facilitano i rapporti di credito delle Piccole e Medie Imprese fornendogli garanzie a fronte dei finanziamenti bancari - con volume di attività minore di euro 150 milioni. Tale Organismo, disciplinato dal Decreto del Ministero della Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015 n. 53, è stato costituito il 18 luglio 2019. Esso è tenuto a operare in ossequio allo statuto e al relativo regolamento approvati con D.M. 30 Agosto 2019;
- all'art. 128 *undecies*, un Organismo preposto alla tenuta degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi che è stato il primo ad essere costituito e opera regolarmente da diversi anni.

I tre Organismi, concepiti contestualmente, presentano evidenti affinità, a partire dalla personalità giuridica di diritto privato e da un sistema di finanziamento basato sui contributi versati dagli stessi soggetti tenuti all'iscrizione negli elenchi. Tuttavia, quando l'Organismo di cui all'art. 128 *undecies* TUB si accingeva a divenire operativo, l'art.13 del Decreto Legislativo 19 settembre 2012, n. 169 (il cosiddetto “secondo correttivo”) ha modificato l'art. 20 del Decreto Legislativo 141 del 2010, introducendo il comma 3 *bis*, il quale stabilisce che <<L'attività dell'Organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civile e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'Organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego>>.

La *ratio* di tale norma è chiaramente individuabile nella meritevole esigenza di contenere tempi e costi per l'operatività di un soggetto che svolge funzioni di interesse pubblico ma la cui natura giuridica è privata e i cui costi non gravano sullo Stato bensì, come già evidenziato, sui soggetti tenuti all'iscrizione (che, poi, li ribaltano sulla clientela, costituita per lo più da soggetti esposti al rischio di razionamento del credito).

Tali esigenze sono perfettamente identiche anche per gli altri due Organismi previsti dalla normativa di settore. Pertanto, considerato che il neocostituito Organismo per i Confidi Minori si va strutturando ed ha preso a esercitare le proprie funzioni, si ritiene opportuno restituire l'originaria organicità alla materia e, quindi, superare le incertezze sulla possibile natura speciale (a vantaggio del solo Organismo ex art. 128 *undecies*) del comma 3 bis dell'art. 20 del Decreto Legislativo 141 del 2010.

Articolo 51

La direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II) è stata recentemente modificata dalla direttiva (UE) 2019/2177 insieme ad una organica riforma dei Regolamenti UE che hanno istituito le Autorità europee di vigilanza nel settore finanziario (EBA, EIOPA e ESMA).

L'articolo 4 della nuova direttiva, recante i termini per il recepimento, al paragrafo 3, secondo periodo, prevede che: “Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 2, punto 1), entro 6 mesi e un giorno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva.” (Si tratta di misure concernenti l'aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio in relazione al calcolo delle riserve tecniche). L'aggiustamento per la volatilità è una misura utilizzata largamente dalle imprese assicurative italiane al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci (generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a

variazioni nel profilo di rischio) e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile.

La modifica consiste nell'abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, modifica necessaria allo scopo di facilitare l'attivazione della componente nazionale dell'aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. Si è pertanto intervenuti sull'art. 36-septies, comma 9, del CAP prevedendo che la modifica abbia effetto a decorrere dall'esercizio 2019, fatto salvo quanto disposto dall'art. 36-octies, ossia fatta salva l'adozione da parte dell'EIOPA delle misure tecniche e dell'*endorsement* delle stesse da parte della Commissione europea mediante proprio regolamento di esecuzione per rendere concretamente applicabile l'aggiustamento per la volatilità.

Al fine di consentire al mercato italiano di utilizzare la misura già nel 2019 è opportuno anticipare il recepimento di questa parte della direttiva senza attendere l'inserimento della stessa in una legge di delegazione europea. Del resto, la disposizione in questione non contiene opzioni o discrezionalità di sorta e quindi è possibile il suo recepimento mediante una immediata modifica del Codice delle Assicurazioni.

Articolo 52

Per mitigare le ripercussioni negative sul settore del turismo derivanti dall'emergenza sanitaria in atto, è opportuno prevedere per il 2020 alcune misure di sostegno del credito all'esportazione, anche in coerenza con quanto emerso in occasione della presentazione del "Piano straordinario per il *Made in Italy*" nel corrente mese di marzo.

L'intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane.

Più in particolare, la disposizione è intesa ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell'articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. "riassicurazione MEF-SACE"), permettendo in tal modo il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l'economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione in questo particolare frangente.

La disposizione precisa i limiti e le condizioni di riassicurazione da parte dello Stato in merito alle predette operazioni, nel rispetto dei principi generali che regolano la materia a legislazione vigente.

Articolo 53

Il Fondo di solidarietà di cui all'art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, come modificato dalla legge n. 92/2012 (istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A.) consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

La disciplina attuativa del Fondo è stata adottata con il regolamento di cui al D.M. 21 giugno 2010 n.132, come modificato e integrato dal DM 22/02/2013 n. 37.

Può presentare domanda di accesso ai benefici del Fondo il proprietario di un immobile adibito ad abitazione principale, titolare di un mutuo contratto per l'acquisto dello stesso immobile di importo non superiore a 250.000 euro e in possesso di indicatore ISEE non superiore a 30.000 euro.

Il mutuo deve inoltre essere in ammortamento da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda;

È ammissibile anche il titolare del contratto di mutuo già in ritardo nel pagamento delle relative rate, purché il ritardo non superi i 90 giorni consecutivi.

Il Dl n. 9/2020, (art. 26) sempre in relazione all'emergenza coronavirus, ha esteso l'intervento del Fondo anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell'epidemia di coronavirus è plausibile ritenere che molte "partite iva" si possano trovare in difficoltà con il pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della abitazione principale.

Al fine di offrire un sollievo immediato a tali soggetti in difficoltà la norma di cui al comma 1 si propone di ammetterli, a fronte di un calo apprezzabile del fatturato, ai benefici del Fondo.

Allo stesso tempo, tenuto conto del gap temporale che strutturalmente presenta l'ISEE nel registrare i cali di reddito si è ritenuto, nell'eccezionalità della situazione, di escluderlo dai requisiti per l'accesso al Fondo.

Il comma 2 è volto a fare chiarezza sugli oneri a carico del Fondo (e quindi dell'erario). La previsione originaria, infatti, rimetteva al Fondo il pagamento della quota interessi maturata nel periodo di sospensione, ma "al netto della componente di *spread*" fissata da ciascuna banca. Nel periodo più recente Euribor e IRS sono in territorio negativo; ne risulta una equivocità/inutilità della previsione.

In questo senso la norma chiarisce che il Fondo riconosce alla banca la metà della quota interessi.

Il Comma 4 consente di dare rapida emanazione alla disciplina di attuazione

Articolo 54

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l'obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l'attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell'incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. Anche per ridurre gli oneri di cessione, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a determinati componenti, per un ammontare proporzionale al valore dei crediti deteriorati che vengono ceduti a terzi. **L'intervento consente alle imprese di anticipare l'utilizzo come crediti d'imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell'immediato una riduzione del carico fiscale.** Ciò consente di ridurre il fabbisogno di liquidità connesso con il versamento di imposte e contributi, aumentando così la disponibilità di cassa in un periodo di crisi economica e finanziaria connessa con l'emergenza sanitaria, **rispettando la coerenza complessiva del sistema fiscale posto che a fronte di tale anticipazione, viene meno il meccanismo ordinario di riporto in avanti dei componenti oggetto di trasformazione.**

Più in particolare, per le società che effettuano entro il 31 dicembre 2020 cessioni di crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti, la disposizione introduce la possibilità di trasformare in credito d'imposta una quota di DTA riferite a i) perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del TUIR, e ii) importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti o dedotti dal reddito imponibile.

Per consentire il pieno raggiungimento degli obiettivi previsti dalla norma, ai soli fini della relativa applicazione, non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile.

Per quanto riguarda la definizione di debitore inadempiente il comma 3 5 stabilisce che si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Inoltre il comma 6 dispone che la norma in esame non si applica alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

La quota massima di DTA trasformabili in credito d'imposta è determinata in funzione dell'ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, nel comma 1 viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo. Ciò comporta, per fare un esempio, che se una società cede crediti per 1 mld, potrà trasformare in credito d'imposta al massimo una quota di DTA riferibile a 200 mln di euro di componenti indicati dalla norma, equivalente – supponendo che l'aliquota IRES applicabile sia quella ordinaria al 24% - a 48 mln di euro.

La trasformazione in credito d'imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per non superamento del *probability test*, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.

La trasformazione avviene alla data della cessione dei crediti. Ciò significa che il credito d'imposta sorgerà per l'intero ammontare alla data di cessione dei crediti.

A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d'imposta l'eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o ceduti secondo le procedure dell'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Le società che vogliono procedere alla trasformazione di DTA in credito d'imposta ai sensi della disposizione in esame, devono esercitare l'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti; l'opzione ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione. L'esercizio dell'opzione comporta il cumulo delle DTA trasformabili e di quelle trasformate ai sensi della presente disposizione nell'ammontare delle attività per imposte anticipate di cui al citato art. 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

La disposizione non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Articolo 55

La misura consiste in una moratoria straordinaria volta ad aiutare le microimprese e le piccole e medie imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva connessa con l'epidemia Covid-19, riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia (comma 1). La finalità della moratoria è quella di evitare che un calo della domanda molto forte, anche se verosimilmente limitato nel tempo, abbia effetti permanenti sull'attività di un numero elevato di imprese e sia amplificato da meccanismi finanziari.

Il comma 2 dispone che della moratoria possano beneficiare, facendone richiesta alla banca o altro intermediario finanziario creditore, le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari. Per questi finanziamenti la misura dispone che:

- i) le linee di credito accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020;
- ii) la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
- iii) il pagamento delle rate di prestiti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell'operazione restano a carico dell'intermediario creditore.

La misura si rivolge specificamente alle microimprese e piccole e medie imprese che, benché non presentino esposizioni deteriorate, hanno subito gli effetti dell'epidemia. A questo scopo, le imprese sono tenute ad autocertificare una riduzione parziale o totale dell'attività quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia (comma 3). Il comma 4 stabilisce inoltre che la disposizione si applica ai finanziamenti di cui sono beneficiarie le imprese che alla data di pubblicazione del presente decreto non siano segnalate dall'intermediario in una delle situazioni che qualificano il credito come "deteriorato" ai sensi della disciplina rilevante.

Il comma 5 dispone che la moratoria può essere richiesta dalle microimprese e dalle imprese di piccola e media dimensione aventi sede in Italia.

La moratoria, benché limitata nel tempo, priva le banche della possibilità di valutare autonomamente se acconsentire o meno a modifiche alle condizioni contrattuali (c.d. “concessioni”, secondo la terminologia anche in uso nelle discipline di settore) in base alla situazione economico-finanziaria dei debitori. La moratoria, che non genera nuovi o maggiori oneri per le banche (rispetta quindi il principio della neutralità attuariale) e che riguarda crediti non deteriorati, è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore durante il periodo di moratoria. In questo periodo, gli intermediari devono fermare il computo dei giorni di persistenza dell’eventuale scaduto e/o sconfinamento.

Per attenuare gli effetti economici di un possibile peggioramento significativo nella qualità del credito al termine del periodo di moratoria, è necessario prevedere una forma di garanzia pubblica che copra parzialmente le esposizioni interessate.

A tal fine, il comma 6 stabilisce che, per mitigare il rischio di una stretta creditizia in una fase di incertezza dovuta alla diffusione dell’epidemia causata dal Coronavirus e in linea con le previsioni di cui all’articolo 107 del Trattato sull’Unione europea, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un’apposita sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le piccole e medie imprese (“il Fondo”). Per avvalersi di tale garanzia, il soggetto finanziatore inoltra una semplice richiesta telematica con indicazione dell’importo massimo garantito.

La garanzia copre solo parzialmente i danni subiti dalle banche in conseguenza dell’evento eccezionale e dal grave turbamento dell’economia costituito dall’epidemia e limita pertanto l’azzardo morale, e si estende a una quota degli importi così determinati:

- i) su ciascuna linea di credito prorogata, a una quota pari al 33 per cento del maggiore credito utilizzato tra la data dell’entrata in vigore del decreto e il 30 settembre 2020;
- ii) su un importo pari al 33 per cento dei prestiti in scadenza che hanno beneficiato di un allungamento della durata;
- iii) su un importo pari al 33 per cento delle singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale che siano state sospese.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, l’attuazione della moratoria comporta che il relativo contratto di provvista si allunghi automaticamente in relazione al prolungamento dell’operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario, senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti terzi. Per i finanziamenti agevolati, è prevista una comunicazione all’ente incentivante.

Infine, con i commi da 7 a 11 si disciplinano modalità e i termini in base ai quali la garanzia viene in essere e può essere escussa, nonché la percentuale minima di accantonamento a copertura del rischio.

Articolo 56

La disposizione è finalizzata a supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell’emergenza epidemiologica da “Covid-19”.

In estrema sintesi, la disposizione consente:

- alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza;
- a CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali *plafond* di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse;
- allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

L’attuazione in termini operativi della disposizione – sul fronte dei finanziamenti concretamente garantibili – potrà essere variamente modulata a seconda delle esigenze delle imprese colpite dall’emergenza e del sistema bancario (ad esempio, CDP potrà concedere garanzie su portafogli di finanziamenti bancari, anche di prima perdita – c.d. “*first loss*” – ovvero, eventualmente, garanzie su singoli finanziamenti assunti dalle banche – c.d. “*loan by loan*”).

In particolare, l'operatività di portafoglio interviene su aggregati omogenei di finanziamenti bancari: la garanzia è prestata sul portafoglio complessivo di finanziamenti e copre porzioni del portafoglio stesso caratterizzate da differenti livelli di rischio. Nello specifico, in caso di garanzia di prima perdita, la garanzia copre tutti i finanziamenti non ripagati fino ad una quota massima percentuale predefinita (c.d. “*cap* massimo alle perdite”). In caso di prima perdita pari ad esempio al 10% del portafoglio di finanziamenti, la leva della garanzia è almeno 20x (per cui, per ogni euro garantito l'ammontare del portafoglio di finanziamenti è almeno di venti euro). Nel caso di specie, con una dotazione del fondo MEF pari a 500 milioni di euro, si garantirebbero portafogli bancari per un ammontare complessivo di almeno 10 miliardi di euro. Si segnala, peraltro, che il meccanismo consentirebbe alle banche di liberare capitale regolamentare e di applicare la c.d. “*supervisory formula*” sulla *tranche senior*: in forza di tale formula, le banche applicano una percentuale di assorbimento del loro capitale sui singoli finanziamenti pari al 15% anziché, tipicamente, al 75/100%. In questo modo, le banche hanno incentivo ad erogare più credito alle imprese grazie al ridotto assorbimento di capitale.

Nei limiti previsti dal *cap* massimo alle perdite, con un finanziamento bancario pari a 100 euro, CDP potrà assumere sino all'80% del rischio e il MEF potrà assumere sino all'80% del rischio CDP. In altre parole, il rischio residuo per il MEF sarebbe pari al 64%, quello CDP al 16%, quello della banca pari al 20%. Tale meccanismo consente di eliminare fenomeni di *moral hazard* in quanto i soggetti interessati assumerebbero tutta quota parte del rischio.

Lo strumento non si sovrappone al Fondo di garanzia PMI in quanto, tra l'altro:

- (i) assume un ambito soggettivo ben più ampio. Mentre il Fondo PMI opera solo a beneficio di PMI (imprese con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro annui, numero di dipendenti inferiore a 250 unità e attivo di bilancio inferiore a 43 milioni di euro), il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare anche a favore di imprese non qualificate quali PMI ai sensi della normativa europea quali, ad esempio, le c.d. “imprese Mid-Cap” (imprese con un numero di dipendenti inferiore a 3 mila unità);
- (ii) assume un ambito oggettivo più ampio: il meccanismo di cui alla proposta normativa potrà operare su portafogli già esistenti, differenziandosi così dall'operatività del Fondo che, invece, opera garantendo unicamente nuovi portafogli (c.d. “portafogli di nuova originazione”);
- (iii) non assorbe in alcun modo il regime “*de minimis*”: il meccanismo del Fondo di garanzia PMI si inquadra nell'ambito del regime “*de minimis*”, per cui le imprese possono ottenere i benefici del Fondo solo entro i limiti della normativa europea (Equivalente Sovvenzione Lorda pari a 200.000 euro in 3 anni). Il meccanismo di cui alla proposta normativa, invece, non assorbe in alcun modo il predetto limite “*de minimis*”.

I due strumenti, pertanto, sono pienamente complementari e il DM attuativo potrà meglio definire i rispettivi ambiti applicativi.

Più in particolare, la disposizione prevede:

- che le esposizioni (anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti) assunte da CDP in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato in relazione all'emergenza epidemiologica possono essere assistite dalla garanzia dello Stato;
- che la garanzia dello Stato è rilasciata in favore di CDP a prima domanda, è onerosa, esplicita, incondizionata e irrevocabile e conforme con la normativa di riferimento dell'Unione europea;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si stabiliscano le modalità attuative della disposizione [(ivi inclusi i settori in cui le imprese beneficiarie operano, ulteriori rispetto a quelli identificati dalla proposta normativa)]. La percentuale della garanzia non può eccedere l'ottanta per cento dell'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.A. **Il DPCM assicurerà comunque complementarietà con il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Fondo di garanzia PMI);**
- che, a copertura delle garanzie dello Stato, sia istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali.

Articolo 57

Il vigente articolo 8, commi 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, ha sospeso fino al 30 aprile 2020 - per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato - i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

La norma in esame, al fine di sostenere ulteriormente i settori maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica in atto, da un lato, estende la sospensione di cui al citato articolo 8 ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell'arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell'educazione e dell'assistenza,

Tale sospensione è limitata ai versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

Inoltre il comma 3 prevede nei confronti dei medesimi soggetti la sospensione anche dei termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020.

Il **comma 4** prevede che, alla ripresa della riscossione, i versamenti sospesi ai sensi dei commi precedenti e dell'articolo 8 del decreto legge n. 9 del 2020 siano effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi - oltre che in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020, come previsto dal comma 2 del predetto articolo 8 - anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Infine, il **comma 5** disciplina la sospensione per le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche, di cui **al comma 2**, lettera a), stabilendo che le stesse possono non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento delle ritenute alla fonte operate, in qualità di sostituti di imposta, nei confronti dei lavoratori dipendenti, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o anche mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere da giugno 2020.

Articolo 58

La norma contiene misure di sostegno per i contribuenti, correlate alle misure introdotte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, consistenti nella sospensione dei termini per gli adempimenti e di taluni versamenti.

Più in particolare, la disposizione al comma 1 prevede la sospensione dei soli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, per il periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, rimanendo ferma la disposizione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020.

Per quanto riguarda i versamenti, la disposizione stabilisce, al comma 2, specifiche previsioni per sostenere i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità. Ai suddetti soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell'addizionale regionale e comunale, relativi all'imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Il comma 3 dispone che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. "zona rossa" restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 febbraio 2020.

Il comma 4 disciplina la ripresa della riscossione, prevedendo che i versamenti sospesi, ai sensi **del comma 2** e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 febbraio 2020, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 ovvero mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Il comma 5 prevede che gli adempimenti sospesi siano effettuati entro il 30 giugno 2020.

Infine, il comma 6 dispone in favore dei soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, il non assoggettamento alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ~~nonché a quelle previste a titolo d'imposta e a titolo d'acconto dall'art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133~~, da parte del sostituto d'imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il ~~30 aprile~~ 31 marzo 2020. **L'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.**

Articolo 59

La disposizione proroga al 20 marzo 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, i termini dei versamenti verso le amministrazioni pubbliche in scadenza il 16 marzo 2020..

Articolo 60

L'articolo prevede l'erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuano a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020.

Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.

Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro i termini previsti per le operazioni di conguaglio.

I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l'istituto della compensazione, di cui all'art.17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Articolo 61

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura preventiva di contenimento del contagio del virus COVID-19, il comma 1 della disposizione introduce un credito d'imposta a favore di tutti gli esercenti attività d'impresa, arte o professione. L'agevolazione spetta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del **50 per cento** delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di **20.000 euro**. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a **50 milioni** di euro per **l'anno 2020**.

Il comma 2 rinvia le disposizioni di attuazione del credito d'imposta ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, con il quale sono definite le disposizioni applicative anche al fine del rispetto dei limiti di spesa previsti.

Il comma 3 reca la copertura finanziaria della disposizione.

Articolo 62

La disposizione in esame riconosce ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del **60 per cento** dell'ammontare del canone di locazione di marzo 2020 di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (e cioè negozi e botteghe) al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da corona virus COVID-19.

In conformità con le disposizioni contenute negli allegati 1 e 2 del d.P.C.M. dell'11 marzo 2020 (recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da CoViD-19 sull'intero territorio nazionale), la misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

La misura è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, utilizzando il Modello F24.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a **(...)** milioni di euro per l'anno 2020, si provvede **(...)**.

Articolo 63

La norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l'evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.

Il comma 1 prevede che per le predette erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.

Il comma 2 – perseguendo le medesime finalità - estende alle predette erogazioni liberali le disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, previste per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti.

Di conseguenza, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d'impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

Il comma 3 prevede, infine, che, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Infine, per assicurare idonea trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità, il comma 4 prevede la redazione di apposita separata rendicontazione, da pubblicarsi, al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, presso il sito internet della stessa pubblica amministrazione (o altro ideo sito internet).

Articolo 64

L'articolo sospende, coerentemente con la disposizione di carattere generale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini relativi alle attività di controllo (salvo quanto previsto in relazione alla liquidazione delle imposte ed al controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

In particolare, per quanto riguarda l'attività di consulenza, il primo comma, secondo periodo, della disposizione in esame, prevede la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini entro i quali l'Agenzia delle entrate è tenuta a fornire risposta, anche a seguito della documentazione integrativa presentata dal contribuente, alle istanze di interpello presentate a norma dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Sono inoltre sospesi i termini di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, i termini di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, e di cui agli articoli 31-ter e 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché i termini relativi alle procedure di cui all'articolo 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il medesimo periodo di sospensione si applica anche al termine per la regolarizzazione delle predette istanze, previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016.

Inoltre, in relazione alle medesime istanze di interpello, il comma 2 stabilisce che – laddove tali istanze siano presentate durante il periodo di sospensione – i termini per la risposta, così come il termine previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2016 per la regolarizzazione delle medesime istanze, iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione.

Infine, in considerazione della situazione emergenziale, viene stabilito che per il solo periodo di sospensione degli adempimenti, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ovvero, per i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante l'invio alla casella di posta elettronica ordinaria div.contr.interpello@agenziaentrate.it.

Sono, altresì, sospese le attività consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155- quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati, nonché le risposte alle istanze formulate ai sensi dell'articolo 22 della legge 7 agosto, n. 241, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. La disposizione non si applica nei casi di indifferibilità ed urgenza.

L'articolo si conclude prevedendo, in generale, che con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Articolo 65

L'articolo al comma 1 prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. La disposizione precisa, inoltre, che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 giugno 2020. Viene prevista l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015.

Il comma 2 prevede che le disposizioni del comma 1 si applichino anche agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019, sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali.

Il comma 3, infine, contempla, il differimento al **30 giugno 31 maggio** 2020 del termine di versamento del 28 febbraio ~~e del 31 maggio~~ 2020, relativo alla cosiddetta «rottamazione-ter» (articolo 3, commi 2, lettera *b*), e 23, e articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge n.119 del 2018, e articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto-legge n. 34 del 2019), nonché del termine del 31 marzo 2020 in materia di cosiddetto «saldo e stralcio» (articolo 1, comma 190, della legge n. 145 del 2018), coerentemente con il termine individuato in applicazione della previsione del comma 1.

Il comma 4 prevede lo slittamento dei termini di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità che gli agenti della riscossione devono presentare con riferimento ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, i quali, a legislazione vigente (cfr. articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999), scadrebbero, rispettivamente, nel 2021, nel 2022 e nel 2023. Ciò, tenuto conto:

- della sospensione generalizzata dei termini di versamento delle somme derivanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione, disposta a causa degli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale;
- dell'esigenza di evitare che l'approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione delle relative comunicazioni di inesigibilità imponga agli agenti della riscossione di portare a termine le attività di riscossione riguardanti i carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020 e, in tal modo, di intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che prevedibilmente, anche una volta scadute le predette sospensioni, continueranno ad avere difficoltà nell'assolvimento delle obbligazioni derivanti dai carichi in parola.

Articolo 66

I DPCM adottati nei mesi di febbraio e di marzo per far fronte all'emergenza Coronavirus sul territorio nazionale hanno previsto la chiusura, prima su una parte del territorio poi sull'intero territorio nazionale, delle sale giochi, sale con apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. b) del TULPS (VLT) e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS (AWP), rendendo, pertanto, impossibile o difficile la raccolta di gioco pubblico, anche in considerazione del divieto di spostamento fisico sul territorio (che riguarda naturalmente anche gli operatori del gioco) e che impedisce materialmente il prelievo del contante dagli apparecchi medesimi.

La sospensione dei termini di versamento del PREU di cui al comma 1 dell'articolo e la correlata facoltà di rateizzazione delle somme dovute consentirebbe, peraltro, all'intera filiera del gioco e ai concessionari di Stato di far fronte all'emergenza di tipo finanziario prodottasi, evitando, altresì, importanti ricadute anche sui livelli occupazionali.

Il comma 2 stabilisce che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell'attività, disposti in relazione all'emergenza sanitaria in atto.

Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento delle attività amministrative dovute all'insorgere dell'emergenza sanitaria. Per gli stessi motivi, la norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da

remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.

Articolo 67

La disposizione reca misure finalizzate a incrementare le risorse per il salario accessorio del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in ragione del fatto che esso è chiamato a un grande sforzo per dare attuazione al rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria legata alla diffusione del "Coronavirus", alla cosiddetta Brexit, nonché dell'azione di contrasto alle frodi in materia di accisa, nel settore dei carburanti e degli idrocarburi, dell'attività di accertamento e controllo connesse alla lotteria nazionale degli scontrini, nonché alle ulteriori attività previste dalla legge di bilancio in materia di giochi e di nuove imposizioni (bevande edulcorate, imposta sui prodotti accessori dei tabacchi da fumo, *plastic tax*) e, in ambito doganale.

La parte prevalente delle risorse variabili destinate a finanziare il salario accessorio del personale è da tempo non utilizzabile a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa succedutesi nel tempo (art. 9, comma 2-bis, del decreto legge 78 del 2010, art. 1, comma 236, della legge 208 del 2015 e, da ultimo, art. 23, comma 2, del decreto legislativo 75 del 2017). Ci si riferisce in particolare alle risorse variabili accertate e trasferite con decreto del Ministero vigilante ai sensi dell'art. 3, comma 165, della legge 350 del 2003. Si tratta di importi consistenti che solo le Agenzie fiscali si trovano a non poter utilizzare per intero. E si tratta, in larga prevalenza, di somme derivanti dall'attività di controllo tributario svolta proprio dal personale delle Agenzie fiscali. A partire dall'anno 2012, delle somme trasferite a tale titolo per un importo medio annuo di 40 milioni di euro circa, oltre la metà sono rimaste inutilizzabili tanto da arrivare nel 2017 a disporre di un importo non attribuito al personale di circa 124 milioni di euro relativi agli ultimi sei anni.

In tale contesto, la norma proposta intende introdurre una deroga a tali limiti, deroga giustificata dal particolare rilievo strategico dell'attività svolta dall'Agenzia. La misura prevede un incremento delle risorse certe e stabili del Fondo risorse decentrate. L'incremento sarà pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020. Grazie a tale maggiore disponibilità sarebbe possibile incrementare le quote di salario accessorio destinate a tutto il personale. Le somme in questione deriverebbero da maggiori finanziamenti.

Articolo 68

L'articolo prevede che i contribuenti che decidano di non avvalersi di una delle sospensioni di versamenti previste dal titolo IV e dall'articolo 36 possono chiedere che della circostanza sia data comunicazione sul sito istituzionale del MEF, al fine di ritrarne il conseguente vantaggio in termini di immagine nei confronti dell'opinione pubblica.